

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione ha emanato, con decreto n. 682 del 4 novembre 1996, « disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di storia »;

il predetto decreto risulta inteso, essenzialmente, ad incentrare nello studio del Novecento l'intero programma della materia per l'ultimo anno degli istituti superiori —:

per quale ragione sia stato ignorato che la materia era già disciplinata dai decreti interministeriali del 9 marzo 1994 e dai decreti ministeriali nn. 263 e 264 del 27 aprile 1995, attuativi di decreti del Presidente della Repubblica;

se non ritenga il Ministro della pubblica istruzione che un argomento così cruciale per la formazione scolastica delle future generazioni e così ricco di implicazioni culturali e politiche, quale lo studio della storia del Novecento, avrebbe richiesto, per l'attuazione di una tanto netta riforma, un'ampia discussione in sede parlamentare;

se, pertanto, non ritenga che questa ennesima spoliazione dei diritti del Parlamento non debba iscriversi nel novero dell'ormai usuale *modus agendi* del Governo in carica, che risolve con soluzioni autoritarie qualsiasi problema, soffocando a priori la libera dialettica del confronto con l'opposizione;

se non appaia evidente ai Ministri interrogati che nella fattispecie, sono stati modificati dei decreti del Presidente della Repubblica a mezzo di un decreto mini-

steriale, con ciò ignorando anche le prerogative del Capo dello Stato ed integrando grave violazione dell'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, degli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale, premessi al regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942, « Approvazione del testo del codice civile », e dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

se e quali urgenti misure il Governo intenda assumere al fine di ripristinare la legalità e la dialettica democratica in siffatta, così importante, materia. (4-05542)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che il decreto ministeriale 682 del 4.11.1996 recante disposizioni relative alle suddivisioni annuali del programma di storia non ha mutato i programmi di storia ma ha soltanto introdotto modifiche ai limiti cronologici rispetto alla suddivisione annuale dell'insegnamento della storia in modo da garantire per tutti gli studenti eguali opportunità di studio della storia del '900.*

Infatti era già previsto che l'insegnamento della storia arrivasse fino ai nostri giorni ma la quantità della materia riguardante l'ultimo anno di corso (dal 1815 fino ai nostri giorni nei licei ed istituti tecnici; dal 1848 fino ai nostri giorni per gli istituti d'arte) di fatto limitava il programma differenziandone tra l'altro lo svolgimento a seconda dell'insegnante responsabile.

Peraltro, detto provvedimento non ha fatto che legittimare un'esigenza da più parti ed in più sedi rappresentata.

Il Ministro della pubblica istruzione:
Luigi Berlinguer.

APOLLONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

undici persone, tra cui l'ex ministro delle finanze, Rino Formica, e l'ex direttore generale dei monopoli di Stato, Ernesto Del Gizzo, sono stati convocati a giudizio

in questi giorni dal tribunale di Trieste (v. *Il Giornale di Vicenza* del giugno del 1997);

l'accusa proviene dalla Corte dei conti, che ha riscontrato irregolarità per un valore di cinquantasei miliardi di lire riguardanti trecentocinquantatre alloggi costruiti dopo la seconda guerra mondiale dall'ex governo militare alleato (Gma) di Trieste per i dipendenti dello Stato e i soldati italiani, dati in affitto e poi assegnati a riscatto a prezzi di favore dall'intendenza di finanza, « erede » delle proprietà del Gma;

da ben trentacinque anni la Corte dei conti riceveva ricorsi e proteste che contestavano le modalità di assegnazione degli alloggi, ma solo un anno e mezzo fa ha deciso di affrontare la questione;

dal giudizio, a cui in origine erano state rinviate sedici persone, ne sono state escluse cinque, in base ad una recente legge sulla Corte dei conti: si tratta di tre consiglieri della Corte stessa, di cui uno in pensione, e di due dirigenti della ragioneria generale dello Stato;

Restano invece tra gli accusati Formica, Del Gizzo e diversi dipendenti dell'intendenza di finanza;

nonostante da ben trentacinque anni la Corte dei conti ricevesse ricorsi e proteste che contestavano le modalità di assegnazione degli alloggi, solo un anno e mezzo fa è stato deciso di affrontare la questione;

appare all'interrogante perlomeno curioso che dal giudizio, a cui in origine erano state rinviate sedici persone, ne siano state escluse cinque;

viene da domandarsi quale sia la natura ed il principio giuridico-morale che è alla base della recente legge sulla Corte dei conti, la quale ha permesso l'esclusione dal giudizio di tre consiglieri della Corte stessa, di cui uno in pensione, e di due dirigenti della ragioneria generale dello Stato —:

se non ritenga che — in generale — i controlli amministrativi sulla regolarità delle procedure che implicano delle spese

debbano essere più assidui ma soprattutto più severi, al fine di scoprire eventuali nuovi casi. (4-10900)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti ha discusso nell'udienza del 21.5.97 la vertenza relativa alla cessione degli alloggi costruiti dall'ex Governo Militare Alleato per i propri dipendenti.

I ritardi nella trattazione della questione lamentati dalla S.V. On.le, sono da collegare alla oggettiva difficoltà di condurre un'indagine molto complessa, che ha richiesto la necessità di numerose ispezioni documentali (sono stati infatti esaminati più di 7000 documenti).

Al riguardo si evidenzia inoltre che la legislazione sulla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si estende per un arco temporale che va dal 1961 al 1986.

La suddetta Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, in sede di applicazione delle norme sopravvenute in materia di responsabilità ha estromesso dal giudizio alcuni convenuti.

Al momento il giudizio è ancora pendente e non risulta fissato l'ulteriore udienza di trattazione.

Si precisa, infine, che le norme ultimamente dettate dal Parlamento in materia di controllo sulla gestione ed in materia di responsabilità contabile (L. n. 19/94, L. n. 20/94, L. 639/96) sono idonee a garantire il controllo sulla regolarità delle procedure che implicano delle spese e che su tali procedure di spesa vigilano sia i controlli interni delle singole amministrazioni sia quelli della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Enrico Micheli.

APOLLONI. — *Ai Ministri della funzione pubblica e gli affari regionali, del lavoro e*

della previdenza sociale e dell'interno. —
Per sapere — premesso che:

L'Ispesl, l'istituto superiore di previdenza e sicurezza sul lavoro, è un ente statale che dà pareri tecnici sull'installazione e l'esercizio degli ascensori, sul collaudo di caldaie e serbatoi, controlla gli impianti di riscaldamento, i progetti delle gru, verifica gli impianti di messa terra;

L'Ispesl conta millecinquecento dipendenti fra tecnici e periti in tutt'Italia;

tuttavia, il dipartimento di Venezia, che controlla anche le province di Treviso e Belluno, ne conta solo sette;

la conseguenza di tale, deprecabile, situazione è presto detta: migliaia di pratiche inevase, arretrati di anni, imprese e amministrazioni pubbliche arrabbiate, in particolare, perché l'attesa del collaudo di ascensori o gru può anche durare tutta una vita;

eppure, l'ingegner Riccardo Rossi, direttore del dipartimento di Venezia, ha più volte spiegato come l'organico previsto sia di quaranta tecnici e come a Venezia fossero di recente stati assegnati in rapidissima successione ben sei ingegneri meridionali;

tuttavia, tre non sono nemmeno stati visti dal direttore, due sono rimasti appena un mese, mentre uno solo è rimasto in sede;

i ritardi dell'Ispesl veneziano sono preoccupanti: solo ora sta infatti evadendo le pratiche del 1996;

ma sono più di quattro gli anni di ritardo per il collaudo delle gru, più di un anno per i controlli degli impianti di riscaldamento;

l'istituto, infine, riesce a controllare un centinaio di impianti di messa a terra su un totale di seimila;

come giudichino tale carenza da parte dello Stato nei confronti dei cittadini;

quale sia la causa di tale carenza di personale tecnico;

se non ritenga che le cause principali ci sia quella che la stragrande maggioranza dei dipendenti, che provengono da regioni meridionali, dopo aver vinto il relativo concorso vengano inviati spesso al nord, dove c'è più necessità di personale, ma chiedano immediatamente di essere trasferiti nelle regioni d'origine, provocando dannosi inconvenienti e ritardi. (4-10972)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) contava nel settembre 1997 n. 1226 unità fra personale amministrativo e tecnico.

Malgrado il ricorso ad assunzioni a termine, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, nonché l'indizione di pubblici concorsi, successivi alla rideterminazione della pianta organica, persiste una grave carenza di personale, che raggiunge una percentuale pari a circa il 15 per cento del totale, a causa delle cessazioni dal servizio per sopravvenuti limiti d'età e delle numerose dimissioni volontarie.

Inoltre, le stesse procedure concorsuali non hanno fornito l'esito sperato, stante le rinunce e le dimissioni nei confronti dei posti di lavoro assegnati ed il parziale successo del «ripescaggio» attuato nelle graduatorie dei candidati idonei.

Perfino nelle stesse assunzioni a termine, su di un totale di n. 85 posti, riservati a personale tecnico, non è stato possibile assegnare n. 18 per mancanza di vincitori e di idonei, mentre ulteriori n. 34 di posti sono rimasti deserti dopo che altrettanti vincitori hanno rinunciato o rassegnato le dimissioni.

Per quanto riguarda il Dipartimento I.S.P.F.S.L. di Venezia, attualmente l'organico è costituito da 3 ingegneri, 1 tecnologo, 3 periti, 5 amministrativi e 2 ausiliari ma, per far fronte alle più urgenti esigenze di servizio, si sta provvedendo ad inviare in missione presso tale sede personale tecnico di altri Dipartimenti.

Nel corso del 1997, infatti, sono stati inviati in missione a Venezia 3 ingegneri (2 dalla Sede Centrale ed 1 dal Dipartimento periferico di Roma), nonché 2 periti provenienti dal Dipartimento di Taranto per controllare impianti di messa a terra ed impianti di riscaldamento.

Il programmato invio in missione, nel corso del 1998, presso il Dipartimento di Venezia di un maggior numero di dipendenti da altre sedi, consentirà ad esso, a detta dell'I.S.P.E.S.L., di accrescere notevolmente l'attività omologativa istituzionale.

Più in generale, si precisa che il collaudo delle gru non viene più effettuato dall'I.S.P.E.S.L. per effetto del recepimento, con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della Direttiva 89/392/CEE. (macchinari immessi per la prima volta sul mercato) e della circolare del Ministero dell'Industria n. 162054 del 27 giugno 1997 (macchinari immessi in servizio in precedenza).

D'altro canto, la diminuzione degli arretrati esistenti potrà venir conseguita per il tramite di una progressiva ed estesa semplificazione delle procedure d'esecuzione dei servizi erogati.

Infatti, quanto alla disciplina dei controlli degli impianti di riscaldamento, è in fase conclusiva l'« iter » normativo per modificare il decreto ministeriale 1° dicembre 1975, con una procedura semplificativa tale da far diminuire fino al 50 per cento (da 12.000 a 6.000 circa) il numero degli impianti annualmente in carico.

Vengono in tal modo esclusi dall'intervento I.S.P.E.S.L., sia in fase di esame di progetto che di collaudo, gli impianti inferiori ad una determinata potenzialità (301.000 K cal/h), per i quali, in linea con la legge 5 marzo 1990, n. 46, la conformità alle disposizioni di merito viene certificata dal loro installatore ovvero dal progettista.

Inoltre, in ottemperanza alle esigenze ed ai criteri di snellimento delineati dalle disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi, sono « in itinere » alcuni provvedimenti predisposti dall'Istituto al fine di rendere più semplici ed agevoli le procedure di impianto, esercizio e controllo dei taluni macchinari ed apparati

(Regolamento per il riassetto delle procedure concernenti gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato; provvedimenti per gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche).

Il Sottosegretario di Stato alla sanità: Bruno Viserta Costantini.

APOLLONI. — Ai Ministri della sanità e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

un altro, l'ennesimo, caso di ingiustizia dello Stato italiano nei confronti dei cittadini contribuenti ed indifesi dalle istituzioni italiane è avvenuto in questi giorni ai danni della signora Bruna Francesca De Rossi, residente a Carrè (Vicenza), piazza degli Alpini n. 33;

la signora De Rossi è stata giudicata, in data 13 aprile 1988, invalida al settanta per cento dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di Thiene « Altovicentino » dell'Ulss n. 4 (Vicenza);

le patologie in questione registravano malformazioni congenite agli arti ed altre congenite del sistema osteomuscolare, lussazione congenita dell'anca, altre malattie dell'endocardio, nonché disturbi della valvola aortica;

in seguito a tali analisi, la signora De Rossi riceveva di diritto una pensione d'invalidità bimestrale di lire 763.200;

tuttavia, questa pensione d'invalidità le è ora completamente negata a seguito di nuove verifiche, effettuate in data 9 dicembre 1996, le quali parlano di un'invalidità pari al quarantasei per cento;

non solo: con decreto del Ministro del tesoro n. 4422/10, emanato in data 5 marzo 1997, la signora De Rossi è stata « invitata » a restituire la somma di lire 2.581.665 « indebitamente riscossa »;

il nucleo familiare della signora De Rossi comprende attualmente solo il marito, pensionato che percepisce lire 1.050.000 —;

se non ritenga le varie malformazioni menzionate della signora De Rossi tali da

certificare un'invalidità di almeno il settanta per cento;

se ritenga invece che le varie malformazioni menzionate siano da giudicare pari al quarantasei per cento d'invalidità;

quali siano dunque le malformazioni o le patologie, ovvero il loro grado di gravità, che comportino un'invalidità pari al settanta per cento;

se si renda conto, dello scandaloso trattamento offerto a persone che dimostrano con evidenza i segni tangibili di un'invalidità clamorosamente giudicata meno grave: il tutto quando in molte città del meridione molti « falsi invalidi » sono « misteriosamente » scomparsi, volatilizzati;

se non ritenga opportuno avviare una decisa indagine, nominando apposite commissioni d'inchiesta, per scoprire tutti coloro che attualmente godono ingiustamente di una pensione d'invalidità a scapito di persone, come la signora De Rossi, che si trova in condizioni disperate. (4-12086)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il decreto di revoca dell'assegno mensile emesso nei confronti della Sig.ra De Rossi Bruna.*

Le motivazioni medico-legali che hanno determinato, in sede di visita di verifica, la mancata riconferma dei requisiti sanitari per beneficiare della citata provvidenza economica sono state le seguenti.

Dall'esame dell'iter valutativo della Signora De Rossi Bruna, dal 1988 al 1996, si è riscontrato che la patologia ortopedica congenita, accertata all'arto inferiore sn., ha subito per effetto dell'intervento di artroprotesi del 1989 un significativo miglioramento anatomico-funzionale delle condizioni dell'anca e del femore di sinistra.

Il disturbo valvolare aortico, al momento riscontrato di « lieve entità », è stato anch'esso singolarmente valutato.

La valutazione percentuale singola e complessiva delle due patologie, riferita alle norme vigenti, secondo tabella, alla data del

primo accertamento, 46 per cento (quarantasei per cento), risulta equa ed appropriata.

Si soggiunge, infine, che in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, è in corso di attuazione, da parte di questa Amministrazione, un piano straordinario di 150.000 verifiche della permanenza dei requisiti per beneficiare delle provvidenze di invalidità civile.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.

APOLLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato « C. Lobbia » di Asiago (VI) è tuttora in atto una situazione piuttosto incresciosa;

una situazione che vede come protagonista in negativo la Preside professoressa Santina Mezzano, la quale evidentemente non conosce sufficientemente bene le « mansioni del personale tecnico ed ausiliario »;

il profilo dell'assistente tecnico è infatti ben definito nell'articolo 51 comma 3 del contratto nazionale del lavoro, legato strettamente all'attività didattica, al riordino ed alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, e l'assistenza alle esercitazioni;

il profilo del collaboratore scolastico, al comma 4 del medesimo articolo prevede tra l'altro il lavaggio di stoviglie in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala-bar;

nello specifico caso dell'Ipsia di Asiago, la Preside professoressa Santina Mezzano non si è mai preoccupata di presentare la programmazione didattica annuale e di informare gli assistenti tecnici sull'attività settimanale in maniera tale da consentire a quest'ultimi di predisporre il materiale e garantire l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni;

a quali sanzioni possa andare incontro la preside professoressa Santina Mezzano per il fatto di non aver mai presentato la programmazione didattica annuale;

a quali sanzioni possa andare incontro la preside professoressa Santina Mezzano per il fatto di non aver mai informato gli assistenti tecnici sull'attività settimanale, in maniera tale da consentire a quest'ultimi di predisporre il materiale e garantire l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni;

se possa verificare il suddetto comportamento operato dalla Preside professoressa Santina Mezzano;

se ritenga opportuno provvedere al più presto ad emanare una circolare che chiarisca esattamente tutte le mansioni dell'assistente tecnico e del collaboratore scolastico, definendone dunque i rispettivi compiti. (4-16110)

RISPOSTA. — *In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, dagli esaurienti chiarimenti forniti dal preside dell'Istituto Professionale statale per l'Industria e l'Artigianato « Cristiano Lobbia » di Asiago e dalla documentazione fornita non risultano irregolarità di sorta nell'operato del medesimo.*

Il dirigente in parola ha infatti, precisato che il profilo dell'assistente tecnico, quale risulta dal contratto scuola pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 207 del 5.9.1995, è stato letto e ampiamente commentato nelle due riunioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario tenutesi il 15.9.1997 ed il 23.10.1997 durante le quali sono stati anche chiariti i compiti e le mansioni del personale della succursale ove sono stati ospitati i lavoratori del settore alberghiero.

Gli assistenti tecnici del settore alberghiero si sono dimostrati pienamente d'accordo sulla disponibilità alla collaborazione e sulle conclusioni raggiunte.

Successivamente, a seguito di lamentele da parte di un assistente tecnico il medesimo preside ha ritenuto opportuno chiarire

per iscritto quanto già ampiamente discusso nelle assemblee.

A tal fine sono stati inviati all'interessata i chiarimenti resi in materia dalla competente direzione di questo Ministero in data 28.1.1981 ove si precisa « che le stoviglie e la biancheria usate durante le esercitazioni pratiche costituiscono le attrezzature in dotazione della scuola ».

Il preside ha anche fatto presente che il piano generale di organizzazione del lavoro predisposto tenendo conto del minor numero di collaboratori scolastici presenti in succursale durante le esercitazioni rispetto al numero di assistenti tecnici — è stato fatto pervenire a tutti gli interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

il provveditore agli studi di Genova, Gaetano Cuzzo, ha pubblicamente aderito al comitato di sostegno alla candidatura a sindaco per l'Ulivo di Giuseppe Pericu —:

se questa iniziativa non violi manifestamente l'articolo 97 della Costituzione che assicura l'imparzialità della pubblica amministrazione;

se questa presa di posizione non rappresenti una grave interferenza nel regolare svolgimento della competizione elettorale e se non sia incompatibile con il ruolo pubblico ricoperto dal Cuzzo alla guida del provveditorato agli studi;

quali iniziative urgenti si intendano assumere in merito alla vicenda rappresentata. (4-13772)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue in merito alla nota sottoscritta a titolo strettamente personale dal Provveditore agli Studi di Genova, Prof.*

Gaetano Cuozzo, a sostegno della candidatura a Sindaco di Genova del prof. Giuseppe Pericu, docente di diritto amministrativo tra i più prestigiosi nel nostro Paese, nonché valente avvocato.

Non si evidenzia alcuna commistione tra l'attestazione di stima espressa dal prof. Cuozzo e le sue funzioni di Provveditore agli studi avendo il medesimo inteso esercitare il diritto di libera espressione del proprio pensiero garantito dalla Costituzione a tutti i cittadini.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BALOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Genova, Gaetano Cuozzo, ha firmato un appello pubblico a sostegno del candidato a sindaco dell'Ulivo Giuseppe Pericu;

non vi è certo nulla da obiettare sul fatto che il provveditore abbia opinioni politiche ed un preciso orientamento di voto, ma lascia alquanto perplessi il fatto che sia proprio il responsabile di un'istituzione pubblica a scendere, se pure solo da sostenere e dietro le quinte, nell'agone politico, schierandosi da una parte piuttosto che da un'altra;

un tale atteggiamento appare controproducente prima di tutto per la credibilità dello stesso provveditore, in quanto potrebbe suscitare in qualcuno il timore di atteggiamenti parziali da parte sua —

se non ritengano necessario verificare l'opportunità del comportamento assunto dal provveditore agli studi di Genova in vista delle prossime elezioni amministrative;

quali iniziative intendano, dunque, adottare al fine di garantire un atteggiamento del provveditore che sia più consono al ruolo da lui ricoperto, che, ad avviso dell'interrogante dovrebbe essere improntato ad assoluta imparzialità, anche in

considerazione della posizione di organo *super partes* che il provveditore riveste.

(4-13551)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue in merito alla nota sottoscritta a titolo strettamente personale dal Provveditore agli Studi di Genova, Prof. Gaetano Cuozzo, a sostegno della candidatura a Sindaco di Genova del prof. Giuseppe Pericu, docente di diritto amministrativo tra i più prestigiosi nel nostro Paese, nonché valente avvocato.*

Non si evidenzia alcuna commistione tra l'attestazione di stima espressa dal prof. Cuozzo e le sue funzioni di Provveditore agli studi avendo il medesimo inteso esercitare il diritto di libera espressione del proprio pensiero garantito dalla Costituzione a tutti i cittadini.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BERGAMO. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

in un paese « civile » la solidarietà non deve essere intesa come un principio astratto che si materializza soltanto nel momento in cui diviene strumento elettorale, ma deve tradursi in atti concreti ed avere un riscontro pratico nel quotidiano tale da poter tutelare i diritti delle minoranze già integrate nel tessuto sociale ed ancora sottoposte, tuttavia, a frequenti discriminazioni;

proprio l'indifferenza nei confronti di tale principio ha fatto sì che due famiglie rom, con tre bambini disabili, in seguito alla mancata assegnazione di una casa popolare, hanno occupato a Diamante (Cosenza) la chiesa di San Biagio, da anni dichiarata inagibile dal genio civile;

tale occupazione abusiva è stata ritenuta dalle due famiglie rom l'unico mezzo a disposizione per dare voce alla loro

protesta e sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica riguardo alle difficili condizioni in cui da tempo sono costrette a vivere —:

quali provvedimenti intenda adottare per far sì che atti del genere non debbano più verificarsi, e che la solidarietà nei confronti dei cittadini « meno fortunati », che continuano a vivere sospesi tra l'integrazione e la discriminazione, trovi la giusta applicazione e consenta loro una vita più umana e civile. (4-14742)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.*

Dal caso evidenziato dall'On.le interrogante sembrerebbe emergere che le difficoltà affrontate dalle due famiglie Rom, siano in qualche modo connesse alla loro differenza etnica. Va però rilevato che la legislazione nazionale non riconosce i Rom in quanto specifica minoranza, e quindi i problemi posti debbono essere affrontati a seconda della cittadinanza.

Alle famiglie italiane, debbono essere riconosciuti tutti i diritti previsti per i connazionali in situazioni analoghe. Se, invece, le famiglie hanno cittadinanza straniera, i loro diritti sono regolamentati dalla legge n. 40/1998, recante la nuova disciplina dell'immigrazione, fatta eccezione per i casi di cittadini Rom provenienti dalla ex-Jugoslavia, a cui è stato concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari in base alla legge n. 390/92, per i quali sono previsti interventi specifici di competenza del Ministero dell'interno.

Va altresì ricordato che sono ormai diverse le regioni italiane ad aver ritenuto opportuno pretendere, nelle leggi regionali, specifici interventi a favore della popolazione Rom e Sinti, a prescindere dalla loro cittadinanza.

Da notizie assunte presso il Comune di Diamante è risultato, inoltre, che la famiglia in argomento, già sistemata temporaneamente in un alloggio privato sito nello stesso Comune, attualmente occupa un al-

loggio ATERP in via Riviera Azzurra della Frazione Cirella.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BERGAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a circa un anno di distanza dalla adozione del decreto legislativo n. 59 del 15 marzo 1997, non si è data attuazione dell'articolo 28, dello stesso decreto, che riguarda il reclutamento del personale direttivo;

quali siano le ragioni di questo ritardo;

quali siano le intenzioni del Ministro interrogato e se non sia il caso di accelerare la procedura d'attuazione dell'articolo 28 atteso che vi sono diversi docenti interessati che, avendo maturato l'esperienza richiesta, aspirano ad una immissione in ruolo. (4-15970)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che con il decreto-legge n. 59 del 6.3.1998 (Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome) emanato in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 21, comma 16, della legge 15.3.1997, n. 59, sono state dettate nuove norme per il reclutamento dei dirigenti scolastici.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con lo scopo di elevare la cultura italiana e di riproporre e rilanciare in Italia ed all'estero il cinema italiano, Valter Veltroni, Vicepresidente del Consiglio dei ministri nonché Ministro dei beni culturali ha ottenuto dal Governo circa 149 miliardi di lire per la produzione di 60 films;

questi, la maggior parte già usciti in molte sale, dopo alcune settimane di proiezione, sono stati ritirati dal mercato. In totale tutti i film hanno incassato 9 miliardi, con una perdita per le casse dello Stato di 140 miliardi. Un esempio per tutti il film « La medaglia » di tale Sergio Rossi che ha ricevuto dal Governo 2160 milioni di lire e ne ha incassati solo 7,5;

il caso più eclatante, riportato da numerosi quotidiani e telegiornali, è il film « Totò visse due volte » del duo Daniele Macrì e Franco Maresco: dei 1178 milioni di finanziamento pubblico non tornerà una lira. Infatti la commissione censura presso il dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, forse anche condizionata dai giornali cattolici che hanno bollato il film come blasfemo, ne hanno vietato l'uscita nelle sale cinematografiche. Il film, quindi, non sarà visto da nessuno;

quali siano le sue considerazioni al riguardo;

se non ritenga che l'estrema leggerezza con cui il Vicepresidente Veltroni ha dissipato in modo così disinvolto tanto denaro dei contribuenti, abbia soltanto screditato il nostro cinema che da qualche stagione realizza buoni risultati non solo dal punto di vista economico;

se non ritenga che occorra proteggere l'enorme patrimonio culturale del nostro Paese, cercando di invogliare gli imprenditori, così come avviene negli Stati Uniti ed in Giappone, paesi impegnati sicuramente in maniera diversa nelle attività culturali, perché stagioni operistiche, concerti, mostre e seminari siano ideati ed organizzati da privati senza alcuna partecipazione o interferenza da parte del Governo, ma sostenuti soltanto, dal fatto che i soldi spesi per le attività culturali sono esenti da tasse.

(4-16091)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto appresso.

La nuova Commissione Consultiva per il Cinema, istituita ai sensi della legge n. 650/

96, si è insediata il 25 febbraio 1997 e dalla data del suo insediamento ha operato una severa selezione, portando la percentuale di approvazione dei progetti dal 74% della precedente Sottocommissione per la Cinematografia, al 37 per cento

Dei progetti approvati, alla data odierna, n. 27 hanno completato l'iter del finanziamento e sono stati sottoposti al parere della Commissione per il Credito Cinematografico, che ha espresso pareri per un finanziamento complessivo di 89 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, il film « Totò che visse due volte » si comunica che, pur non potendo fornire notizie dettagliate essendo in corso una indagine della Procura della Repubblica di Roma, allo stato la B.N.L. S.C.C.T. non ha proceduto all'erogazione del finanziamento concesso al film di che trattasi.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro per i beni culturali e ambientali:
Valter Veltroni.

CARDIELLO. — *Ai Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

dagli organi di stampa l'interrogante ha appreso la notizia di una possibile epidemia di peste suina che ha colpito numerosi capi del Vallo di Diano, area particolarmente fertile a sud di Salerno;

il focolaio dell'infezione sarebbe stato individuato e circoscritto dai responsabili del servizio veterinario di Polla, proprio nel comprensorio del Vallo di Diano;

il morbo è di importazione olandese, zona dalla quale sono pervenuti nei giorni scorsi, ad un'azienda suinicola del posto, circa seicento capi da allevare e successivamente da macellare presso le strutture locali della Asl;

le carni ed i prodotti insaccati ricavati dall'abbattimento dei suini del Vallo di Diano sono smerciati presso i punti vendita di tutta la regione;

dopo aver eseguito tutti i controlli di rito, il servizio veterinario di Polla (Salerno) ha individuato alcuni casi di peste

suina classica, ordinando di concerto con l'amministrazione Comunale di Teggiano (Salerno), l'abbattimento ed il conseguente interramento dei seicento animali importati dall'Olanda;

durante la giornata del 25 febbraio 1997, su disposizione dell'azienda sanitaria locale Salerno 3, il comune di Teggiano ha emesso un'ordinanza di protezione tendente alla verifica di tutte le aziende dislocate nell'ambito del territorio ed imponendo il divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche e private senza l'autorizzazione dei responsabili del servizio veterinario;

il cordone di protezione è stato spostato anche per i comuni di Sala Consilina, Sassano, Monte San Giacomo, Atena Lucana, Polla, San Pietro al Tanagro e Sant'Arzenio, tutti paesi del comprensorio del Vallo di Diano;

le Amministrazioni comunali interessate hanno già provveduto ad adottare tutti gli strumenti a loro disposizione per evitare qualsiasi ipotesi di diffusione e di contagio della grave malattia;

i vertici sanitari del luogo hanno rassicurato la popolazione allarmata, dichiarando che la peste suina colpisce esclusivamente i maiali e non è trasmissibile all'uomo attraverso il consumo delle carni infette;

i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle carni dei capi provenienti dall'Olanda non sono stati messi in commercio;

gli animali importati dall'Olanda sono quasi tutti di piccola taglia e quindi pronti per la macellazione solo dopo qualche mese di « ingrasso »;

il divieto di trasporto dei suini nel Vallo di Diano ha comportato la ferma forzata delle attività di macellazione della zona, arrecando danni anche all'economia locale;

la partita di capi infetti dovrebbe essere circoscritta nei soli Comuni di Teggiano, per quanto riguarda la regione Campania, e Perugia per l'Umbria;

il Ministero dell'Agricoltura dell'Aja, ha allertato tutte le aziende sanitarie locali, sparse sul territorio italiano, annunciando casi di peste suina tra animali importati dall'Olanda;

a giudizio del ministero dell'Agricoltura dell'Aja, un focolaio di infezione poteva essere registrato nel comune di Teggiano;

l'allarme ha prodotto una notevole diminuzione di carne suina, compromettendo tutta l'economia del territorio, prevalentemente agricola e zootecnica —:

quanti casi di peste suina siano stati accertati nel comprensorio del Vallo di Diano;

se i capi infetti siano stati realmente isolati;

se vi possano essere motivi di infezione anche in altre zone del salernitano confinanti con il Vallo di Diano;

quanto durerà il divieto di trasporto dei suini lungo le arterie delle aree interessate all'infezione;

se sia possibile prevedere un contributo statale a favore delle aziende colpite.
(4-08038)

RISPOSTA. — Gli avvenimenti richiamati nell'interrogazione parlamentare in esame sono susseguiti all'individuazione, in data 21 febbraio 1997, di un focolaio di peste suina classica nel Comune di Magione (Perugia), in un allevamento costituito da 1600 animali da ingrasso, introdotti dall'Olanda il 31 gennaio ed il 7 febbraio 1997.

Dal momento che tali capi suini erano stati trasportati in Italia insieme ad altri 600 esemplari, acquistati dallo stesso fornitore olandese ed introdotti in un'azienda suinicola ubicata nel Comune di Teggiano (Salerno), veniva prontamente esperita dai competenti servizi veterinari della locale A.S.L. Salerno/3 un'indagine epidemiologica anche su tali ultimi capi, che confermava la sussistenza di casi di peste suina classica.

In entrambi i casi tutti gli animali presenti in allevamento sono stati abbattuti e

distrutti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363.

Dei due episodi sono stati prontamente informati gli Istituti Zooprofilattici e le Autorità Sanitarie Regionali, al fine di garantire la completa e costante vigilanza ed il più rigoroso controllo, in tutto il territorio nazionale, di allevamenti, fiere, mercati, stalle di sosta, trasporti animali recettivi (segnatamente alle disinfezioni degli automezzi adibiti al trasporto), nonché per assicurare la puntuale applicazione della visita veterinaria prescritta dalla O.M. 27 aprile 1983.

Inoltre, sempre ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996, sono stati informati la Commissione Europea e l'Ufficio internazionale delle Epi-zozie (O.I.E.) di Parigi.

In base ai dati in possesso di questo Ministero è possibile escludere che l'infezione si sia diffusa in altri allevamenti, nè sono stati a tutt'oggi segnalati ulteriori focolai o casi sospetti di peste suina classica oltre ai due episodi ricordati.

Peraltro, nelle due Regioni interessate (Umbria e Campania) gli ultimi focolai accertati risalgono, rispettivamente, al 1984 ed al 1993.

Più in generale, in ordine alla situazione zoonosanitaria sulla peste suina nel territorio nazionale si precisa che anche nel 1996 è stato attuato un piano di monitoraggio sierologico nei confronti della stessa malattia, finalizzato a verificare la presenza e la diffusione del virus pestoso, in particolar modo degli stipiti virali a bassa virulenza, negli allevamenti da riproduzione, nonché al controllo dello stato anticorpale anche dei suini da ingrasso.

Il risultato dell'azione è stato ritenuto favorevole nel senso che le sieropositività riscontrate erano da attribuirsi a ripetute vaccinazioni praticate nelle scrofe negli anni passati.

Va sottolineato che gli organi sanitari competenti, nel fronteggiare l'emergenza in atto, hanno minuziosamente osservato la rigorosa e complessa normativa vigente in materia.

Infatti, già in base al Decreto del Ministro della Sanità del 18 ottobre 1991, n. 427, recante il « Regolamento per la pro-

filassi della peste suina classica », erano indicate le misure e le procedure da adottare in caso di malattia od anche di solo sospetto (isolamento e sequestro dell'allevamento interessato; abbattimento e distruzione dei capi infetti; indagini epizootologiche; emanazione di ordinanze di zona infetta, informazione alle autorità sanitarie nazionali ed europee).

Tale normativa è stata poi integrata e rafforzata dal recente decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363 (« Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 91/685/C.E.E. del Consiglio dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/C.E.E. che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica »).

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996 individua (articolo 5, comma 1), la « zona di protezione », per un raggio di almeno 3 chilometri dal focolaio e la « zona di sorveglianza », per un raggio di almeno 10 chilometri, dettando in entrambi i casi precipue restrizioni.

Così, proprio sul rilevato disagio causato nell'area interessata dai limiti alla circolazione, si rammenta che la normativa in esame dispone, nella « zona di protezione », il divieto di circolazione e di trasporto dei suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione del trasporto su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate, operazioni di scarico o soste: il Ministero della Sanità, tuttavia, può chiedere alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto nel caso di suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti ad un macello situato in detta zona.

Nella zona di sorveglianza, è stabilito il divieto di circolazione e di trasporto sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende, salvo autorizzazione dell'autorità competente: tale divieto non si applica per il transito di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano previste operazioni di scarico o soste.

La durata dell'applicazione di tali misure è disciplinata, per la zona di protezione, dall'articolo 5, commi 5 e 6, e, per la zona

di sorveglianza, dall'articolo 6 commi 2 e 3 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 363/1996.

In base alla normativa ora indicata, l'applicazione delle misure è mantenuta nella zona di protezione almeno fino al momento in cui siano state completate le prescritte attività di pulizia e di disinfezione e, trascorsi trenta giorni dal loro completamento, i suini presenti in tutte le aziende della zona siano stati sottoposti ad un esame clinico che permetta di escludere la presenza della peste suina classica ed ad esame sierologico effettuato con esito negativo per anticorpi del virus della stessa malattia.

Analogamente, nella zona di sorveglianza l'applicazione delle misure permane almeno fino al completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione e finché, trascorsi quindici giorni dall'espletamento di tali operazioni, tutti i suini non vengano sottoposti agli esami clinici e sierologici.

Norme altrettanto rigorose presiedono al ripopolamento degli allevamenti in cui si è manifestata la malattia, mentre particolare rilievo è riservato alle comunicazioni da inoltrare alla Commissione Europea, che, dal canto suo, può incaricare esperti veterinari di effettuare controlli sul posto.

Per quanto riguarda i danni di natura economica arrecati dall'insorgenza della malattia, malgrado la completa innocuità per l'uomo delle carni di animali affetti da peste suina, è opportuno precisare che i Paesi della CE non hanno disposto alcuna restrizione per i prodotti italiani di salumeria, mentre le Regioni interessate stanno provvedendo all'erogazione delle indennità per i capi abbattuti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.

Il Sottosegretario di Stato alla sanità: Bruno Viserta Costantini.

CARDIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in provincia di Salerno si è costituito un sodalizio denominato Aspro (Associa-

zione salernitana protestati), il quale annovera tra i suoi iscritti circa cinquecento soci;

a detta dei membri dell'associazione, le banche e le finanziarie che operano sul territorio negano qualsiasi aiuto economico ai protestati, andando oltre i tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia, impedendo l'accesso ad ogni forma di prestito, anche in ragione di attività produttive;

l'Aspro ha di recente comunicato all'interrogante che, allo stato, gli istituti di credito locali non ottemperano alle leggi sull'assegno bancario e sulle cambiali, in particolare sottraendosi alle norme contenute nella legge n. 108 del 1996;

le banche, basandosi su un'arbitraria interpretazione delle disposizioni sul tempo reale di incasso, non concederebbero respiro alcuno a chi ha il diritto di pagare a sette o quattordici giorni, secondo la piazza, avviando al protesto aziende e privati, tramite notai puntualmente interessati ad incassare compensi molto elevati, ben superiori alle vigenti tariffe;

l'associazione inoltrerà denuncia agli organi giurisdizionali competenti;

il sodalizio salernitano ha contatti con associazioni europee ed americane, allo scopo di creare una « Banca dell'Emarginato », cui possano accedere tutti coloro che, pur possedendo garanzie, vengono allo stato trascurati;

l'ex Cassa rurale ed artigiana di Salerno, oggi banca di credito cooperativo, ha creato un conto corrente all'Aspro sul quale possono transitare ordini di pagamento degli associati;

la Banca cooperativa di S. Rufo si è interessata per le persone residenti nell'ambito di competenza territoriale;

risulta all'interrogante che i protestati hanno rivolto numerosi appelli al Papa, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sottosegretario per il tesoro, per far sentire le loro ragioni di esseri umani;

il gruppo dell'Aspro annuncia anche un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo;

la mancata concessione di aiuti economici a persone in difficoltà potrebbe alimentare la piaga dell'usura —:

se intenda intervenire al fine di assumere informazioni dalle banche per verificare quanto denunciato dall'associazione salernitana protestati. (4-10541)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'accesso al credito dei soggetti protestati da parte degli Istituti di credito che operano sul territorio salernitano.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1.9.93, n. 385). In linea con tali disposizioni le valutazioni del merito creditizio della clientela sono rimesse all'autonomia decisionale dei competenti organi aziendali delle banche.

Per quanto riguarda le presunte «connessioni tra le persone protestate e la diffusione dell'usura» si fa presente che la Banca d'Italia, attesa la recrudescenza del citato fenomeno registratasi negli ultimi tempi, non ha mancato di sollecitare il sistema bancario a prestare un'attiva collaborazione nella lotta a tale fattispecie criminosa, indicando specifiche misure operative da adottare.

Con riferimento, poi, alle conseguenze negative sull'accesso al credito derivanti dall'iscrizione nel registro dei protesti, si precisa che la Banca d'Italia, considerati i poteri attribuiti dalla legge, non dispone di margini di intervento sulla questione.

Infatti, nell'ottica della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati, le istruzioni di vigilanza impartite dalla Banca

d'Italia in tema di istruttoria delle pratiche di fido prevedono che le banche, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, acquisiscano ogni elemento di informazione e di valutazione ritenuto utile e assumano tutte le iniziative atte a rendere il livello di approfondimento dell'istruttoria dei fidi adeguato all'entità e al grado di rischio dei finanziamenti da concedere.

In tale contesto, il ricorso al « Bollettino dei protesti » risulta uno strumento di valutazione dell'affidabilità del cliente di piccole dimensioni (famiglie e piccole imprese) che non comporta costi particolarmente elevati.

Si precisa inoltre che l'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 ha introdotto la figura della riabilitazione dei protestati resa nota mediante la pubblicazione sul « Bollettino dei protesti ».

Per avanzare al presidente del Tribunale l'istanza di riabilitazione è necessario che sia trascorso un anno dalla levata del protesto, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione e l'assenza di ulteriori protesti nel periodo intermedio.

Va, tuttavia, precisato che la formulazione del citato articolo 17 pone problemi applicativi, in quanto, la disposizione, nell'assicurare pubblicità alla riabilitazione tramite la pubblicazione del relativo decreto nel « Bollettino dei protesti » manca di precisare l'incidenza del decreto sulle evidenze del « registro informatico dei protesti », introdotto dalla legge n. 480 del 1995.

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Roberto Pinza.

CARDIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel piano di ristrutturazione e razionalizzazione dell'utenza scolastica provinciale, il provveditore agli studi di Salerno ha previsto, per il prossimo anno scolastico 1998-1999, accorpamenti di plessi relativi alla fascia di istruzione dell'obbligo;

tale provvedimento comporterebbe la soppressione di oltre il venti per cento delle scuole medie;

a giudizio di numerosi addetti ai lavori, l'accorpamento annunciato potrebbe creare difficoltà amministrative alle presidenze;

il piano nazionale prevede, invece, la soppressione del tre per cento delle scuole medie nel triennio 1998-2000;

se intenda avviare un'indagine atta a verificare se i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione scolastica in provincia di Salerno siano conformi agli ordinamenti vigenti;

se, qualora venisse appurato un vistoso superamento dei limiti previsti dal piano nazionale, non ritenga di sottoporre le risultanze dell'indagine alla magistratura, che possa verificare l'esistenza di responsabilità penali in ordine al reato di abuso d'ufficio. (4-16084)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che al momento il Provveditore agli Studi di Salerno ha elaborato soltanto una ipotesi di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998/99 che al momento è in fase istruttoria e pertanto suscettibile di ulteriori modifiche.

Nell'ipotesi di piano suddetta è stata comunque proposta solo la soppressione di presidenze di scuola media a fronte della costituzione di istituti comprensivi.

Pertanto le scuole medie in questione, ancorché prive di autonomia, continueranno regolarmente a funzionare nelle sedi ove sono ubicate.

Riguardo all'accorpamento di plessi si fa presente che tale operazione non rientra nel piano generale di razionalizzazione, ma rappresenta una fase inerente alla definizione degli organici che non è stata ancora avviata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CASINI e BUTTIGLIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il provveditore agli studi di Genova ha assunto l'iniziativa di aderire ad un appello a favore del candidato sindaco dell'Ulivo;

questo fatto rappresenta una gravissima caduta di stile e un'interferenza inammissibile in una libera competizione —:

se si ritenga che questa pubblica presa di posizione sia compatibile con il ruolo di funzionario dello Stato ed in particolare con la sua permanenza alla guida del provveditorato agli studi della città in cui svolge la campagna elettorale;

quali chiare ed urgenti iniziative voglia assumere per tutelare la scuola pubblica ed evitare che diventi un terreno di scontro improprio tra le forze politiche.

(4-13746)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue in merito alla nota sottoscritta a titolo strettamente personale dal Provveditore agli Studi di Genova, Prof. Gaetano Cuozzo, a sostegno della candidatura a Sindaco di Genova del prof. Giuseppe Pericu, docente di diritto amministrativo tra i più prestigiosi nel nostro Paese, nonché valente avvocato.

Non si evidenzia alcuna commistione tra l'attestazione di stima espressa dal prof. Cuozzo e le sue funzioni di Provveditore agli studi avendo il medesimo inteso esercitare il diritto di libera espressione del proprio pensiero garantito dalla Costituzione a tutti i cittadini.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CENTO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

gli abitanti del Monte Casate, località Stracciaccappa, e l'associazione « Verdi am-

biente e società » hanno denunciato l'inizio dei lavori di costruzione dell'elettrodotto Enel che attraverserà l'alveo del lago di Stracciacappa con cinque tralicci di altezza variabile tra i quindici e i venti metri;

questa area era stata inserita nel decreto del 14 gennaio 1997, relativo alla « Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle del Baccano e dell'alveo del lago di Stracciacappa nel comune di Campagnano di Roma »;

numerosi studi hanno accertato la possibilità dei gravi rischi biologici che i campi elettromagnetici possono provocare sugli esseri viventi —:

se siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come descritti;

quali iniziative intendano adottare, ognuno per le proprie competenze e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, per salvaguardare la salute dei cittadini e per evitare che venga distrutto uno dei luoghi più belli e suggestivi della regione Lazio.

(4-11264)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si fa preliminarmente presente che sono ormai di dominio pubblico i risultati dei numerosi studi ed indagini epidemiologiche condotti da più parti sui presunti effetti dei campi elettromagnetici e magnetici sulla salute umana. I più recenti, dal 1993 ad oggi, elaborati con l'ausilio dell'Istituto Superiore di Sanità, non evidenziano una relazione accertata tra il risiedere vicino alle linee elettriche e l'insorgenza di effetti (in particolare neoplasie leucemie infantili), purché siano rispettati i limiti di attenzione già di dominio internazionale in campo protezionistico (Direttive emanate nel 1990 dall'International Non-ionizing Radiation Committee of the International Radiatrition Protection Association « IRPA INIRIC ») e recepiti nella normativa nazionale con l'emanazione del DPCM 23.4.1992.

Si premette altresì che in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti dell'ENEL S.p.A. questa Am-

ministrazione non ha alcuna competenza in quanto, ai sensi della normativa vigente, sono le Regioni a rilasciare le autorizzazioni per le opere sino alla tensione di 150 kV ed il Ministero dei lavori pubblici nel caso di elettrodotti da esercire a valori di tensione superiori.

L'elettrodotto ad alta tensione (150 kV) oggetto dell'interrogazione denominato « Cesano-Settevene-Civitacastellana » ed attualmente completato per la sola prima tratta, fa parte del programma, presentato alla Regione Lazio fin dal 1991, comprendente alcuni progetti di impianti elettrici per il potenziamento della rete ENEL in vari comuni della Regione stessa.

Il tracciato e le caratteristiche del nuovo elettrodotto, elaborate sin dal 1990, sono stati individuati con il preciso intento di minimizzare l'impatto dell'opera con il territorio circostante utilizzando anche i preesistenti percorsi di elettrodotti obsoleti, che pertanto saranno smantellati, ed adottando soluzioni costruttive compatte.

Già in data 21 aprile 1992 la Regione Lazio, a seguito della Conferenza dei Servizi nel corso della quale erano state raccolte autorizzazioni ed osservazioni di tutti gli Enti interessati, ha rilasciato il decreto provvisorio di autorizzazione alla realizzazione dell'elettrodotto.

A seguito dell'inizio dei lavori, in concomitanza con l'asservimento dei fondi interessati dal tracciato, alcuni dei Comuni interessati richiedevano un riesame del percorso dell'elettrodotto.

In considerazione dell'importanza dell'opera l'Assessore ai lavori pubblici della Regione Lazio ha convocato una nuova Conferenza dei Servizi che si è articolata in numerosi incontri nel corso dei quali sono state discusse le varianti al progetto iniziale richieste, come sopra riferito, da parte di alcuni Comuni. Tra questi anche il Comune di Civitacastellana e quello di Campagnano che, in particolare, ha presentato una variante riguardante l'area della Valle del Baccano. Detta Conferenza si è conclusa con l'approvazione di un diverso tracciato ed il rilascio, da parte della Regione Lazio, della

definitiva autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera (Decreto n. 7264 del 17/10/1996).

In data 28 febbraio 1997 il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha rilasciato all'ENEL l'autorizzazione (n. 464) ad occupare in via d'urgenza le aree interessate dall'elettrodotto nei comuni di Roma, Campagnano, Nepi e Civitacastellana, fra le quali è inclusa anche la località sopramenzionata. Tale autorizzazione è stata utilizzata dall'ENEL per l'occupazione delle sole aree per le quali non è stato raggiunto l'accordo bonario di servitù; i proprietari di queste aree, situate nel Comune di Campagnano, hanno presentato ricorso al TAR per l'annullamento degli atti di autorizzazione. Nelle discussioni dei ricorsi sono stati esaminati sia i problemi specifici dei singoli proprietari (tutela della salute, pregiudizio a progetti di edificazione, ecc.), sia quello più generale della tutela dell'ambiente circostante, di notevole pregio paesaggistico; tutti i ricorsi sono stati respinti e, quindi, riconfermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

In merito al Decreto 14/1/1997, con il quale il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha dichiarato di notevole interesse pubblico l'area denominata Valle del Baccano ed ha riperimetrato l'area del lago di Stracciacappa — il cui alveo era già stato dichiarato di rilevante interesse naturalistico con decreto ministeriale 26 maggio 1985 ed inserito nel Piano Territoriale Paesistico n. 4 della Regione Lazio, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2271 del 28 aprile 1987 — si fa presente che esso è stato pubblicato nella G.U. n. 78 del 28 marzo 1997, cioè alcuni mesi dopo che l'elettrodotto era stato definitivamente approvato ed anche dopo l'ottenimento da parte dell'ENEL del suddetto Decreto di occupazione d'urgenza dei suoli. Peraltro l'ENEL non ha avuto la necessità di utilizzare tale atto per i terreni dell'alveo del lago di Stracciacappa, in quanto era già stata concordata la servitù bonaria con i proprietari interessati (in data 17 e 19 dicembre 1996).

Sulla questione è comunque intervenuto il Ministero per i beni culturali ed ambien-

tali che, in data 12 agosto 1997, ha emanato un decreto di sospensione dei lavori in corso da parte dell'ENEL nella località di Stracciacappa, finalizzati alla realizzazione dell'elettrodotto sopraccitato, con la motivazione che i lavori stessi sono privi dell'autorizzazione ex articolo 7 della legge 1497/1939 e comunque modificativi ed alterativi delle caratteristiche della località stessa.

Al riguardo il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha successivamente riconsiderato il proprio avviso constatando tra l'altro che l'autorizzazione sopra richiamata è stata rilasciata in data 8 agosto 1994 dalla Regione Lazio, competente ai sensi dell'articolo 82 del dpr n. 616 del 24 luglio 1977, e trasmessa in pari data al Ministero dei beni culturali ed ambientali — Soprintendenza per i B.B.M., che non si è avvalso della facoltà di annullamento della stessa nei termini previsti dall'articolo 1 della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 e che comunque l'ENEL si attiverà per predisporre un tracciato definitivo che possa contemperare la presenza dell'elettrodotto rispetto alle caratteristiche dei luoghi interessati.

Si fa presente infine che per le caratteristiche dell'opera, che prevede una tensione di esercizio pari a 150 kV, l'elettrodotto in questione non è da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale mentre per quanto concerne eventuali azioni da adottare, ovviamente non potranno che essere assunte delle Amministrazioni competenti in materia.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

CENTO. — Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi gli studenti del liceo classico Mamiani avevano occupato la sede della scuola per difendere la scuola pubblica;

il 1° dicembre 1997 mentre era in corso la proiezione di un filmato, la polizia, su richiesta del tribunale dei mino-

renni e su sollecitazione del preside della scuola, ha perquisito e sgombrato la scuola portando in commissariato all'incirca 90 ragazzi per l'identificazione;

l'intervento della polizia è stato considerato, dalle persone presenti, eccessivo e spropositato con uso di cani e reparti antisommossa;

le risposte alle richieste dei giovani che protestano affinché la scuola continui ad essere pubblica non possono essere di tipo repressivo ma di ordine politico e deve farsene carico il Governo —:

se siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come riportati;

se la perquisizione effettuata nei locali del liceo e nei confronti degli occupanti sia stato un atto necessario per ristabilire l'ordine nell'istituto;

quali iniziative intendano intraprendere, ciascuno per le proprie competenze, affinché non abbiano a ripetersi gli interventi repressivi delle forze dell'ordine nei confronti degli studenti e sia garantito il libero diritto degli studenti delle scuole ad organizzare forme di protesta e mobilitazione in difesa delle proprie rivendicazioni. (4-14235)

RISPOSTA. — La questione alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata oggetto di audizione in commissione cultura da parte del titolare di questo Dicastero in data 9.12.1997.

Sulla medesima questione il Sottosegretario di Stato Carla Rocchi ha riferito in data 29.4.1998 in aula in sede di risposta ad analogo interrogazione presentata anche dalla S.V. Onorevole.

Si ritiene pertanto di dover far rinvio a quanto riferito in quelle sedi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 241 sulla trasparenza prevede chiare risposte in merito all'operato della pubblica amministrazione a chi lo richieda;

la circolare ministeriale n. 280 del 24 aprile 1997 all'articolo 9 prevede, nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, in caso di concorrenza di più docenti, di tener conto dei punteggi spettanti sulla base di allegate tabelle di valutazione;

la contrattazione decentrata, a firma delle organizzazioni sindacali e del provveditore agli studi di Napoli attualmente in carica, dottor Cinà, del 28 luglio 1997 prevede la compilazione della graduatoria d'istituto tra i docenti interessati a ricoprire uno stesso incarico ai sensi dell'articolo 8 comma I punto c) del contratto nazionale;

il decreto ministeriale n. 600 del 23 settembre 1996 stabilisce che vengano raccordati gli interventi di prevenzione anche per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica (Circ. n. 25 — protocollo n. 2966 — del 23 dicembre 1996 provveditorato agli studi di Napoli);

un docente ha tempestivamente fatto presente alla pubblica amministrazione le irregolarità che hanno caratterizzato alcune sedute degli organi collegiali del 40° circolo didattico di Napoli, richiedendo l'immediato intervento del provveditore dottor Cinà;

il provveditore agli studi di Napoli, ignorando anche le richieste di un sindacato che rivendicava il rispetto dell'accordo siglato in data 28 luglio 1997, ha comunque emanato un decreto di utilizzazione il 9 settembre 1997 con prot. n. 41028, ai danni del docente che legittimamente aveva avanzato formale opposizione;

in data 17 ottobre 1997, il provveditorato agli studi di Napoli, via fax, faceva pervenire al docente ricorrente risposte

evasive fondate esclusivamente su una « relazione » rilasciata dal capo d'istituto del 40° circolo di Napoli, ignorando che lo stesso non informava il collegio dei docenti del 4 giugno 1997 delle richieste avanzate da un docente impossibilitato a partecipare a quella seduta perché impegnato in un corso di formazione Irrsae danneggiandolo nei suoi interessi legittimi;

L'amministrazione ritiene di giustificare l'operato del direttore didattico e del collegio docenti, poiché hanno seguito le disposizioni contenute nella circolare provveditoriale 98/97, del 12 giugno 1997, precedenti la data dell'accordo del 28 luglio 1997;

il provveditorato non può ignorare che le disposizioni ministeriali si antepongono a quelle provveditoriali e la circolare ministeriale n. 280 è del 24 aprile 1997;

a seguito della citata circolare ministeriale n. 280, si disponevano nei circoli, compreso il 40°, graduatorie in funzione dell'organico funzionale di circolo;

il docente ricorrente risulta facente parte dello *staff* che ha redatto progetti derivanti dalla direttiva ministeriale n. 600, progetti approvati e finanziati dalla pubblica amministrazione —:

se non intenda mettere in atto iniziative e provvedimenti idonei a ripristinare il rispetto delle norme;

quali iniziative intenda adottare al fine di procedere all'individuazione di eventuali responsabilità amministrative per tutelare gli interessi del docente non utilizzato;

se non intenda attivare una ispezione idonea a individuare rapidamente responsabilità ed omissioni, lassismo nella direzione della scuola, totale assenza di controlli, colpevoli silenzi, mettendo in atto provvedimenti tesi a ripristinare fiducia nelle istituzioni e, in particolare, nella pubblica amministrazione. (4-13835)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Si ritiene di dover premettere che questo Ministero non condivide il timore di presunte irregolarità amministrative, espresso dalla S. V. Onorevole, in merito ai fatti verificatisi presso il 40° Circolo Didattico di Napoli.

Dagli atti in possesso dell'Ufficio scolastico provinciale l'insegnante Pisano risulta essere la prescelta dal Collegio dei Docenti per la prosecuzione delle attività psicopedagogiche e dall'esame degli atti medesimi non si evince l'eventuale concorrenza di un altro docente che ha presentato, invece, un nuovo e proprio progetto, regolarmente discusso dal competente Collegio dei Docenti nella seduta del 20.6.1997 ma non accolto.

Infatti la normativa vigente in materia di prevenzione della dispersione scolastica (Legge 426/88, il decreto-legge 370/94 convertito dalla legge 496/94 e la relativa Circolare applicativa n. 257/94) privilegia la continuità dell'opera del docente conduttore del progetto, quando lo stesso si sia dimostrato valido e meritevole di proseguire con il medesimo conduttore.

Si conferma, inoltre, l'autonoma competenza del Collegio dei docenti nella scelta dei progetti e dei relativi conduttori ed appare infondata la pretesa di imporre al predetto Collegio la scelta di sostituire un progetto dimostratosi efficace con un altro ancora da sperimentare.

Il Provveditore agli Studi di Napoli ha preso atto di quanto segnalato nel ricorso presentato dal docente cui fa cenno la S.V. Onorevole ed ha anche richiesto al Direttore Didattico una relazione in proposito e, dall'esame della quale, è emersa l'infondatezza del ricorso medesimo.

La legge 241/90 sulla trasparenza è stata rispettata in quanto il docente ricorrente ha avuto accesso alla documentazione di cui necessitava sia personalmente, che attraverso il suo rappresentante sindacale.

Si ritiene di dover comunque chiarire che in alcun modo, nell'intera vicenda, è

stata messa in discussione la professionalità e la capacità dell'insegnante suddetto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CONTENTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

una studentessa di Porcia (Pordenone), la signorina Anna Pagura, ebbe ad iscriversi al corso di laurea in storia della facoltà di lettere e filosofia presso l'università degli studi di Venezia nel settembre del 1994;

da allora, l'interessata provvedeva ad affrontare gli esami previsti dal piano di studi, riuscendo a superarli tutti entro il giugno del 1997;

la studentessa in questione, quindi, presentava domanda per essere ammessa all'esame di laurea e contestualmente versava gli importi relativi alla prescritta tassa;

con sorpresa, però, l'interessata si vedeva inibita la possibilità di sostenere l'esame e ciò in quanto, risultando iscritta soltanto al terzo anno del corso di laurea, l'ordinamento didattico universitario non l'avrebbe consentito;

in particolare, secondo l'interpretazione prevalente, l'esame di laurea, nel caso ricordato, non potrebbe essere sostenuto dalla studentessa se non al trascorrere del quarto anno del corso di laurea —

quali disposizioni normative disciplinino il caso in questione;

se ritenga, comunque, conforme a diritto l'interpretazione fatta propria dall'ateneo di Venezia;

se non giudichi, diversamente, eccessivamente restrittiva tale interpretazione, soprattutto in relazione all'opportunità di favorire gli studenti più capaci;

se condivida, in assenza di alternative, l'opportunità di un'iniziativa legislativa volta a consentire agli studenti universitari

di poter sostenere l'esame di laurea anche in anticipo rispetto alla durata del corso di laurea e, comunque, quanto meno già all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno del corso medesimo;

quali iniziative intenda assumere nel caso in esame. (4-11930)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.*

L'Università di Venezia ha evidentemente applicato, nel caso della studentessa in questione l'articolo 41 del Regolamento studenti del 4 giugno 1938, n. 1269, il quale recita tra l'altro, che « per essere ammesso agli esami di laurea o diploma, lo studente deve comprovare di aver frequentato il rispettivo corso di studi per il numero di anni prescritto ... ».

L'ordinamento didattico del corso di laurea in storia di cui alla tabella XXXIII bis del DM 18.3.96 (G.U. 27/4/96 n. 9) stabilisce che lo studente per essere ammesso all'esame di laurea, deve aver superato tutte le prove d'esame incluse nel piano di Studi distribuite, secondo la struttura del Consiglio didattico, nei quattro anni del corso.

Questa la vigente normativa che non può tuttavia non considerarsi ormai alquanto inattuale.

L'università degli Studi di Venezia pertanto, in attuazione della soprariferita normativa, non solo si è trovata nell'impossibilità di accogliere la domanda di ammissione all'esame di laurea della studentessa Anna Pagura, ma ha ritenuto altresì di dover annullare tre esami per difetto di iscrizione, proprio perché sostenuti in violazione delle disposizioni citate.

Se è pur vero che l'Università non poteva non derogare a norme, sia pure ritenute dalla stessa Università e dall'opinione comune ormai superate ed anacronistiche, essa poteva però utilizzare gli strumenti offerti dalle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 341/90 — che esplicitamente ha demandato agli atenei il potere e la responsabilità di definire « l'ordinamento degli studi » e alle strutture didattiche di determinare « l'articolazione dei corsi ..., i

piani di studio ... , i modelli didattici, la tipologia delle forme didattiche » e quant'altro — emanando un proprio « regolamento didattico di Ateneo » con il quale si sarebbe potuto ampiamente superare la suddetta normativa.

Ma le università — non solo quella di Venezia — non hanno mai dato attuazione all'autonomia didattica mediante l'emana-zione dei suddetti regolamenti didattici.

La legge 15 maggio 1997, n. 127, ha voluto ed ha inteso colmare tale carenza, riconoscendo, all'articolo 17, comma 95, un'ampia autonomia didattica agli Atenei. I relativi decreti attuativi sono in corso di emanazione.

Ciò non toglie che le università non possano, nel frattempo, in applicazione del citato articolo 11 della legge 341/90 e, quindi, nell'ambito del regolamento didattico di Ateneo, dare positiva soluzione a problemi del tipo di quello rappresentato dall'Onorevole interrogante.

Quanto al caso in esame, sarà cura dello scrivente segnalare all'Università di Venezia l'opportunità di un sollecito varo del regolamento didattico ed eventualmente, alla luce dei mutati indirizzi normativi, di riesaminare il caso della studentessa Anna Pagura.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

COSTA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il giovane Emanuele Preve, nato a Mondovì (Cuneo) il 19 dicembre 1975, residente in Villanova Mondovì (Cuneo), via Roccaforte 23, arruolato alle armi il giorno 19 agosto 1997, ha chiesto di prestare servizio nel comune (alluvionato) di Roccaforte Mondovì (Cuneo), ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 646 del 1994, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni;

lo stesso, a distanza di quattro mesi, e nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora ottenuto il riconoscimento del suo diritto —

se non ritenga di assumere tutti i provvedimenti necessari ed indifferibili, nel rispetto della legge, promuovendo anche l'accertamento di eventuali responsabilità penali. (4-14439)

RISPOSTA. — *La responsabilità dell'organizzazione dell'impiego presso gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali dei militari di leva residenti nei Comuni alluvionati ai sensi della legge 21.1.96 n. 22, è stata devoluta dallo Stato Maggiore Esercito ai Comandi di Regione militare, i quali definiscono, d'intesa con i Prefetti competenti per territorio, il fabbisogno quantitativo e qualitativo per ciascun Ufficio Tecnico.*

Stabilito detto fabbisogno i Comandi di Regione militare accolgono o respingono le domande pervenute in base ai requisiti posseduti dagli interessati e alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni stesse.

Si evidenzia che al fine di accelerare tali operazioni è stato disposto che gli arruolati residenti nei comuni alluvionati che presentino, prima dell'avviamento alle armi, domanda di assegnazione di sede od impiego presso i succitati Uffici siano assegnati ad un Ente militare il più vicino possibile al Comune di residenza.

Per quanto attiene il militare Preve Emanuele si fa presente che anche in mancanza di domanda prima dell'avviamento alle armi il giovane è stato assegnato il 19.8.1997 al Battaglione « Mondovì » di Cuneo.

La sua domanda presentata il 27.8.1997 intesa ad ottenere l'impiego presso l'Ufficio Tecnico ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive modificazioni, è stata esaminata in data 22 settembre 1997 dalla competente Direzione che in pari data, con nota n. 75444, ha provveduto a porre il militare a disposizione del Comando Regione militare Nord-Ovest, ancorchè lo stesso fosse già in servizio in una sede da lui indicata tra le sedi desiderate (2° Rgt. Alpini di Cuneo).

Il predetto Comando dopo aver definito con il Prefetto competente il fabbisogno quantitativo e qualitativo degli Enti terri-

toriali ha disposto, in data 12 gennaio 1998, l'impiego del militare PREVE Emanuele presso l'Ufficio tecnico del Comune di Villanova Mondovì (Cuneo).

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il torrente Cervo, in località Buronzo (Vercelli) e zone limitrofe, si offre all'attenzione dei cittadini come torrente inaccettabilmente inquinato;

in particolare, il torrente Cervo, nelle dette località, presenta acque di colore « indaco »;

risalendo il corso del torrente, è evidentemente abbastanza agevole risalire alla causa del gravissimo inquinamento, che ha generato, nella località, la morte di volatili che si avvicinano al torrente e che entrano in contatto con le acque;

sono sempre più vivaci le proteste degli abitanti dei comuni che sono attraversati, nel loro territorio, dal corso del torrente Cervo —:

se non ritenga di dover attivare con urgenza i controlli e le ispezioni del caso per risalire alla causa del lamentato inquinamento e perché siano individuati e perseguiti i responsabili. (4-13865)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione indicata in oggetto viene richiamata all'attenzione del Ministero dell'Ambiente lo stato di inquinamento del fiume Cervo nel comune di Buronzo (Vercelli). In merito si riferisce quanto segue.

La Prefettura di Vercelli, sulla base delle indagini effettuate dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Piemonte, ha fatto presente che i risultati delle analisi dirette a verificare l'indice di inquinamento del Torrente Cervo, effettuate bimestralmente nel periodo 1991-1997, evidenziano che la qualità delle acque non risulta particolarmente compromessa.

Il Sindaco del Comune di Buronzo ha interessato per ulteriori accertamenti la competente Agenzia Arpa, che già provvede ad effettuare periodici prelievi lungo il corso del torrente da Sagliano Missa a Quinto Vercellese.

Pur riscontrando la presenza di erbicidi durante i mesi di utilizzo in agricoltura, è stato riscontrato un miglioramento della qualità dell'acqua a seguito della diminuzione delle sostanze organiche espresse come COD e BOD che evidenziano la mancanza di immissioni significative di reflui inquinanti. Le acque del torrente in questione risultano inoltre, avere un indice di buon grado di autodepurazione, essendo la percentuale di ossigeno presente nell'acqua alquanto elevata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il protocollo di Montreal sulle sostanze che deteriorano la fascia di ozono, adottato nel settembre del 1987 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1989, fu sottoscritto immediatamente da altri trenta paesi, che da soli rappresentavano più del 75 per cento della produzione mondiale di CFC;

detto protocollo definisce gli impegni che i sottoscrittori debbano osservare per contenere ed anzi diminuire la produzione ed il consumo delle sostanze sottoposte a controllo;

successivamente all'entrata in vigore vennero apportati i cosiddetti « emendamenti » al protocollo di Montreal, nel 1990 a Londra, del 1992 a Copenaghen, nel 1995 a Vienna e infine nel 1997 ancora a Montreal;

in ciascuno degli emendamenti sono stati introdotti tempi precisi per le riduzioni delle sostanze nocive;

peraltro l'efficacia dell'accordo non può che dipendere dal rispetto contemporaneo degli impegni da parte di tutti i paesi

aderenti all'accordo, ma soprattutto dalla capacità dei paesi industrializzati di convincere i paesi in via di sviluppo a programmare la propria economia tenendo conto delle necessità di non produrre le sostanze che certamente sappiamo essere deterioranti la fascia di ozono —:

attraverso quali strumenti l'Italia attui i controlli rigorosi sulla produzione delle sostanze dannose;

attraverso quali strumenti l'Italia controlli che tutti i paesi aderenti al protocollo di Montreal rispettino scrupolosamente gli impegni;

attraverso quali iniziative i paesi aderenti al protocollo di Montreal controllino i paesi in via di sviluppo e cooperino per favorire uno sviluppo delle loro economie che rispetti i principi e gli impegni contenuti nel citato protocollo e nei successivi emendamenti;

quali paesi siano già eventualmente incorsi nelle sanzioni previste dall'articolo 8 del protocollo di Montreal;

quale concreta applicazione abbia sino ad oggi trovato la parte del protocollo (articoli 9 e 10) che impegna le nazioni a rendere effettiva l'assistenza tecnica e costante lo scambio di informazioni sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti che possono ridurre al minimo le emissioni delle sostanze controllate. (4-14512)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, che fa riferimento al Protocollo di Montreal per la tutela della fascia dell'ozono, si riferisce quanto segue.

I controlli della produzione italiana dell'unica azienda che produce CFC (Ausimont) sono effettuati ai sensi della legge 545 del 28.12.93 dall'ANPA.

I dati sulla produzione sono inviati dall'AUSIMONT annualmente alla Commissione Europea ed al Ministero dell'Ambiente, certificati da un Ente di certificazione indipendente al KPMG.

La stessa procedura viene accettata per tutti gli altri produttori europei.

Il controllo sul rispetto del Protocollo da parte dei Paesi contraenti è demandato al Segretariato dell'UNEP (United Nation Environmental Programme) e le misure da adottare nei riguardi dei Paesi che sono in condizione di non rispetto sono demandate ad un Comitato i cui membri vengono eletti a rotazione fra i paesi firmatari.

I Paesi in via di sviluppo vengono assistiti per gli interventi necessari alla eliminazione delle sostanze nocive per l'ozono tramite un fondo multilaterale ad hoc istituito nel 1992 a cui l'Italia ha contribuito per il triennio 1991-1993 con 11,6 milioni di dollari, per il triennio 1994-1996 con 22,5 milioni di dollari per il 1997 con 9,55 milioni di dollari.

Nel 1998 l'Italia rappresenterà insieme al Belgio l'Unione Europea nel Consiglio di Amministrazione del Fondo e in tale sede si adopererà per assicurare la spedita e corretta approvazione dei finanziamenti ai Paesi in Via di Sviluppo che ne hanno fatto richiesta applicando il criterio dell'efficacia rispetto ai costi.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

d'IPPOLITO. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 341, ha previsto, per piccole e medie imprese (si fa riferimento ad artigiani, commercianti e industriali), la possibilità di ripianare i debiti aziendali a breve e medio termine;

risultano complessivamente stanziati per l'Italia lire 2.800.000.000.000 di cui lire 8.000.000.000 (pari all'1 per cento del totale italiano) destinati alla Calabria;

la gestione fondi della legge è stata affidata dal ministero del tesoro al Banco San Paolo di Torino;

risulterebbe inadeguata l'azione delle Banche impegnate, posto che — ad esempio — almeno sulla scorta delle notizie pervenute — delle 1.200 pratiche presentate in

Calabria (416 sono di artigiani) solo 32 appaiono a tutt'oggi espletate;

la situazione economica ed occupazionale della Calabria risulta particolarmente grave;

la ripresa economica della regione è strettamente legata non solo alla capacità di incentivare nuove imprese, ma anche attraverso il mantenimento dei livelli occupazionali garantiti proprio dalle piccole e medie imprese già operanti nel territorio —:

se non ritengano assolutamente indispensabile ed urgente rendere operante detta normativa, attivando, presso gli Istituti bancari responsabili per legge, gli opportuni meccanismi di controllo e di sollecitazione all'espletamento delle pratiche che rispondano ai requisiti richiesti;

se non ritengano di dover intervenire, attraverso l'istituzione di apposita commissione, per verificare, più in generale e comunque, la correttezza e la congruità delle procedure richieste nella gestione dei fondi in questione, non solo con riferimento alla Calabria, ma anche all'intero territorio nazionale. (4-16893)

RISPOSTA. — *L'Istituto San Paolo di Torino, a seguito di aggiudicazione da pubblica gara, ha sottoscritto, in data 21 dicembre 1995, una convenzione con il Ministero del tesoro per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 — Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno.*

Le domande di ammissione al predetto fondo, che possono essere presentate da ogni Istituto, vengono quindi verificate dall'Istituto San Paolo, nella sua veste di ente gestore, al quale spetta inoltre l'emissione dei relativi provvedimenti.

Dal 1° marzo 1996, data di avvio dell'attività del fondo, al 28 febbraio 1997 risultavano presentate 2078 domande per 1.485 miliardi: di queste risultavano deliberate 2015 operazioni per 1.417 miliardi.

Nello stesso periodo risultavano inoltrate 224 domande di intervento da parte di imprese operanti in Calabria per un im-

porto di 96 miliardi, con un peso percentuale sul totale pari al 10,8 per cento; successivamente venivano inoltrate ulteriori 28 domande per 10 miliardi.

Presso il fondo è operante un apposito comitato di gestione, nel quale è rappresentata, in via consultiva, anche l'Associazione Bancaria: tale comitato, ad ogni scadenza trimestrale, svolge un'istruttoria sulle domande presentate dai vari istituti e provvede, entro un periodo massimo di 3 mesi, ad approvare la concessione delle agevolazioni (garanzia pubblica e contributo sugli interessi). I tempi necessari al fondo per verificare la presenza dei requisiti di legge non hanno sinora superato i 45 giorni.

La disponibilità complessiva di 750 miliardi consentirà di effettuare, grazie all'applicazione del moltiplicatore approvato dal Ministero del tesoro, le operazioni di consolidamento di passività a breve per 3.100 miliardi, oltre a 400 miliardi per prestiti partecipativi e acquisto di partecipazioni; tutti questi interventi sono destinati a favore di piccole e medie imprese operanti nelle aree ammesse senza alcuna ulteriore ripartizione regionale: non risulta perciò fondato, ai fini di tale provvedimento, il richiamo alla destinazione regionale dei fondi.

In merito all'« inadeguata azione delle banche impegnate », della quale si fa menzione nell'interrogazione si fa presente che l'Istituto San Paolo di Torino dispone in Calabria di scarsa presenza, non superando attualmente il totale di cinque sportelli.

L'istituto, nella sua qualità di ente gestore, ha svolto, sin dall'avvio dell'operatività, d'intesa con l'ABI, una serie di incontri con le banche e con le associazioni di categoria nazionali e locali (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confartigianato, Consorzi Fidi, ecc.), al fine di sensibilizzare gli interessati (banche e imprese) al miglior utilizzo possibile delle opportunità; anche a Cosenza, è stata effettuata una riunione con le banche e le associazioni calabresi e, d'intesa con il Comitato Sud Est, è stato organizzato un seminario a Reggio Calabria il 9 aprile u.s. Inoltre, nel corso di una specifica riunione promossa da Confindustria, sono

stati incontrati i rappresentanti dei consorzi fidi operanti nelle diverse province della Calabria.

Il gestore del fondo, sin dall'inizio dell'attività, ha offerto la massima disponibilità a fornire tutto il supporto e l'assistenza necessaria. D'intesa con l'ABI e con le associazioni di categoria è, infine, in fase di programmazione una nuova serie di incontri sul territorio per effettuare, a poco meno di un anno dall'avvio, una verifica del lavoro svolto, onde ottenere una rivitalizzazione dell'intera operatività.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

LUCIANO DUSSIN e DOZZO. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

da molti anni diversi salumifici sono costretti a lavorare con estrema difficoltà per effetto del regio decreto n. 3298 del 20 dicembre 1928, che impedisce la vendita di carni equine nello stesso esercizio ove vengono posti in vendita gli altri tipi di carne;

se, settant'anni or sono, tali scelte erano dettate da particolari patologie degli equini, al giorno d'oggi tali limiti non sussistono più specialmente se riferiti ai prodotti insaccati; eppure, nonostante il venir meno della causa, l'incertezza continua sovrana a limitare l'attività di numerose imprese che operano in questo settore;

« recentemente », nel 1993 il responsabile del settore veterinario della regione Veneto, dottor G. Dalla Pozza, esprimeva un parere favorevole relativamente alla possibilità di vendita di carni equine fresche, conservate e comunque preparate e confezionate negli stessi spacci destinati alla vendita di carni di altre specie animali;

tale parere fu trasmesso dalla regione Veneto con le osservazioni del settore veterinario il 4 ottobre 1993, prot. 8192 ai responsabili dei settori veterinari delle unità sanitarie locali del Veneto; al Mini-

stro della sanità direzione generale servizi veterinari — Div. VII — ; alla Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, della regione Veneto. Al riguardo si faceva presente che l'Ufficio del settore veterinario veneto condivideva l'opportunità e la validità di tali richieste, tenuto conto che dal 1° gennaio 1993, come disposto dalla direttiva n. 91/497/CEE e dalla legge delega n. 489 del 1992, doveva entrare in vigore il provvedimento nazionale che consentiva la vendita delle carni equine, fresche, conservate e comunque preparate, negli stessi spazi destinati alla vendita di carni di altre specie animali. Si evidenziava come questo avrebbe comportato di fatto una modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con legge 18 marzo 1977, n. 63 e delle tabelle merceologiche II e VIII con soppressione della tabella IV;

il dirigente generale della regione Veneto dottor Gerardo Ciccone richiamò a tal proposito l'attenzione sull'orientamento giurisprudenziale comunitario, recepito anche dalla Corte costituzionale italiana (sentenza n. 170 del 1984), che per garantire la parità di trattamento nell'ambito dei diversi stati membri della comunità riconosce la possibilità di applicare il diritto comunitario con forza prevalente su quello nazionale;

altre opinioni favorevoli erano state espresse precedentemente dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato diffuse con nota del 22 aprile 1989, prot. 1357, tenendo conto anche di un parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 luglio 1988 —:

se intendano attivarsi per risolvere questo ultra-decennale problema di carattere e di natura squisitamente giuridico che sta rendendo la vita impossibile agli operatori del settore;

se ritengano di rilasciare un nulla osta per la libera vendita e la commercializzazione dei salumi equini stagionati e cotti in forma promiscua con i salumi prodotti con carni di altre specie animali. (4-11448)

RISPOSTA. — Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, l'articolo 30 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (-« Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni »), pone il divieto della vendita delle carni equine nello stesso spaccio in cui sono vendute al pubblico le carni appartenenti alle diverse specie animali (bovini, suini, ovini etc.), disponendone la vendita « in spacci a parte ».

Sebbene le preoccupazioni di natura igienico — sanitaria che avevano indotto il legislatore a formulare il divieto relativo alle carni equine — fondate, in particolare, sul timore delle patologie a sfondo gastroenterico tipiche degli equini allora macellati, in gran parte capi anziani ed economicamente sfruttati — appaiono oggi superate dalle attuali condizioni di allevamento e macellazione degli equini, tuttavia tale divieto permane operante nelle successive disposizioni del settore: Legge 4 aprile 1964, n. 171 e Legge 18 marzo 1977, n. 63.

Va rilevato, peraltro, che la vigente normativa in materia di carni fresche (D.LVO 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni), non fa distinzioni tra le carni appartenenti alla specie bovina, suina, ovicaprina ed equina per quanto concerne le condizioni igienico-sanitarie di produzione, lavorazione, deposito e trasporto.

In effetti, attualmente giungono al macello esclusivamente capi equini giovani ed in buono stato di nutrizione e sono a disposizione degli ispettori delle carni, inoltre, adeguati strumenti complementari quali, ad esempio, l'esame batteriologico, che consentono idonei giudizi ispettivi.

Considerato che lo stesso Consiglio Superiore di Sanità, in merito alla possibilità della vendita di carni fresche di altri animali negli spacci di carni equine, fin dalla seduta del 7 luglio 1988 aveva espresso il parere che le carni equine debbano poter essere vendute con tutte le altre carni, questo Ministero ha tentato più volte di ovviare all'attuale divieto, facendosi promotore, senza successo, di disegni di legge di modifica.

Perdurando, quindi, l'attuale « quadro » normativo con il relativo divieto, sebbene non più giustificato, questo Ministero deve

ancor oggi raccomandare che in tutti i punti vendita della grande distribuzione le carni equine siano vendute in scomparti distinti da quelli delle altre carni, in appositi banchi frigoriferi.

Per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dei salumi equini stagionati e/o cotti, in forma promiscua con salumi prodotti con carni di altre specie animali, la relativa disciplina normativa è contenuta nel D.LVO 30 dicembre 1992, n. 537, che non richiede alcun nulla — osta per la libera vendita di tali prodotti in spacci regolarmente autorizzati.

Il Sottosegretario di Stato alla sanità: Bruno Viserta Costantini.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la commissione di censura del dipartimento dello sport e spettacolo aveva dichiarato inadatto alla proiezione pubblica il film dei registi Cipri e Maresco « Totò che visse due volte » per una palese violazione dell'articolo 21 della Costituzione e degli articoli 402 e seguenti del codice penale in quanto offensivo del buon costume con scene blasfeme e sacrileghe intrise di degrado morale, di violenza gratuita, di sessualità perversa e bestiale con sequenze laide e disgustose;

il magistrato Domenico Nardi, presidente della commissione, ha affermato « Non è un film; è il fondo dell'inferno » (*Il Messaggero* 3 marzo 1998);

l'Associazione « Famiglia Domani » il 4 marzo 1998 ha presentato denuncia alla procura della Repubblica di Roma per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio in violazione dell'articolo 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213) e all'articolo 402 del codice penale in relazione alla illegittima concessione di rilevanti contributi dello Stato a un film di nessun contenuto culturale che offende la religione cattolica, il sentimento dei credenti, attacca il sacro e umilia la dignità dell'uomo;

quali provvedimenti abbia assunto per ripristinare il rispetto degli interessi violati e più precisamente:

1) se abbia presentato denuncia alla magistratura contro i dirigenti del ministero e i componenti della commissione responsabili della concessione del contributo al film;

2) se abbia incaricato l'Avvocatura dello Stato di esperire azione civile nei confronti dei suddetti dirigenti e componenti per il risarcimento dei danni arrecati allo Stato con la concessione del contributo;

3) se non ritenga di dover sospendere le concessioni e le erogazioni di tutti i contributi per un riesame dei metodi e dei criteri fino ad ora seguiti nella concessione dei contributi suddetti; per valutare le ragioni per cui i film ammessi al finanziamento abbiano ottenuto scarsissimi incassi nelle sale cinematografiche; per determinare il danno complessivo cagionato allo Stato per contributi a film immeritevoli;

4) se abbia denunciato al procuratore generale presso la Corte dei conti i funzionari pubblici responsabili di tali sprechi. (4-16380)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, relativa al film « Totò che visse due volte ».*

Al riguardo si comunica che pur non potendo fornire notizie particolareggiate essendo in corso una indagine della Procura della Repubblica di Roma, allo stato la B.N.L. — S.C.C.T. non ha proceduto all'erogazione del finanziamento concesso per il film in argomento.

Si comunica inoltre che la Commissione Consultiva per il Cinema, istituita ai sensi della L. 650/96, ha operato una severa selezione rispetto alla precedente Commissione portando la percentuale di approvazione dei progetti dal 74 per cento al 37 per cento.

È necessario altresì sottolineare come, contrariamente a quanto indicato nell'interrogazione, i proventi del film — ai fini del rientro del finanziamento — non riguardano

solo l'incasso in sala, ma anche: 1) la free Tv; 2) la pay TV; 3) l'home video; 4) i contratti di sfruttamento all'estero.

Infine, ai sensi del D.P.C.M. 24 marzo 1994, un consuntivo sullo sfruttamento commerciale e sui rientri può essere fatto dopo 5 anni dalla stipula del contratto di mutuo e, in ogni caso, la B.N.L. — S.C.C.T. — resta titolare dei diritti e dei relativi proventi fino a totale rimborso della quota coperta dalla garanzia e non ammortizzata.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro per i beni culturali e ambientali:
Valter Veltroni.

FRAGALÀ, LO PRESTI, BORROMETI, CARMELO CARRARA, CARUSO, GARRA, GIUDICE, LENTO, LUCCHESI, MANCUSO, MARINO, MISURACA, NANIA, RALLO, STAGNO D'ALCONTRES e TRINGALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il tribunale e l'ufficio di sorveglianza di Palermo dispongono di pochissime stanze, nelle quali i magistrati tengono le udienze monocratiche in locali molto piccoli (uno dei quali di metri 2x3) ed in situazioni di assoluta promiscuità;

l'intero personale giudiziario, inoltre, è costretto a lavorare in spazi ristretti ed occupati da 5 o 6 persone con rispettive postazioni e varie attrezzature di ufficio;

tale condizione, oltre che illegittima, è anche estremamente contraria ad ogni normativa di sicurezza sul lavoro —:

se le occupazioni dei locali del tribunale di Palermo siano state predisposte e deliberate da apposite riunioni e da relative deliberazioni formali di assegnazione da parte della competente Commissione di manutenzione;

se, nelle numerose spartizioni dei succitati locali, si sia tenuta in debito conto l'intera densità demografica dei vari uffici e, specificatamente, di quella del personale giudiziario del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza;

per quali motivi non siano state adottate misure idonee ad eliminare ed a prevenire situazioni pregiudizievoli per la salute del personale citato in premessa, costretto a lavorare in condizioni di esasperato sovraffollamento ed esposto a radiazioni di apparecchiature di lavoro, maggiormente pericolose a causa dell'esiguo spazio di ogni postazione lavorativa;

quali siano i motivi per cui l'ufficio di sorveglianza non abbia locali idonei per consentire a ciascun singolo magistrato di discutere le proprie udienze monocratiche;

se non ritengano opportuno avviare una apposita indagine conoscitiva per aclarare i motivi e le eventuali responsabilità di tale condizione che, ormai da oltre tre anni, esaspera e coinvolge il personale dei suddetti uffici;

quali urgenti iniziative intendano assumere ed opportuni provvedimenti adottare per evitare che la succitata situazione degeneri fino al punto di una conseguenziale paralisi dei servizi degli uffici del tribunale di sorveglianza. (4-16447)

RISPOSTA. — *Il personale ed i magistrati dell'ufficio e del Tribunale di Sorveglianza di Palermo versano da anni in una grave situazione di disagio, da ultimo segnalata dal Presidente del predetto Tribunale di Sorveglianza con nota del 21.3.1998.*

Tale problematica è da tempo all'attenzione della Direzione Generale degli Affari Civili che è anche formalmente intervenuta in merito, ovviamente nei limiti delle proprie competenze, di volta in volta chiedendo al Presidente della Corte d'Appello notizie in merito alle iniziative adottate in favore dei predetti uffici e suggerendo l'opportunità di convocare la Commissione di Manutenzione sul punto.

In data 8 gennaio 1998, inoltre, referenti della Direzione Generale degli Affari Civili hanno partecipato ad una riunione dei Capi degli Uffici Giudiziari di Palermo, ponendo espressamente la questione degli Uffici di Sorveglianza all'attenzione delle Autorità preposte.

Da ultimo si è colta l'occasione fornita dalla necessità di conoscere le modalità con le quali sopperire alle esigenze poste dall'entrata in vigore della riforma del Giudice Unico, per sollecitare ancora una volta l'individuazione di una soluzione adeguata alla situazione del Tribunale di Sorveglianza.

Si resta ora in attesa di riscontro da parte delle Autorità interpellate, assicurandosi tuttavia sin da ora che la vicenda continuerà ad essere seguita dal Ministero con la dovuta attenzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GIULIETTI, LORENZETTI, BRACCO, RAFFAELLI, AGOSTINI e GIORDANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il procuratore generale della Repubblica, dottor Saverino Santiapichi ha, tra l'altro, messo in evidenza le gravi difficoltà in cui versa l'amministrazione della giustizia a Perugia, a causa dell'elevatissimo numero di inchieste e procedimenti di rilevante complessità;

successivamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, dottor Nicola Miriano, ha nuovamente evidenziato, con grande preoccupazione, come le gravi carenze dell'organico e le tante, delicate inchieste affidate alla procura di Perugia, anche da fuori Regione, come ad esempio il caso Pecorelli, il caso Melpignano, il caso Imi-Rovelli la vicenda Castelucci, un filone del delitto Marta Russo, eccetera, determinano una situazione non più sopportabile e comunque tale da mettere a rischio la legalità;

la procura presso il tribunale di Perugia può attualmente contare soltanto cinque sostituti più un aggiunto con incarico a termine che sta per scadere;

il personale amministrativo in servizio risulta inferiore di circa un terzo rispetto alle previsioni di pianta organica;

il settore investigativo è composto da diciotto uomini in tutto, tra carabinieri, polizia e finanza, costretti a turni pesantissimi dovendo operare in tutta Italia;

il presidente della giunta regionale dell'Umbria ha già manifestato una preoccupata attenzione per la grave situazione in cui versa l'amministrazione della giustizia in Umbria a causa delle carenze di personale rispetto alla enorme mole di lavoro che è chiamata ad espletare —:

quali iniziative intenda assumere il Governo affinché la grave situazione in cui versa la procura della Repubblica di Perugia, trovi una risposta risolutiva ed in grado di consentire il mantenimento delle garanzie di legalità ed una amministrazione della giustizia che corrisponda pienamente alle legittime aspettative dei cittadini di Perugia e dell'Umbria. (4-15144)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Senza dubbio l'amministrazione della giustizia, in ambito penale, è fortemente gravata in Perugia anche a causa dei numerosi e complessi procedimenti che vi pervengono ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

Tale situazione pesa in primo luogo sulla Procura della Repubblica.

In conseguenza, nonostante tale ufficio presenti l'organico al completo, sono state disposte due applicazioni di magistrati provenienti da altri uffici.

L'organico del personale amministrativo è quasi al completo e le poche vacanze potranno essere coperte all'esito di procedure in corso.

Proprio in considerazione dell'impegno che grava su tale ufficio, questo Ministero ha proposto nel 1996 l'ampliamento dell'organico.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha condiviso tale valutazione che — tuttavia — non ha potuto essere attuata non essendo stato possibile individuare, in ambito distrettuale, un posto da sopprimere.

Peraltro l'istituzione del giudice unico di primo grado comporterà la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari. In

tale contesto non si mancherà di considerare le difficoltà segnalate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GRILLO. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere:

se abbia notizie e cognizione del grave stato di tensione che in Sicilia accomuna dipendenti, risparmiatori, utenti, intera opinione pubblica per le dicerie e le incertezze relative alla Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane — da tempo che la sua crisi e, ancor più, le dicerie di una sua eventuale acquisizione da parte di banche del Nord preoccupano la Sicilia. Eventualità che contrasta nettamente con le esigenze dell'intera popolazione, specie dopo il trasferimento alle banche del Nord negli ultimi anni di una fetta rilevante del sistema creditizio siciliano;

se condivida la politica della Banca d'Italia, che ha provocato o addirittura, in taluni casi, forzato l'accorpamento per assorbimento di tanti istituti siciliani con banche settentrionali, senza porsi il problema delle conseguenze creditizie e del risparmio isolano;

se la competenza politica, oltre che tecnica, del Ministro sappia suggerire rimedi sostitutivi di accorpamento che possano meglio rispondere alle esigenze dell'impreditoria o dell'intera popolazione;

quale sia la percentuale dei predetti accorpamenti nell'ultimo decennio e se essi abbiano determinato un depauperamento della ricchezza e della massa di credito a disposizione delle esigenze regionali siciliane;

se dagli indici di incidenza, che gli studi del Ministro possono certamente effettuare, se ne possa dedurre, e in che entità, un riflesso negativo nell'economia siciliana;

se intenda prendere iniziative o svolgere azione mediatrice nell'attuale mo-

mento conflittuale tra i commissari dell'Istituto ed il personale in agitazione.

(4-00895)

GRILLO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni s'è avuto un massiccio assorbimento sotto varie forme — accorpamento, fusione, incorporazione — di banche e casse rurali della Sicilia da parte di istituti bancari del settentrione;

s'è inoltre disposta sotto varie forme la chiusura di molteplici istituti finanziari —:

quale sia la complessiva massa finanziaria — costituita maggiormente da risparmi — traslata nelle banche del nord;

quale sia l'entità della sofferenza determinata a carico dei risparmiatori per le sopra accennate vicende della società finanziaria.

(4-08507)

RISPOSTA. — Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, con le quali vengono posti quesiti in merito alle operazioni di accorpamento realizzate fra banche del centro-nord e banche siciliane.

Per quanto riguarda le problematiche relative alle banche che operano nel sud e nelle isole, nonché alle operazioni di integrazione realizzate fra banche meridionali e istituti bancari del Centro-Nord, si richiamano le notizie fornite in data 10.12.96 dal Direttore Centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria in sede di audizione presso la Camera dei Deputati (« Indagine conoscitiva sul sistema creditizio nel Mezzogiorno »).

Per quanto concerne, poi, gli altri quesiti si fa presente che, dal 1986 al 1996, la Banca d'Italia ha autorizzato 7 banche del Centro-Nord ad incorporare o a rilevare il controllo di 16 banche siciliane.

Dagli ultimi dati disponibili, relativi al periodo 1989-1995, particolarmente significativo per la quantità e le dimensioni delle iniziative portate a termine, emerge che, a seguito delle sopraindicate operazioni, le quote di mercato aggregate dei depositi detenuti in Sicilia dalle banche del centro-

nord che hanno incorporato ovvero acquisito il controllo di banche siciliane, sono aumentate dal 23 per cento del 31 dicembre 1989 al 24,8 per cento del 1992, per attestarsi al 24 per cento nel 1994. Va precisato che tali quote si ottengono sommando, a far tempo dal 31 dicembre 1989, le quote di mercato delle aziende acquisite a quelle delle banche acquirenti. Per quanto concerne gli impieghi, si osserva che le quote di mercato dei crediti di cassa, erogati dal complesso delle filiali siciliane delle sopraindicate aziende del centro-nord, evidenziano una crescita, essendo passate dal 24,8 per cento del 1989 al 25,8 per cento del 1992, per poi raggiungere il 27,5 per cento del 1994.

Con riferimento, infine, ai quesiti relativi alla situazione della Sicilcassa, si richiama il DL. 9 settembre 1997, n. 292, convertito nella legge n. 388 dell'8 novembre 1997 recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa S.p.A. e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia S.p.A.

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Roberto Pinza.

LUCCHESI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se si ritenga soddisfatto dell'opera del suo Governo e se ritenga di avere realizzato quanto promesso per un cambiamento radicale delle strutture e delle procedure giudiziarie al fine di renderle celeri;

non è più tollerabile che una causa civile debba durare anni, non è più possibile assistere ad una lentezza che umilia il cittadino e lo scoraggia nel far valere i suoi diritti;

per quali motivi vi siano ancora ben 3 milioni 750 mila cause civili pendenti, che non arrivano a soluzione prima dei dieci anni, oltre ad alcuni casi che si concludono il ventesimo anno;

se sia informato sull'iter dei processi civili nei paesi dell'Europa, Stati Uniti e

Canada, e come mai l'Italia debba rimanere con un sistema così farraginoso ed assurdo, che mortifica lo Stato italiano ed avvilisce tutti i suoi cittadini;

di fronte ad una aberrante situazione del genere, come intenda giustificare questa inerzia, e se non ritenga di doversi immediatamente attivare perché anche in Italia si possa avere un servizio celere della giustizia come in tutti i Paesi civili del mondo. (4-15212)

RISPOSTA. — Da lungo tempo l'amministrazione della giustizia versa in una situazione di crisi a tutti ben nota.

Tale situazione di estrema difficoltà rende evidente che gli interventi isolati e non coordinati, anche se utili, non possono sortire un effetto risolutivo se non inseriti in un organico piano di riforme.

Con tale consapevolezza della necessità di riforme organiche e coordinate, sono state avviate numerose iniziative in ambito normativo ed organizzativo, alle quali è affidata la ormai concreta prospettiva di radicale miglioramento del servizio.

Tale impegno si è concretizzato precipuamente nella presentazione di numerosi disegni di legge tra loro connessi, essendo parte del medesimo disegno di riforma.

L'approvazione di alcune di tali proposte (si fa riferimento particolarmente alla legge sul giudice unico di primo grado, sulle sezioni stralcio, sulle videoconferenze, sugli incentivi ai magistrati per la copertura di sedi difficili) in una con il varo di altri importanti progetti attualmente in discussione in Parlamento consentiranno, con l'alacre lavoro di tutti i soggetti interessati, di avviare una fase nuova nell'amministrazione della giustizia, che, anche attraverso una più completa e razionale utilizzazione delle risorse, porterà al superamento della ormai risalente crisi del sistema.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MALGIERI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'Alcatel Cavi di Battipaglia ha visto diminuire gli ordinativi Enel nel primo

quadrimestre del 1997 di circa il 50 per cento, passando dalle circa 6533 tonnellate di cavi ordinate nel primo quadrimestre del 1996 alle circa 3850 tonnellate ordinate nei primi quattro mesi del 1997;

l'azienda, a seguito della diminuzione degli ordinativi Enel, è stata costretta al ricorso a tredici settimane di cassa integrazione per 50 dipendenti ed ha effettuato una nuova richiesta di cassa integrazione, a partire da giugno fino alla fine di agosto 1997;

nello stesso periodo l'azienda, che aveva già visto contrarsi il numero dei dipendenti dal 1990 in poi, ha avviato una procedura di mobilità volontaria, alla quale hanno aderito altri 15 dipendenti —:

quali passi intenda compiere per scongiurare l'apertura di una crisi all'Alcatel Cavi di Battipaglia;

se non ritenga necessario ed urgente attivarsi per verificare i motivi che hanno indotto l'Enel a ridurre così drasticamente le commesse ad una azienda operante in un'area del Mezzogiorno già fortemente penalizzata del progressivo smantellamento del tessuto industriale a seguito della chiusura e del ridimensionamento di importanti aziende quali la Peroni, l'Alcatel Face, la Pirelli Cavi ed altre. (4-10301)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'Enel S.p.A, si fa presente quanto segue.

La società Alcatel Cavi opera, tra l'altro, nel settore dei cavi di trasmissione di energia elettrica utilizzati, particolarmente, nel campo delle attività di distribuzione. Al predetto comparto è generalmente destinato un considerevole volume di investimenti da parte dei soggetti esercenti attività elettriche tra cui, in particolare, l'Enel S.p.A che nel corso del 1997, sulla base dei dati di pre-consuntivo, ha effettuato investimenti per oltre 3500 miliardi di lire nel settore della distribuzione di energia elettrica.

In ogni caso, si fa presente che l'Enel, nell'affidamento delle proprie forniture, è tenuta all'osservanza di precise regole fissate dalla Direttiva CEE/93/38 le quali, ispirate ai principi della « trasparenza », « concorrenzialità » e « non discriminazione » garantiscono la migliore competizione fra le imprese con conseguente aggiudicazione della commessa al migliore offerente.

Il carattere vincolante delle norme in questione ne impone un'applicazione assolutamente uniforme nell'ambito comunitario. Nessuna distinzione, di conseguenza, è consentita tra le imprese nazionali e non nazionali. Le società che ritengono di non essere sufficientemente tutelate possono esercitare specifiche azioni a tutela dei loro interessi, anche sulla base dell'espressa disciplina prevista dalla Direttiva CEE/92/13 che detta regole unitarie a livello comunitario.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MANCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il preside del liceo ginnasio statale « D.A. Azzoni » di Sassari per il corrente anno scolastico ha inoltrato regolare richiesta ai sensi degli articoli 7 e 4 del D.I. 15 marzo 1997, onde costituire cinque classi iniziali di cui due « Progetto Brocca » composte di trenta alunni ciascuna e tre, delle quali una ordinaria e due ad indirizzo bilingue, autorizzate e funzionanti dal decorso anno scolastico;

il provveditore agli studi di Sassari ha negato il funzionamento di cinque classi in contrasto con le norme vigenti che confermano la validità delle richieste del capo d'istituto;

la conseguenza di questo diniego è l'applicazione di un criterio aritmetico di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio, la formazione di classi pletoriche, la mortificazione del diritto di scelta rispetto al corso sperimentale bilingue da parte degli studenti che, qualora

non venissero accettati nelle classi sperimentali bilingue, non troverebbero nella città di Sassari identiche offerte formative a cui fare riferimento —:

se non ritenga di intervenire anche con strumenti ispettivi onde chiarire se vi siano gli estremi della violazione di legge rispetto ai numeri reali delle iscrizioni e agli indirizzi sperimentali autorizzati;

se non ritenga infine di annullare il deliberato dell'Usp in quanto in contrasto con le norme che disciplinano la materia del funzionamento e dell'autorizzazione delle classi di cui al D.I. 15 marzo 1997.
(4-13027)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il D.I. n. 177/97 aveva previsto, relativamente alla provincia di Sassari, l'autorizzazione al funzionamento di 1179 classi per tutte le scuole di istruzione secondaria di II grado per un totale di 26.112 studenti.

Il competente Provveditore agli Studi, al termine delle operazioni di accertamento della consistenza effettiva delle iscrizioni, ha dovuto rilevare una situazione certamente anomala.

I Capi di Istituto avevano comunicato, in sede di Organico di diritto, 27.492 presenze, mentre al 1° settembre 1997, in organico di fatto la popolazione scolastica risultava di 25.157 unità.

Si determinava quindi una situazione di scompenso rispetto ai dati di riferimento contenuti nel D.I. citato dal momento che per 25.157 studenti si dovevano costituire soltanto 1.138 classi per un rapporto alunni/classi fissato sempre dal medesimo D. I. n. 221, mentre, tenuto conto dei dati complessivi forniti dai Presidi, il numero delle classi da formare era di 1.174 e cioè 36 in più.

Riguardo in particolare al Liceo Ginnasio « Azuni » alla data del 15.3.1997, risultavano iscritti alla IV ginnasio, 110 ragazzi per i quali potevano essere formate 4 classi; tenuto conto che 7 alunni risultavano ripetenti, che 6 avevano ottenuto il nulla osta per frequentare altri istituti ed 1 si era

trasferito da altra provincia le iscrizioni, complessivamente, erano diventate 112.

Il caso del Liceo «Azuni» si inserisce proprio in tale quadro di diversità tra i dati afferenti all'organico previsionale e quelli definitivi forniti dagli Istituti.

Il Provveditore agli Studi, per evitare il verificarsi della situazione creatasi l'anno scolastico precedente a seguito della irregolare comunicazione da parte del Liceo in parola riguardo alle iscrizioni degli alunni, registrati due volte in scuole diverse o transitati, ad iscrizioni perfezionate, da un istituto ad un altro, con o senza nulla-osta, aveva raccomandato ai dirigenti scolastici la massima scrupolosità su tutta la materia.

Risulta comunque che la scuola in parola avesse accolto ulteriori 8 iscrizioni pervenute oltre il termine consentito e cioè nel periodo compreso tra la formazione dell'organico di diritto e quello di fatto.

La complessa situazione descritta è stata comunque risolta; in data 10.10.1997, infatti, è stato autorizzato il funzionamento di una quinta IV ginnasio proprio in considerazione dell'impossibilità, ad anno scolastico iniziato, di trasferire presso altra scuola le iscrizioni in eccesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARIANI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che nel provvedimento collegato alla finanziaria 1997 è contenuta una disposizione per l'utilizzo dei militari di leva possibilmente entro 100 chilometri dal luogo di residenza o comunque nelle regioni più vicine —:

come mai i giovani residenti nel comune di Cingoli, in provincia di Macerata, vengano inviati quasi esclusivamente a Merano;

se non intenda intervenire perché siano rispettate le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge ed evitare inutili disagi a quei giovani che si apprestano a svolgere il servizio di leva. (4-10061)

RISPOSTA. — In ordine ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante va precisato

preliminarmente che l'attuale dislocazione degli Enti e Reparti militari sul territorio nazionale, dovendo corrispondere alle attuali direttive strategiche ed esigenze logistiche, non risulta affatto uniforme; in particolare per l'Esercito, essa è ancora connotata da una significativa concentrazione di forze nel Nord-Est dell'Italia. A tale dislocazione, inoltre, non corrisponde un gettito di personale di leva equidistribuito per le varie regioni bensì esiste una situazione di forte sbilanciamento che vede, soprattutto il sud fornire i contingenti più consistenti, in esubero rispetto alle proprie esigenze.

L'applicazione della normativa richiamata nell'interrogazione, costantemente tenuta presente dalla Direzione Generale competente nelle incorporazioni del personale, incontra, peraltro, limiti oggettivi derivanti da vari fattori: dalle caratteristiche demografiche della popolazione italiana che costituiscono il variegato gettito regionale per quantità e qualità; dalla distribuzione sul territorio nazionale dei Reparti, nonché dalla loro particolare tipologia, che rende il fabbisogno di personale estremamente selezionato sul piano qualitativo; dai vincoli operativi, quali la necessità di effettuare per determinate specialità (paracadutisti, guastatori, ecc.) un reclutamento a livello nazionale; dai vincoli di natura medico-legale nell'attribuzione dei vari incarichi per ricoprire ciascuno dei quali deve essere rispettato un profilo psico-fisico minimo che il giovane deve possedere, dai vincoli qualitativi costituiti da precedenti di studio o di mestiere; dalla differente distribuzione nel territorio della denatalità, e, infine, dall'aumento del fenomeno dell'obiezione di coscienza.

Proprio l'evidente esistenza di detti limiti oggettivi nell'applicazione della legge 662/96 ha portato il legislatore ad attenuare la portata della disposizione cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, prevedendo — articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 « Collegato alla finanziaria 1998 — la concessione da parte della Difesa di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il rientro periodico alle località di residenza, nei casi in cui sussiste la pratica impossibilità di far svolgere il

servizio militare di leva in sedi distanti non oltre 100 km dal comune di residenza.

Peraltro a seguito dei noti eventi sismici dell'autunno 1997 le leggi 434/1997 e 61/1998 prevedono specifiche norme a favore dei giovani di leva « residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto », compreso il Comune di Cingoli.

Per effetto di tali particolari disposizioni 179 giovani residenti nella provincia di Macerata appartenenti al 1° contingente 1998 (gennaio-aprile) sono stati assegnati, per il 90 per cento, a Reparti dislocati entro i 100 Km dalla loro residenza, (il restante 10 per cento è stato reclutato per esigenze della Brigata « Folgore » e della Brigata « Granatieri di Sardegna ») e tale situazione si ripeterà anche per i contingenti successivi per consentire l'eventuale impiego presso gli Uffici delle Amministrazioni locali.

Per completezza di risposta si rappresenta che per quanto attiene l'anno 1997, i giovani residenti nella provincia di Macerata sono stati così ripartiti:

n. 137 assegnati a reparti della Brigata « Tridentina », in quanto la provincia è a reclutamento alpino;

n. 53, a domanda, alla Brigata paracadutisti « Folgore »;

n. 43 alla specialità dei Granatieri, per la particolare caratteristica fisica dell'altezza (minimo m 1,85);

n. 182 ad unità stanziato nelle Marche, e, comunque non oltre 100 km dalla propria residenza;

n. 233 ad altre unità della Forza Armata distanti tra i 100 ed i 350 km dalla località di residenza;

n. 51 ad unità distanti oltre i 350 km dalla residenza.

Da questi dati risulta dunque che nell'anno 1997 il 26 per cento dei giovani maceratesi ha svolto il servizio militare entro i 100 km, il 47 per cento tra i 100 ed i 350 km, mentre il 27 per cento è stato inviato a reparti oltre i 350 km dalla lo-

calità di residenza (di cui il 20 per cento a reparti delle truppe alpine).

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

MENIA. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

quale sia lo stato della pratica relativa ai beni abbandonati nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia (comune di Pirano, ex zona B del TLT, oggi Slovenia) del signor Aligi Giraldi, nato a Pirano il 10 maggio 1932 e residente a Staranzano (Gorizia) in Via San Marco, 3, posizione 8980/2B per cui è stato liquidato un unico acconto nel settembre del 1993;

se si voglia intervenire perché si chiuda sollecitamente tale pratica.

(4-16952)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare la definizione della pratica relativa ai beni abbandonati nei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia (comune di Pirano, ex zona B dell'ex territorio libero di Trieste oggi Slovenia) dal signor Aligi Giraldi.

Al riguardo, si fa presente che in data 8 maggio 1993, con provvedimento n. 117118 è stato liquidato l'indennizzo definitivo ai Signori Aligi e Alina Giraldi. La pratica pertanto è da ritenersi conclusa ai sensi della normativa vigente.

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Filippo Cavazzuti.

MESSA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già chiesto, senza ottenerle, informazioni riguardo al pagamento delle bollette inviate ai residenti del comune di Guidonia Montecelio, ed in altre realtà del Lazio, dal Consorzio Tevere e Agro Romano;

in questi giorni, nuovi avvisi sono stati recapitati ai contribuenti;

Il Giornale del 20 aprile 1998 ha ricordato che «due sentenze, una della Cassazione e una addirittura della Corte costituzionale», hanno sancito «l'obbligo del pagamento del tributo solo per i proprietari d'immobili che traggano benefici diretti dall'opera del Consorzio»;

in data 1° dicembre 1997 il presidente del Consorzio chiedeva al sindaco di Guidonia Montecelio copia dei provvedimenti adottati ai sensi della legge 765 del 6 agosto 1967 al fine di verificare la possibilità di escludere le aree interessate da quelle riguardanti il territorio consortile;

in base alla legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 le aree urbane possono essere escluse dal pagamento del tributo —:

quali iniziative intenda assumere per verificare se i residenti dei comuni interessati siano effettivamente soggetti al pagamento della tassa;

se non ritenga opportuno che, nell'attesa dei necessari chiarimenti, la riscossione e l'invio delle cartelle esattoriali siano sospesi. (4-17160)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in merito alla situazione venutasi a creare a seguito dell'emissione di cartelle di pagamento da parte del Consorzio Tevere e Agro Romano e notificate ai cittadini residenti nel comune di Guidonia Montecelio e di altre zone del Lazio, i quali risultano proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza dei consorzi, per il concorso di tali soggetti nelle spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese generali di funzionamento.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo che si avvalgono delle procedure ammini-

strative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni «le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana» (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 ed articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dalla S.V. Onorevole non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non tributario di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto di esecutorietà per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Pertanto, l'attività posta in essere nel passato dall'Amministrazione finanziaria, che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra più nella competenza di questo Ministero.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

gravi eventi alluvionali colpirono vaste aree della Toscana nell'ottobre e nel novembre del 1992, tra l'altro mettendo in gravissima crisi varie aziende di piccola e media dimensione;

incredibilmente, a tutt'oggi, nonostante la pur tardiva legge n. 74 del 1996

e la deliberazione n. 48 del 19 dicembre 1996 della conferenza Stato-regione, che ha determinato procedure e riparti finanziari, le imprese allora danneggiate non hanno avuto alcun tipo di assegnazione di risorse;

quali siano i motivi di tali ulteriori ritardi;

se non intenda di dover elaborare e divulgare una relazione generale sugli effetti e sull'operatività della suddetta legge;

quali urgenti iniziative si intendano assumere per assicurare un'applicazione certa, definita e celere della legge n. 74 del 1996. (4-13092)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Si precisa in via preliminare che la Conferenza Stato-Regioni, con delibera in data 19/12/96, ha individuato nell'Artigiancassa s.p.a. e nel Mediocredito Centrale s.p.a. gli enti preposti alla gestione degli interventi previsti dall'articolo 11 della legge n. 74 del 26/2/1996, tra i quali quelli in favore delle imprese industriali, artigianali e commerciali nonché delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992.

Tali interventi consistono nella concessione di un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. I relativi fondi, quantificati con la predetta deliberazione in lire 30.799.346.000 per la regione Toscana, sono assegnati ai suddetti due enti dal Ministero del Tesoro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 28 ottobre 1997 ha avuto luogo presso il Tar della Toscana il dibattimento

relativo al ricorso di alcuni ex consiglieri comunali di Monsummano anche il proseguimento della propria attività;

sabato 1° novembre, dopo 3 giorni dal dibattimento e prima della pubblicazione della sentenza, è apparso sul quotidiano *Il Tirreno* (cronaca della Valdinievole) un articolo ove non solo si dava notizia dell'esito del ricorso, ma venivano addirittura riportati alcuni brani della motivazione;

il Tar della Toscana è stato occupato in diverse sessioni di udienza, anche nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, rendendo difficile la possibilità di confezionamento della sentenza, per cui appare del tutto inusuale ed irriuale quanto è accaduto e la stessa « fuga » di notizie di cui ad esempio l'articolo de *Il Tirreno* —:

quale sia stata l'esatta dinamica dibattimentale e di pubblicazione della sentenza del Tar sul ricorso in questione;

quali urgenti iniziative nell'ambito dei propri poteri il Governo intenda assumere per assicurare ai cittadini della Toscana l'imparzialità dell'amministrazione della giustizia amministrativa. (4-14314)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

In data 28.10.97, nel corso dell'udienza pubblica della I sezione del T.A.R. Toscana, è passato in decisione il ricorso n. 4072/96 proposto da Cortesi Graziella, Lo Presti Antonino e Starita Mariano, contro il Comune di Monsummano Terme, in persona del Sindaco pro tempore, e nei confronti di Casciani Claudio, non costituito in giudizio e di Degli Angeli Sauro.

Il ricorso è stato deciso dal Collegio giudicante in Camera di Consiglio, nello stesso giorno e cioè il 28.10.1997. Non si è trattato, pertanto, di decisione riservata.

La relativa sentenza è stata depositata in data 10.12.1997.

È pertanto da escludere che terzi, estranei al Collegio, possano aver conosciuto il contenuto della decisione, in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza stessa.

Tuttavia la conoscenza delle argomentazioni contenute negli scritti difensivi, i quali non sono nella esclusiva disponibilità del Tribunale, ma anche di quella delle parti, rende agevole la ricostruzione dello schema logico delle decisioni. Nel caso di specie, poi, il rigetto della domanda cautelare rendeva in realtà prevedibile l'esito del ricorso.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Enrico Micheli.

MORGANDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con incarico per il turismo. — Per sapere — premesso che:*

nel territorio del Canavese, nell'ambito del piano di ristrutturazione dell'Enel, è in via di predisposizione un progetto di accorpamento del centro operativo zonale (Coz) di Ivrea con quello di Aosta;

per la zona, che sta attraversando già da anni una fase di declino economico ed occupazionale, questo accorpamento, qualora realizzato, non arrecherebbe alcun vantaggio, aggiungendo al contrario altri problemi a quelli già esistenti;

tale operazione, inoltre, appare priva di motivazioni se solo si evidenziano taluni aspetti —:

a) al Coz di Ivrea fanno capo circa duecentoventimila utenze, a quello di Aosta circa sessantamila;

b) in caso di emergenze, la tipologia degli impianti antennati di Aosta non consente facilmente le operazioni di interconnessione necessarie per la fornitura di energia;

c) il sistema di intervento automatico e telematico è sottodimensionato rispetto alla rete che risulta essere ancora inefficiente in molti settori;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione;

se non ritenga di approfondire attraverso una ulteriore fase di confronto tra

l'azienda Enel e le realtà territorialmente interessate, tutte le problematiche connesse a tale accorpamento, anche allo scopo di favorire una ripresa economica nella zona. (4-11055)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'ENEL Spa, si fa presente quanto segue.*

Fino al 1996 la gestione della rete elettrica della Distribuzione era effettuata dai Centri Operativi Zonali (COZ), presidiati da 12 turnisti, presenti in ciascuna delle 14 Zone del Piemonte — Valle d'Aosta; a partire dall'ultimo trimestre del 1996, effettuati gli opportuni lavori di adeguamento degli impianti, è stato dato l'avvio ad un articolato programma di accorpamento dei Centri Operativi per ridurli a 8.

Tali accorpamenti costituiscono, quindi, parte integrante di un più generale progetto di riorganizzazione delle attività di esercizio delle reti di distribuzione AT/MT (Alta Tensione-Media Tensione) della Direzione Distribuzione Piemonte e Valle d'Aosta. Vengono così garantite una migliore qualità del servizio, con il mantenimento di Centri forniti di attrezzature tecnologicamente avanzate, e una maggiore efficienza, attraverso una razionale ripartizione dei carichi di lavoro ed una conseguente riduzione dei costi di esercizio.

Nelle Zone in cui è già stato realizzato l'accorpamento, tale iniziativa non ha determinato riflessi negativi sulla clientela: non si è avuto, infatti, peggioramento nella qualità del servizio perché le strutture tecniche che provvedono all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, nonché quelle amministrative e commerciali, che costituiscono l'interfaccia aziendale per i clienti, non sono interessate dalla modifica.

Peraltro, la riorganizzazione non ha comportato conseguenze negative sul piano occupazionale. I lavoratori interessati hanno, infatti, conservato il posto di lavoro e sono stati assegnati a nuove attività sulla base di uno specifico piano di ricollocazione, oggetto di consultazione con le competenti Organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda, in particolare, l'accentramento ad Aosta della gestione della rete di Ivrea, realizzato a partire dal 1° ottobre 1997, si precisa che le motivazioni di questa scelta, così come sopra descritte, sono già state ampiamente illustrate alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali nel corso di tre incontri, l'ultimo dei quali nel mese di settembre dello scorso anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale n. 387 del 20 giugno 1997 prevede la continuità dell'insegnamento di sostegno nei circoli didattici —:

quali urgenti iniziative intenda assumere per estendere il contenuto del citato articolo 2 anche agli altri ordini e gradi di scuola. (4-12152)

RISPOSTA. — *La questione, rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, è stata risolta nel senso auspicato dalla SV. Onorevole in quanto, l'articolo 40 comma 3° della legge 449/97 ha previsto che sia assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola, così come già previsto solo per la scuola elementare.*

In applicazione di tale norma, l'O.M. 208 del 30.4.1998, relativa alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato del personale docente, per l'anno scolastico 1998/99, al fine di consentire che agli allievi portatori di handicap sia conservato — nella scuola materna, elementare e secondaria di I e II grado — il medesimo insegnante di sostegno, ha dettato misure adeguate per il conseguimento di detta finalità.

In tale ottica le nomine provveditoriali relative agli insegnanti supplenti di sostegno

saranno disposte con priorità rispetto alle analoghe operazioni per gli altri insegnamenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PAISSAN. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stato segnalato che un militare ha girato per le quinte classi di un istituto tecnico industriale di Roma, propagandando le opportunità offerte dalla scelta di « firmare » per diventare volontario di ferma breve;

durante l'intervento il militare ha diffuso oltre alla modulistica per le domande anche l'« Agenda dello studente 1997-1998 » curata dallo Stato maggiore della difesa;

l'agenda è corredata da diverse pagine di pubblicità per i volontari a ferma breve;

tra le pagine dedicate ai libri, ai professori e all'orario delle lezioni, compare una pagina denominata « amici - nemici », con relativi spazi per indicare i nomi degli amici e dei nemici —:

quante copie dell'agenda siano state stampate, che costi abbia questa operazione e come venga diffusa l'agenda;

se non ritenga uno spreco di denaro pubblico stampare una agenda e distribuirla ancora a gennaio, considerando che la grande maggioranza degli studenti entra già dal primo giorno di scuola con l'agenda nello zaino;

se non trovi diseducativo invogliare i giovani a usare le categorie « amici » e « nemici », dividendo il mondo in buoni e cattivi, chiave culturale che promuove comportamenti e atteggiamenti discriminatori e violenti, una « trovata » particolarmente infelice in una iniziativa promossa in tema militare. (4-15146)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante si rappresenta che « l'Agenda dello studente » edita dal-*

l'Esercito è un veicolo promozionale da molti anni apprezzato dai giovani studenti, utilizzato come diversi altri per la diffusione dell'informazione sui reclutamenti e sulle offerte d'impiego nelle Forze Armate.

L'Agenda 1997/1998 è stata stampata in centomila copie presso lo Stabilimento Grafico Militare di Gaeta con un costo complessivo di lire 204.359.000 (lire 2.044 a copia).

La consegna agli studenti è stata effettuata da parte dei « Nuclei Reclutamenti e Attività Promozionali » in occasione delle conferenze promozionali programmate annualmente, d'intesa con i Provveditori agli studi. Tali modalità di distribuzione sono state adottate anche per non creare indesiderate situazioni di concorrenza nel mercato di vendita commerciale.

Si evidenzia, inoltre, che la conferenza segnalata nell'interrogazione, tenuta presso l'istituto tecnico industriale di Roma e autorizzata dal Provveditore e dal Collegio dei Docenti, è stata condotta da personale qualificato a svolgere attività promozionale per gli arruolamenti. Nell'occasione l'Agenda è stata distribuita quale mezzo promozionale generico a titolo di omaggio agli studenti, utilizzando una disponibilità residua di copie.

Per quanto concerne il contenuto « Amici »/« Nemici » richiamato dall'Onorevole interrogante, si osserva che lo stesso è legato a due vignette rappresentanti militari in « ozio » e in attività lavorativa, in forma chiaramente autoironica. Del resto la trovata di inserire categorie quali Buoni/Cattivi, Amici/Nemici, Pregi che mi riconosco/Difetti che mi attribuiscono, Valori/Virtù, è una moda in uso in molte agende per studenti in vendita nelle cartolerie.

In ogni caso il contesto in cui detti termini sono presentati, affiancati ai simpatici personaggi di BONVI (autore dell'Agenda dello Studente 95/96), rende evidente l'associazione a situazioni che non lasciano trasparire alcun riferimento a situazioni conflittuali.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

in data 25 luglio 1996, l'azienda sanitaria locale n. 1, distretto n. 47, di Napoli, ha attestato che la signora Margherita Satta, nata a Napoli il 6 settembre 1917, affetta da un handicap di notevole gravità, « necessita di assistenza continuativa »;

la commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di Napoli, il 22 luglio 1997, ha certificato che la stessa signora Satta è riconosciuta « invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, al cento per cento »;

per portare assistenza alla signora Satta, il proprio figlio, professor Giorgio Baldi, insegnante di fisica e fisica applicata presso l'istituto tecnico industriale Hertz di Roma, ha presentato una domanda di trasferimento per l'anno scolastico 1997-1998, per il relativo ricongiungimento al familiare nel comune di Napoli, alla quale il provveditorato agli studi competente ha assegnato il massimo del punteggio per trasferimento, rispetto ad altri comuni dove ciò era possibile;

dal 31 maggio 1997, la richiesta legittima di trasferimento sembra essersi arrestata, e ad oggi, con il peggiorare costante delle condizioni di salute della signora Satta, il professor Sergio Baldi non può ancora prestare assistenza e conforto alla propria madre, la quale è in grave stato di bisogno, e nonostante vi siano tutte le condizioni per ricongiungere i due familiari —:

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la chiusura in termini positivi della vicenda esposta in premessa.

(4-14710)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto della quale si allega copia.*

In merito alla domanda di trasferimento presentata in data 31.1.1997 dal prof. Baldi Giorgio, titolare della classe di concorso 29C (Laboratorio di fisica e fisica applicata), il

Provveditore agli studi di Roma ha precisato che al docente è stata assegnata, in sede di valutazione della domanda, la precedenza ex articolo 33 legge 104/92 per la provincia di Napoli.

Da parte sua il Provveditore agli Studi di Napoli ha tuttavia precisato che da anni l'organo relativo alla succitata classe di concorso presenta nella provincia una consistente situazione di esubero, tale da non consentire alcun accesso da fuori provincia.

Pertanto in costanza di tale situazione e stanti le norme in vigore non è possibile consentire trasferimenti in ingresso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PISTONE e DE MURTAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito nella legge n. 236 del 1996, stabilisce che limitatamente all'anno accademico 1994/1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica;

l'articolo 2 del decreto-legge n. 265 del 1996 estende la deroga anche all'anno accademico 1995/1996 —:

quali università abbiano ritenuto di derogare ai limiti previsti dalla legge n. 537 del 1993 per gli anni accademici 1994/1995 e 1995/1996;

per ciascuna di esse, quali particolari o motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica abbiano giustificato la deroga e quali di questi progetti siano stati finora realizzati.

(4-01431)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione in riferimento è opportuno anzitutto chia-*

rare la portata ed il significato delle disposizioni in materia di contributi universitari contenuti nei due provvedimenti legislativi citati dagli On.li interroganti e cioè la legge n. 537/96 e il decreto-legge n. 120/95, convertito nella legge 21.6.96, n. 236.

Le Università hanno acquisito autonomia budgettaria ai sensi dell'articolo 5 della legge 537/93, per una precisa scelta del legislatore del tempo, che è stata confermata dalla successiva normazione primaria.

In tale ottica si colloca anche il suddetto decreto-legge n. 120/95, che, riferendosi a « particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica... » riconosce libertà alle autonome e responsabili decisioni degli organi di governo degli Atenei, i quali possono anche derogare ai limiti massimi previsti dal comma 15 dell'articolo 5 della citata legge 537/93.

Come noto infatti il sistema introdotto dalla legge 537/93 ha stabilito limiti pro-capite agli importi delle tasse di iscrizione pari al quadruplo della tassa minima di iscrizione (lire 1.200.000).

L'introduzione del tetto massimo ha però messo in difficoltà gli Atenei che già negli anni precedenti avevano stabilito livelli di contribuzione superiori per gli studenti con redditi più alti e meccanismi di esenzione parziali e totali per quelli con redditi inferiori.

Infatti, come evidenziato dalla CRUI (vedi CRUI Documenti n. 3, anno 1996), in « un sistema di contribuzione articolato in fasce, il vincolo di un livello massimo pro-capite ha l'effetto di tutelare gli studenti più ricchi, riducendo le potenzialità retributive del sistema. Inoltre l'abbandono della tassa regionale per il diritto allo studio, a favore del mantenimento della compartecipazione delle regioni al gettito della tassa universitaria e la contemporanea abolizione del contributo suppletivo, hanno ridimensionato il potenziale di risorse da destinare al diritto allo studio ».

Con l'ammissione del sopra menzionato decreto-legge 120/95 il Governo è nuovamente intervenuto consentendo alle Università di derogare al limite massimo di contribuzione — come già cennato — « per par-

tecniche esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica», garantendo un incremento rilevante del gettito per le Regioni per effetto del mantenimento del contributo suppletivo anche per l'anno accademico 95/96.

Quanto alla specifica richiesta degli On.li interroganti in merito alla indicazione delle Università che «abbiano ritenuto di derogare ai limiti previsti dalla legge 537/93 per gli anni accademici 94/95 e 95/96» posso riferire che nell'anno accademico 95/96, un terzo degli atenei statali si è avvalso dell'opportunità di deroga al tetto consentita dalla normativa vigente, dei quali nove al Nord, sette al Centro ed uno nelle isole.

Allego in proposito la tabella 1.4 riportata nel documento n. 3, anno 1996 della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

Anche nell'anno accademico precedente la situazione non è stata diversa, con l'eccezione dell'Ateneo Federico II di Napoli che ha ridotto il livello delle tasse, tornando al di sotto del tetto.

Posso aggiungere infine che in alcune università il superamento del tetto ha interessato tutte le facoltà, in altre solo alcune, prevalentemente scientifiche.

Anche di recente questo Ministero è intervenuto affiancando le determinazioni degli Atenei con misure finanziarie che hanno fortemente incrementato le borse di studio per gli studenti (incremento del 100 per cento in due anni) e con misure normative e regolamentari sui contributi universitari (regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25/7/97 n. 306 che hanno fissato metodologie e parametri più certi e trasparenti, sia per la graduazione degli esoneri e delle borse, sia per la valutazione delle condizioni economiche degli studenti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

PISTONE, LABATE, SAIA e MAURA COSSUTTA. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scien-

tifica, della sanità e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la procura regionale della Corte dei conti del Lazio ha rinviato a giudizio in data 7 giugno 1996 il rettore dell'università La Sapienza di Roma ingegner Giorgio Tecce, per «illecita determinazione indennità ex articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979», con trentasette coimputati, ovvero tutti gli organi collegiali dell'università «La Sapienza»; »

tale questione, relativa all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 è stata già posta all'attenzione più volte da alcuni parlamentari ai precedenti ministri, chiedendo un'interpretazione autentica di tale articolo, senza ottenere soluzione —:

quali provvedimenti si intendano prendere affinché il personale, che non solo in assoluta buona fede, ma in assoluta ottemperanza del decreto rettorale del 12 aprile 1994, acquisito al registro dei decreti n. 3 del settore V divisione VI — ripartizione II personale al n. 0001 in data 14 aprile 1994, ha ricevuto tali somme, non debba subire oggi il gravissimo danno economico di massicci rimborsi, al fine di sanare un grave dissesto che certamente non ha avuto responsabilità alcuna a provocare;

se non si ritenga opportuno trovare rapida soluzione al problema, che salvaguardi i lavoratori tutti non solo dalla restituzione delle somme ricevute, ma anche dai diritti acquisiti anche ai fini pensionistici, attraverso un provvedimento legislativo che definisca la corretta interpretazione dell'articolo 31. (4-02913)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione, di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 79 (che prevede la così detta «indennità De Maria») è stato ed è oggetto di rilevante contenzioso che si è risolto, con alterne vicende, dando in tal modo occasione alla giurisprudenza ammi-

nistrativa di valutare i limiti e la portata della sua applicabilità.

Tale contenzioso si è instaurato non solo nell'ambito dei rapporti fra dipendenti dell'università e la propria amministrazione ma, anche e soprattutto, fra le Università e le Regioni e ha interessato l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza », ma anche altre Università ove il proprio personale presta servizio presso i Policlinici e le Cliniche universitarie.

L'Ateneo « La Sapienza », nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11.1.1989, decise di erogare detta indennità — a decorrere dall'1.1.1989 — nella misura derivante dalla comparazione dei trattamenti economici complessivi del personale universitario e ospedaliero composti dallo stipendio e dalle altre indennità fisse e costanti, purché utili ai fini pensionistici.

Tale posizione fu mantenuta, nonostante che il Consiglio di Stato, con parere n. 965 dell'11.10.1989, avesse affermato che « al fine di evitare una disparità di trattamento ritenuto ingiustificato dal legislatore occorre raffrontare, per determinare l'ammontare dell'indennità perequatrice, l'insieme degli assegni fissi e ricorrenti che abbiano natura stipendiale o indennitaria, corrisposti con carattere di generalità e spettanti a titolo corrispettivo, della prestazione nascente dal rapporto di pubblico impiego », non rilevando, ai fini in esame, la natura pensionabile o meno di tali assegni.

Tale comportamento è stato perpetuato fino a tutto il 31.12.1994.

Dall'1.1.1995 l'Azienda Policlinico Umberto I, ha provveduto all'erogazione dell'indennità predetta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Stato con il parere n. 233 del 1.3.95.

Successivamente, su tale argomento è intervenuto il Collegio dei Sindaci dell'Ateneo che ha ritenuto opportuno che l'Università dovesse provvedere con immediatezza all'azione di recupero delle somme erogate al personale conformemente ai criteri espressi nei pareri del detto Consesso.

Ciò stante anche il fatto che comunque i dipendenti interessati erano stati avvertiti, a suo tempo, che l'erogazione delle somme

a titolo di indennità avveniva sotto condizione di ripetibilità a definizione della vertenza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, preso atto del predetto parere del Collegio dei Sindaci, ha deliberato di procedere in tal senso (l'11.7.95 e il 12.9.95).

L'avvio del procedimento è stato comunicato al personale con nota del 17.12.1996.

Avverso tale comunicazione gran parte dei dipendenti ha presentato ricorso al TAR chiedendo ed ottenendo la sospensiva del procedimento di recupero.

Il TAR non si è comunque, sino ad oggi, pronunciato in merito. Né l'Università ha ancora iniziato il recupero delle somme nei confronti del personale che non ha chiesto l'esecuzione dell'ordinanza di sospensiva del procedimento medesimo.

Alla luce di quanto sopra mi riservo di verificare se sia possibile una « interpretazione autentica » della norma in questione (articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79), così come richiesto dall'Onorevole interrogante; ma soprattutto di individuare quale strumento sia utile a tal fine e quale efficacia vincolante la detta interpretazione possa avere, tenuto conto dei pareri del Consiglio di Stato, rispettivamente dell'11.10.89 n. 965 e dell'1.3.95, n. 233, volti a riconoscere in senso restrittivo la detta indennità e tenuto conto altresì della oscillante giurisprudenza amministrativa in materia.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Luigi Berlinguer.

PITTELLA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il capitano Maurizio Vietti ha assunto il comando della compagnia Maridipart di Taranto in data 2 maggio 1996;

risulta all'interrogante che, in data 3 agosto 1996, improvvisamente e senza alcuna apparente motivazione, perveniva al predetto capitano comunicazione del comando dei carabinieri per la Marina, con la quale si annunciava la proposta del suo trasferimento;

nel corso dell'istruttoria relativa al trasferimento in parola, il comando dei carabinieri — a quanto risulta all'interrogante — negò al capitano Vietti la possibilità di conoscere le ragioni della proposta di trasferimento, perché ciò avrebbe potuto ledere la riservatezza di terzi;

il successivo trasferimento « al buio » veniva impugnato innanzi al Tar Puglia — sezione distaccata di Lecce — e, in tale sede, l'adito organo giurisdizionale disponeva l'acquisizione della documentazione relativa alla procedura, ivi compresa quella che avrebbe potuto nuocere alla riservatezza di terzi;

dalla documentazione prodotta in giudizio si rileva che il trasferimento era stato motivato con una presunta incompatibilità ambientale e che tale presunta incompatibilità ambientale deriverebbe dalle seguenti circostanze: convocato presso la prefettura di Taranto per una riunione insieme ad altri militari, il capitano Vietti avrebbe preferito recarsi in tribunale per rendere testimonianza in un processo penale e delegare la presenza ad un sotto ufficiale; tale delega, a dire del comando dei carabinieri, costituirebbe illecito disciplinare; il capitano Vietti avrebbe inopportuno richiesto l'assegnazione di un alloggio già in uso ad un sottufficiale; il capitano Vietti, infine, avrebbe consentito che, nei giorni immediatamente successivi al suo trasferimento a Taranto, la moglie (agente di polizia) frequentasse gli uffici della compagnia;

tali circostanze, a prescindere dall'esito del procedimento giurisdizionale, rivelano immediatamente un dato inquietante: e cioè che esse non sono tali da ledere alcun diritto alla riservatezza da parte di terze persone;

risulta all'interrogante che nell'iter della vicenda, emergono ulteriori anomalie che inficerebbero la procedura di rito, che prevede che il trasferimento sia atto di competenza del Ministro della difesa, il quale deve avere il nulla osta del Ministro dell'interno;

se non intenda riesaminare il carteggio relativo alla pratica del capitano Maurizio Vietti ed adottare i provvedimenti più opportuni. (4-10357)

RISPOSTA. — In relazione al quesito proposto dall'Onorevole interrogante concernente il trasferimento, avvenuto nell'ottobre 1996, del Capitano CC. spe. RN Maurizio Vietti dalla Compagnia Maridipart di Taranto alla Compagnia di Matera, si rappresenta, avendo riguardo anche agli ultimi sviluppi della situazione, quanto segue:

il trasferimento è stato disposto « per servizio », in dipendenza di alcune disfunzioni, accertate in linea gerarchica, imputabili al Cap. Vietti, tanto nel settore del governo del personale quanto nelle relazioni con le referenti autorità civili e militari;

l'interessato è stato tempestivamente avvisato dell'intendimento del Comando Generale dell'Arma di effettuare il trasferimento e, in tale occasione, ha espresso gradimento per la collocazione nella nuova sede;

la procedura seguita per il trasferimento dell'Ufficiale si è conformata alle disposizioni vigenti: emissione del dispaccio della competente Direzione generale per gli Ufficiali dell'Esercito previa consultazione con il servizio del Dipartimento della P.S. che ha successivamente formalizzato il prescritto nulla osta del Ministero dell'interno, come in taluni casi avviene a guadagno di tempo;

gli atti inerenti alla procedura di trasferimento sono stati impugnati dal Capitano Vietti dinanzi al TAR della Puglia (Sezione di Lecce) che in data 7 novembre 1996 ha disposto con ordinanza, essendo stata chiesta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di trasferimento, l'acquisizione di una serie di atti tempestivamente depositati dall'Amministrazione della Difesa;

lo stesso organo giurisdizionale, con successiva ordinanza assunta in Camera di consiglio in data 6 febbraio 1997 ha rigettato la domanda incidentale di sospensione, avendo constatato che « le motivazioni con-

tenute nella "proposta di trasferimento per motivi di incompatibilità ambientale" esplicano sufficientemente le ragioni del provvedimento ».

In relazione alla successione dei fatti di maggiore rilievo sopra esposti, la decisione sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine al trasferimento del Capitano Vietti non può che essere ormai rimessa al competente Tribunale amministrativo.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

PORCU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 1997 veniva soppressa la fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe (Sassari) e trasferita al comune di Ploaghe la gestione delle sue attività;

la fondazione San Giovanni Battista svolge, dal lontano 1960, un'attività socio-sanitaria assistenziale di enorme rilevanza in Sardegna (esempio unico, peraltro, nel nord dell'isola) in favore di disabili, di anziani non autosufficienti, di pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici e di altri soggetti bisognosi, attualmente gli assistiti sono circa 400 e il personale operante nella struttura, complessivamente, è di circa 170 unità;

la notizia ha destato notevole preoccupazione e giustificato allarme tra gli assistiti e le loro famiglie, nonché tra gli operatori del centro, che temono a seguito del provvedimento conseguenze negative per la continuità dell'attività sin qui svolta dalla fondazione;

come possa conciliarsi il provvedimento di soppressione di una struttura privata che opera nel delicato settore della prevenzione, cura e riabilitazione di handicappati e soggetti bisognosi (in una regione come la Sardegna dove si riscontra nel comparto la più totale assenza di centri pubblici), con la necessità di garantire pari

operatività, nel campo socio-sanitario, alle iniziative private;

ed inoltre come possa il provvedimento di soppressione della fondazione San Giovanni Battista rimanere efficace, considerato che, di norma, si procede in tal senso per gravi carenze nell'attività o per la necessità di mantenere l'integrità del patrimonio dell'ente. Nel caso di specie pare non esistano tali presupposti, in quanto la fondazione non solo è nella pienezza della propria operatività, ma anzi ha programmato un'ulteriore espansione e non esiste alcun pericolo di dispersione del patrimonio;

se nel momento della valutazione dell'opportunità di emettere il decreto di soppressione, la Presidenza del Consiglio abbia adeguatamente valutato le conseguenze che ne sarebbero derivate, sia sotto il profilo della continuità dell'assistenza ai numerosi ospiti e agli utenti dell'ente, sia per la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali della fondazione, considerando che il comune di Ploaghe (che dovrebbe subentrare nella gestione di tale complessa struttura) è un piccolo centro con un esiguo numero di dipendenti in organico;

da ultimo, se non si ritenga di ponderare al meglio la decisione di sopprimere la fondazione San Giovanni Battista, anche al fine di poter revocare tale atto che ha determinato grande preoccupazione, come in premessa descritto. (4-14249)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, all'articolo 17, prevede la soppressione con DPCM delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ed il trasferimento dei beni, delle funzioni e del personale delle IPAB soppresse ai comuni a decorrere dalla data di emanazione del DPCM.

La stessa legge, tuttavia, individua le categorie di IPAB escluse dal trasferimento ai comuni, indicando anche un apposito procedimento per l'emanazione del DPCM di esclusione dalla soppressione. Detto procedimento si articola in varie fasi: presentazione di una domanda da parte dell'istante, acquisizione di un parere non obbligatorio dai comuni interessati, presentazione di una proposta della Regione, formulazione di un parere da parte di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale, emanazione del provvedimento finale.

Su decisione del Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, la Commissione parlamentare prevista dal DPCM n. 348/1979 (articolo 17, 10° comma) non è in realtà mai stata istituita.

Con riferimento all'IPAB denominata « Fondazione S. Giovanni Battista », con sede in Ploaghe (SS), si precisa che il legale rappresentante chiese l'esclusione dell'istituto sopraddetto dalla soppressione, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Giunta regionale della Sardegna, con delibera n. 27/28 del 6 maggio 1986, ha proposto il rigetto dell'istanza di esclusione dalla soppressione ed il conseguente trasferimento al comune di quanto di pertinenza dell'IPAB summenzionata, non riconoscendo la sussistenza delle circostanze previste dalla citata normativa.

L'organo regionale ha sostenuto in particolare:

a) con riferimento al punto 1 del comma 2, dell'articolo 17 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, pur trattandosi di ente costituito per iniziativa di promotori privati, non sembrano ricorrere le altre condizioni ivi previste alle lettere b), c), d);

b) con riferimento al punto 2) del comma 2 del succitato articolo, trattandosi di istituzione posta in essere da privati e amministrata da un organo collegiale deliberante e i cui componenti sono oltre la metà designati da privati, non sembrano ricorrere le altre condizioni previste dalla lettera c);

c) con riferimento al punto 3) del comma 2 del medesimo articolo, pur avendo l'istituzione, un parziale collegamento con una confessione religiosa, non sembrano sussistere le altre condizioni ivi previste alla lettera a);

d) con riferimento al comma 2 del predetto articolo, non sembra trattarsi di ente che svolge prevalentemente attività di istruzione.

Successivamente, la Giunta regionale con delibera n. 40/3, adottata in data 26 ottobre 1993, ha ritenuto necessario procedere ad un riesame delle situazioni delle IPAB operanti nel proprio territorio al fine di verificare la corretta applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 348/1979.

Da tale esame è emerso che per alcune di dette istituzioni, per le quali la Giunta regionale aveva a suo tempo proposto la soppressione, sussistevano le motivazioni per l'esclusione dal trasferimento ai Comuni di appartenenza.

Per queste istituzioni la Presidenza del Consiglio ha emanato i relativi provvedimenti di esclusione e ha, altresì, richiesto una esplicita deliberazione da parte della Giunta regionale anche per quelle IPAB per le quali il parere non differiva da quello a suo tempo adottato.

La Giunta regionale autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 60/160, adottata nella seduta del 23 dicembre 1996 ha confermato per la PAB S. Giovanni Battista le determinazioni espresse con precedente delibera n. 27/28 del 6 giugno 1986.

A seguito di tale deliberazione è stato emanato il DPCM 29 ottobre 1997 — pubblicato per estratto sulla G.U. n. 279 del 29 novembre 1997 — con il quale è stata disposta la soppressione dell'IPAB in questione ed il trasferimento al Comune di Ploaghe di quanto di sua pertinenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Enrico Micheli.

POSSA. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 258 del 27 dicembre 1997 « Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 », prevede alla tabella 6 (« Stato di previsione del Ministero degli affari esteri »), unità previsionale di base 2.1.1.2. (« Uffici all'estero »), al capitolo 1503 (« Indennità di servizio all'estero »), uno stanziamento pari a lire 527 miliardi —:

quale sia presumibilmente, in base ai dati disponibili per il 1997, il numero dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, suddiviso nelle 5 categorie funzionali, a cui verrà distribuita la suddetta indennità;

quale sia presumibilmente la quota parte dei suddetti 527 miliardi che verrà attribuita a ciascuna delle 5 categorie funzionali in cui è suddiviso il personale del Ministero degli affari esteri. (4-16314)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla Sua interrogazione a risposta scritta n. 4-16314, desidero far presente innanzitutto che lo stanziamento, cui si fa cenno nell'interrogazione, di lire 527 miliardi, è stato accordato su di una previsione di spesa riferita ai dati indicativi della presenza sulla rete estera di un massimo di 2.977 persone così suddivise:*

598 unità tra personale della carriera diplomatica, dirigenza amministrativa ed altro personale direttivo del MAE;

138 unità di personale dell'area culturale;

1990 unità di personale delle qualifiche funzionali, dalla III alla VII;

165 unità di personale dell'Arma dei Carabinieri per compiti di vigilanza;

66 esperti appartenenti ad altre Amministrazioni (direttivi);

20 esperti antidroga (direttivi).

Il fabbisogno di spesa è stato quantificato al lordo, considerando l'ipotesi indicativa di una presenza massima sulla rete estera di tutte le 2.977 unità per l'intero periodo annuale ed applicando un aumento percentuale per oneri familiari, calcolato nella misura media del 14% (che è quella registrata nel corso di questi ultimi anni). La spesa effettiva, in chiusura di esercizio finanziario, potrà comunque variare dalla cifra prevista nel bilancio di competenza per una serie di circostanze, quali l'impossibilità di assicurare una contestuale sostituzione del personale trasferito tra Ministero e sedi estere, una variazione della spesa a titolo di oneri familiari, dato che la composizione media dei nuclei familiari può modificarsi, da periodo a periodo, ed anche in relazione alla variazione nella distribuzione geografica di detto personale, essendovi differenze spesso molto consistenti, nei livelli delle indennità di servizio, in relazione al costo della vita, ed ai disagi e rischi delle diverse sedi di servizio. È da tener presente che una variazione dell'uno per cento nelle previsioni si traduce in un ammontare pari a circa 5 miliardi di lire.

Si può quindi verificare che i fondi assegnati sul capitolo non vengano spesi nella loro interezza. In effetti, dato che l'indennità di servizio rientra nella categoria delle spese di carattere discrezionale e non obbligatorie (come sono ad esempio i compensi aventi natura retributiva), le previsioni vengono effettuate prendendo sempre in considerazione l'ipotesi che si verifichino le condizioni per una spesa più elevata non essendovi la possibilità di far fronte ad eventuali integrazioni.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese tra le varie categorie di personale si allegano i dati statistici elaborati sulla base delle presenze registrate sulla rete nel mese di aprile (che sono leggermente inferiori a quanto previsto) e dell'onere lordo riferito a tali presenze scomposto tra le varie categorie di personale.

INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO

Statistica sulla base delle presenze effettive in rete ad aprile 1998
e dell'onere lordo riferito a tale mese

- AMBASCIATORI	Numero unità:	123	Onere annuo (in proiezione) (include le maggiorazioni di famiglia)	54.448.967.520
- CARRIERA DIPLOMATICA				
- DIRIGENZA AMMINISTRATIVA				
- ESPERTI APPARTENENTI ALTRE AMM.NI			Onere annuo (in proiezione) (include le maggiorazioni di famiglia)	
- DIRETTORI/ISTITUTI DI CULTURA				
- ALTRO PERSONALE DIRETTIVO (VIII e IX Q.F.)				
	Numero unità:	527		127.609.618.692
- QUALIFICHE FUNZIONALI (dalla III alla VII)				
- ADDETTI ISTITUTI DI CULTURA			Onere annuo (in proiezione) (include le maggiorazioni di famiglia)	
- PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI				
	Numero unità:	2267		333.519.887.556
TOTALE GENERALE		2917		515.578.473.768

Il Ministro degli affari esteri: Dini.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la caserma Artale di Alessandria ha subito negli ultimi tempi un ridimensionamento che ha comportato una pesante riduzione di personale;

è intenzione del comando logistico area nord di chiudere anche il settore carburanti e rifornimenti (con perdite di oltre venti unità);

risulta intenzione del generale Saretta (comando logistico area nord) smobilitare anche la ricambistica e l'armeria (con perdite di ulteriori 20 unità);

a seguito della alluvione del 1994 che ha colpito Alessandria ed ha gravemente danneggiato la caserma Artale sono stati effettuati lavori di recupero e ammodernamenti di tutte le strutture, con spese di svariati miliardi;

due anni fa sono stati ristrutturati i depositi di carburanti e costruiti impianti nuovi a grande capacità di distribuzione, con costi, anche in questo caso, superiori al miliardo;

a seguito del già avvenuto ridimensionamento della caserma, la chiusura del settore carburanti, rifornimenti, armeria e ricambistica comporterebbe inevitabilmente la soppressione della intera struttura militare;

Alessandria, già duramente colpita dall'alluvione, ha dovuto sopportare la chiusura dell'ospedale militare, del distretto, della Cittadella e verrebbe ulteriormente danneggiata dalla chiusura della caserma Artale;

per ristrutturare e ammodernare la caserma Artale sono stati spesi vari miliardi negli ultimi tre anni e altri ne saranno spesi per spostare i reparti ed adattare altre caserme a riceverli;

si creeranno ulteriori disagi per il personale civile e militare che dovrà perdere il lavoro o in alternativa sopportare trasferimenti forzati —:

se intenda intervenire, per evitare lo sperpero di miliardi pubblici, al fine di

scongiurare lo spostamento dei reparti e la chiusura della caserma Artale. (4-15521)

RISPOSTA. — *Con riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante si fa presente che nessuno dei provvedimenti citati nell'interrogazione trova riscontro nel progetto di ristrutturazione dell'organizzazione logistica dell'Esercito delineato nel decreto legislativo n. 464/97.*

Infatti negli attuali programmi della Difesa non rientrano né la chiusura della Caserma "Artale" di Alessandria, sede di un deposito carburanti e lubrificanti di media capacità e di un distaccamento del 3° centro rifornimenti e mantenimento di Milano, né la soppressione o il trasferimento dei settori carburanti e rifornimenti, ricambistica e armeria presenti presso la struttura.

Per completezza di informazione va detto, infine, che gli interventi infrastrutturali effettuati presso la citata caserma nell'ultimo quinquennio — e in particolare nel biennio 94/95, a seguito dell'alluvione — sono stati esclusivamente di carattere manutentorio, cioè finalizzati a consentire un'adeguata utilizzazione dell'immobile e degli impianti da parte degli utenti.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi tempi si sono verificati nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo diversi ed ingenti furti di bestiame;

per poter trasportare le centinaia di capi rubati — bovini pronti da macellare — sono stati utilizzati grossi camion;

per macellare capi di bestiame marcati e registrati presso i macelli occorre un'autorizzazione veterinaria;

risulta strano all'interrogante che sia passato inosservato il trasporto dei capi e

che, in particolare, sia stato possibile macellare e distribuire ai rivenditori i tranci di carne —:

se i Ministri interrogati intendano verificare l'operatività delle forze dell'ordine preposte al controllo del territorio e dei macelli autorizzati all'abbattimento, taglio e distribuzione delle carni. (4-16755)

RISPOSTA. — Come osservato nell'atto parlamentare in esame, la macellazione, la distribuzione e l'immissione sul mercato delle carni fresche ricadono entro l'ambito di una disciplina normativa particolarmente accurata.

Per quanto riguarda i controlli veterinari, in base all'art. 12 del D.LVO 18 aprile 1994, n. 286, il veterinario ufficiale dev'essere presente permanentemente nel corso di tutte le operazioni di macellazione effettuate presso gli stabilimenti riconosciuti idonei a suddividere le carcasse in mezzene o in quarti, mentre negli impianti di sezionamento delle carni in pezzature inferiori il veterinario ufficiale è tenuto a garantire la sorveglianza sulla lavorazione delle carni e a presenziare alla stessa lavorazione ai fini del controllo dell'igiene generale e del registro di entrata ed uscita delle carni.

Lo stesso veterinario ufficiale procede all'accertamento dell'origine degli animali destinati agli impianti di macellazione, mediante verifica dei marchi di identificazione e della corrispondente documentazione di scorta, rappresentata, nel caso di bestiame di origine nazionale, dalla dichiarazione di provenienza (mod.4) rilasciata e sottoscritta dal detentore degli animali, come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Non possono essere ammessi alla macellazione animali non identificati e/o sprovvisti della documentazione di accompagnamento.

Ulteriori controlli veterinari sono previsti nei confronti dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi, con riguardo, in particolare, alla vigilanza sull'entrata ed uscita delle carni fresche, tramite ispezioni sanitarie (tra cui l'accertamento della conformità della bol-

latura sanitaria) e verifiche documentali (documenti di trasporto, registri di carico e scarico).

Analoghi controlli, tesi ad individuare l'origine delle carni, vengono regolarmente effettuati anche durante la vigilanza presso gli esercizi di vendita al dettaglio di carni fresche.

Per effetto di tale disciplina normativa, gli animali di provenienza furtiva possono venire macellati solo clandestinamente e le loro carni rientrano nel circuito commerciale solo a seguito di contraffazione della bollatura sanitaria e dei documenti di scorta, dal momento che lo stesso D.LVO n. 286/94 dispone che le carni sprovviste di bollatura, individuate nel corso della consueta attività di vigilanza veterinaria, vengano sequestrate e distrutte.

Quanto ai farti di bestiame avvenuti in Piemonte, ne sono stati finora segnalati dalla prefettura di Asti, dall'inizio del 1998, cinque casi, con oltre 200 capi sottratti ad opera di organizzazioni criminali esperte del settore.

Nello stesso periodo di tempo, si è verificato un caso di furto di bestiame ai danni di un'azienda agricola di Alessandria, a cui sono stati sottratti n. 89 vitelli.

La rilevanza di questi episodi ha destato allarme tra gli allevatori locali ed ha costituito l'argomento di una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno preso parte i responsabili della Federazione regionale e della Federazione provinciale coltivatori diretti, che hanno espresso la viva preoccupazione della categoria da loro rappresentata.

In esito alla riunione, sono stati concordati specifici e mirati servizi di controllo con incremento dell'attività investigativa da parte delle Forze dell'ordine e della Guardia di finanza (per accurati controlli fiscali nelle aziende operanti nel settore).

In particolare, si è invitata la Polizia stradale ad intensificare le operazioni di verifica degli automezzi adibiti al trasporto di animali vivi e di partite di carni macellate.

Nell'ambito dell'azione di contrasto nei confronti della macellazione clandestina,

infine, sono stati intensificati i controlli nelle varie fasi di macellazione e commercializzazione delle carni da parte dei servizi veterinari delle aziende USL dislocate nel territorio regionale.

La prefettura di Cuneo ha nel frattempo comunicato che, nel corso del 1998, si è verificata la sottrazione complessiva di 53 capi bovini, a seguito di tre differenti eventi furtivi ai danni di aziende agricole operanti nel territorio provinciale.

Il Sottosegretario di Stato alla sanità: Viserta Costantini.

ROTUNDO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

quale sia la valutazione dei Ministri interrogati in riferimento alla diffusa preoccupazione ed al vero e proprio allarme dei cittadini di Soletto e di Galatina a causa del tracciato, che interessa i suddetti centri, previsto dal progetto dell'Enel, riguardante l'elettrodotto Italia-Grecia, e se non ritengano necessario ed indispensabile, al fine di tranquillizzare le popolazioni interessate, che venga modificato il progettato tracciato allontanandolo quanto più possibile dai centri abitati dei comuni sopra richiamati. (4-12023)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, anche sulla base degli elementi forniti dall'ENEL S.p.A., si comunica quanto segue.*

Il collegamento in cavo sottomarino tra l'Italia e la Grecia rappresenta un progetto di indubbia rilevanza a livello comunitario, inserito dall'Unione europea tra progetti prioritari nel programma « Reti transeuropee ».

L'importanza del progetto si fonda su due motivi.

Il primo interessa l'Unione europea nel suo complesso. Consiste nel fatto che attualmente la Grecia, unico Paese dell'Unione la cui rete elettrica non è direttamente connessa con quelle di altri Stati membri, risulta fortemente penalizzata nel

non partecipare a pieno titolo al mercato interno dell'energia.

Il secondo è legato ad aspetti rilevanti della politica energetica dei due Paesi. L'Italia e la Grecia infatti sono entrambe situate all'estremo meridionale della rete interconnessa europea e collegate ad essa solo ai confini settentrionali.

La Grecia con il cavo avrebbe la possibilità di collegarsi in maniera robusta al sistema di interconnessione dell'Europa occidentale, svincolandosi in tal modo dalla poco affidabile strozzatura costituita dalla rete elettrica dei paesi Balcanici, attualmente fuori servizio per gli eventi bellici della ex Jugoslavia.

L'Italia vedrebbe alleggerirsi i percorsi dell'energia elettrica da nord a sud notevolmente lunghi, con conseguente diminuzione delle perdite sulle linee e con riduzione di possibili rischi per la stabilità del sistema di trasmissione.

Per questi motivi la Commissione Europea ha concesso due contributi finanziari rispettivamente sul programma FERS-REGEN con decisioni del 21.5.92 e 28.7.95 e sul programma INTERREG II con decisione del 27.11.95.

Passando agli aspetti specifici del progetto, l'ENEL S.p.A. precisa innanzitutto che tali iniziative non hanno mai dato luogo ad inconvenienti di alcun genere come è dimostrato dai numerosi collegamenti in cavo sottomarino in servizio da lungo tempo in Europa (Italia-Corsica-Sardegna; Francia-Inghilterra; Germania-Paesi Scandinavi; collegamenti tra Paesi Scandinavi; ecc.).

Riguardo ai supposti effetti biologici dei campi elettromagnetici, l'ENEL S.p.A. ricorda che nessuno degli studi epidemiologici finora effettuati nel mondo è stato in grado di provare la relazione tra campi magnetici ed effetti sulla salute umana; si è unicamente ipotizzata la possibilità di un qualche effetto, peraltro estremamente debole. Sulla base di tali ipotesi, l'Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni unite ha proposto dei limiti prudenziali per l'esposizione ai campi magnetici, limiti che sono stati recepiti nella normativa italiana

(DPCM 23 aprile 1992), e che sono puntualmente rispettati nel caso degli elettrodotti ENEL.

È in corso di redazione un nuovo provvedimento che detta norme in tema inquinamento da campo elettromagnetico, al quale l'ENEL sarà tenuta ad uniformarsi.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e le procedure autorizzative, l'ENEL ricorda:

il 26.3.96 il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato il parere favorevole definitivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto comprensivo delle varianti proposte;

il 19.4.96 l'ENEL ha presentato al Ministero dei lavori pubblici una seconda istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto come discende dalle varianti progettuali prescritte ed approvate dalla « Commissione VIA ».

Dette varianti progettuali non hanno però sedato le opposizioni in sede locale al collegamento elettrico non consentendo, quindi, l'avvio della fase operativa nonostante il progetto sia stato inserito tra le iniziative previste dal Governo nel « Libro bianco » dell'agosto '95 per lo sviluppo dell'occupazione.

Allo scopo di superare le difficoltà poste dai Comuni interessati all'attraversamento in via aerea sul loro territorio dell'opera di cui trattasi, il Governo italiano ha invitato l'ENEL ad operare le necessarie varianti rispetto al progetto originario, in particolare il totale interrimento del cavo elettrico dal punto di approdo (Otranto) alla stazione di conversione (Galatina).

Il progetto prevede inoltre che l'attracco del cavo sul territorio italiano abbia luogo non più a Porto Badisco ma a Otranto.

I comuni interessati al predetto nuovo tracciato non sono più 14 ma 7: di questi, 5 comuni hanno approvato il progetto. Il comune di Galatina (Commissione edilizia) si è espresso in senso favorevole purché « il tracciato sia esterno al centro abitato » ed il comune di Carpignano ha ritenuto di « non esprimere alcuna determinazione in attesa di documentazione integrativa ».

Il nuovo tracciato, completamente interrato, comporta un onere aggiuntivo quantificato, in via preliminare, dall'ENEL in circa 60 miliardi di lire sui quali l'Amministrazione italiana si riserva di procedere, con l'ENEL, ad una verifica: nonostante ciò, in una serie di incontri tenutisi presso il Ministero del bilancio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei lavori pubblici, cui hanno preso parte anche funzionari del Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente, si è giunti alla determinazione di realizzare l'intera tratta dell'elettrodotto interrato.

Il 25 giugno 1997 l'argomento ha formato oggetto di trattazione nel corso di una riunione interministeriale che ha avuto luogo presso il Ministero dei lavori pubblici. In quella sede è stato convenuto che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito di formale richiesta da parte dell'ENEL, avvierà la procedura di autorizzazione della variante progetto per la costruzione e l'esercizio dell'opera.

Al fine di superare talune residue obiezioni che ancora condizionano l'approvazione del progetto stesso da parte di un comune (Carpignano) o di venire incontro, per quanto possibile, a talune richieste di modifica del tracciato interrato che una Amministrazione comunale ha formulato (Galatina) è da ritenere possibile qualche ulteriore modifica del progetto stesso in sede di concertazione tra Ministero dei lavori pubblici, ENEL ed Amministrazioni comunali interessate.

Considerato in ogni caso l'importanza prioritaria e la rilevanza politica che Governo italiano ha voluto dare al progetto in questione — anche attraverso esplicita presa di posizione sull'argomento da parte della Presidenza del Consiglio — è stato convenuto, nel corso della sopra citata riunione del 25 giugno, di poter fare ricorso, se necessario, alla procedura della Conferenza di servizi come modificata, da ultimo, dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo ».

Si fa presente, al riguardo, che il Ministero dei Lavori Pubblici, a seguito della

Conferenza di Servizi alla quale sono intervenute le Amministrazioni interessate, ha emanato, in data 5 dicembre 1997 il decreto con il quale l'ENEL S.p.A. è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'infrastruttura di interconnessione elettrica con la Grecia.

Contestualmente, nel corso di una serie di incontri tenuti presso il Ministero dell'industria, sono stati riesaminati i costi aggiuntivi di realizzazione a carico dell'ENEL, principalmente connessi alle modifiche di tracciato e si è giunti al loro azzeramento. Sono comunque in corso ulteriori trattative tra l'ENEL ed i principali fornitori, sia del cavo sottomarino e sia delle stazioni di conversione, per definire tempi e costi delle forniture medesime.

Dal canto suo, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ha inoltrato domanda alla competente Commissione europea al fine di ottenere una proroga dei tempi di realizzazione del progetto, a suo tempo fissati, dal programma INTERREG, per la fine dell'anno 2000. Tale istanza è stata oggetto di un positivo accoglimento ed attualmente si è in attesa di una determinazione favorevole da parte della competente Commissione.

In tale contesto positivo sono comunque da registrare le posizioni contrarie di due amministrazioni comunali (Soletto e Martano) che hanno contestato il nuovo tracciato dell'elettrodotto ed hanno adito il TAR del Lazio avverso il suddetto decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 dicembre 1997.

A seguito di varie riunioni, tenute presso il Ministero dell'industria, sono state convenute due varianti che accolgono le richieste formulate dai suddetti Enti locali. Le medesime varianti sono state poi oggetto delle rispettive favorevoli delibere adottate dai consigli comunali di Soletto e Martano lo scorso 28 marzo a cui ha fatto seguito, di conseguenza, il ritiro dei ricorsi a suo tempo presentati al Tar del Lazio.

Per l'indispensabile adeguamento del provvedimento di autorizzazione si è poi tenuta, il successivo 2 aprile, una Conferenza dei Servizi il cui esito è stato totalmente positivo.

L'effettivo inizio dei lavori è atteso entro il termine del corrente anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

ROTUNDO e STANISCI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'intero complesso delle attività creditizie è stato regolamentato dal decreto legislativo n. 385 del 1993, ove — attraverso espresse riserve — solo alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco curato dall'Ufficio italiano cambi è riconosciuta la possibilità di operare nei confronti del pubblico;

l'iscrizione degli intermediari finanziari all'Ufficio italiano cambi è disciplinata in maniera rigida ed è subordinata al ricorrere di specifiche condizioni inerenti la natura giuridica, l'oggetto sociale, il capitale sociale, i requisiti dei partecipanti e degli esponenti aziendali, che devono essere gli stessi previsti per le banche;

alla data del 31 marzo 1997 risultavano iscritti milletrecentotrentaquattro intermediari finanziari ordinari, oltre a duecentoventuno, espressione di gruppi bancari e industriali, iscritti in apposito elenco speciale;

i milletrecentotrentaquattro intermediari finanziari ordinari, distribuiti sull'intero territorio nazionale, occupano oltre esemila dipendenti ed erogano finanziamenti per circa dodicimila miliardi di lire in favore di una utenza, costituita da piccoli operatori economici, che il sistema bancario non riesce a servire, la funzione sociale, oltre che economico-finanziaria, svolta dagli intermediari finanziari è rilevante solo se si pensi alla sottrazione di questa utenza al mondo dell'usura;

la lotta all'usura passa anche attraverso l'ampliamento del mercato legale del credito, così come peraltro auspicato dal governatore della Banca d'Italia, in cui le banche e gli intermediari finanziari possano svolgere ruoli di complementarietà;

lo svolgimento di un qualsiasi ruolo, comunque, da parte degli intermediari fi-

nanziari è possibile solo se tali soggetti sono in grado di gestire risorse finanziarie;

allo stato, la normativa che regola l'attività di reperimento di risorse finanziarie è la seguente: l'articolo 11 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo aver ribadito che la raccolta di risparmio tra il pubblico è riservata alle banche, al terzo comma demanda al Cicer di stabilire limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci o dipendenti; la deliberazione del Cicer, datata 3 marzo 1994, stabilisce che il prestito da soci: a) non è considerato « raccolta di risparmio tra il pubblico » se proviene da soci partecipanti per almeno il 2 per cento del capitale sociale; b) non è consentito alle società cooperative svolgenti attività finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; e demanda alla Banca d'Italia l'emanazione delle istruzioni applicative; la Banca d'Italia, con le istruzioni pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994, ha, tra l'altro, fissato il termine del 31 dicembre 1997 entro cui i soggetti non bancari (intermediari finanziari) devono adeguarsi alla nuova disciplina;

il limite del 2 per cento incide notevolmente sulla operatività degli intermediari finanziari che vedono costretta la possibilità di approvvigionamento di risorse finanziarie entro un numero assai esiguo di soci, al massimo cinquanta nell'ipotesi che il capitale sia ripartito in quote paritarie del 2 per cento —:

se non ritenga di doversi attivare ogni opportuna iniziativa perché siano modificate le disposizioni emanate dal Cicer, prevedendo comunque il rinvio congruo del termine del 31 dicembre 1997, e perché sia disciplinata la materia dell'approvvigionamento delle risorse finanziarie da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco *ex* articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993. (4-12564)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare*

la proroga del termine fissato il 31 dicembre 1997, entro il quale le società cooperative svolgenti attività finanziaria avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni emanate dal CICR.

Al riguardo, si premette che l'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 riserva esclusivamente alle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico ed affida al CICR il compito di « stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata:

a) presso soci e dipendenti;

b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o presso controllate da una stessa controllante ».

In linea con tali disposizioni, la delibera CICR del 3 marzo 1994 e le istruzioni di vigilanza del 28 giugno 1995 hanno stabilito che le cooperative finanziarie dovevano adeguarsi alle citate disposizioni entro il 31 dicembre 1997.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà incontrate dagli operatori in questione, il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 dicembre 1997, ha differito il citato termine al 31 dicembre 1998.

In particolare, è previsto che le cooperative che svolgono attività finanziaria, intenzionate a trasformarsi in banche, debbano richiedere l'autorizzazione all'attività bancaria entro il 31 dicembre 1998.

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Pinza.

ROTUNDO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il comune di Soletto ai sensi del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 e dell'articolo 3-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 677 è stato incluso tra quelli che possono beneficiare dell'utilizzazione di giovani militari di leva residenti;

a tal fine il Ministero della difesa — sottuffesercito — Roma, a mezzo circolare ministeriale n. 1010/33/C 5°, in data 27 gennaio 1997, ha dato operatività alla normativa;

in esito a tali disposizioni normative, l'amministrazione comunale di Soletto ha stipulato specifica convenzione di impiego dei militari di leva presso l'ufficio tecnico, con il Cmr « Puglia » di Bari, sulla base di specifica autorizzazione concessa dalla prefettura di Lecce, previa valutazione positiva dei progetti e programmi di intervento particolareggiato e bonifica del territorio;

la situazione nel corso di quest'anno non è assolutamente migliorata ed anzi nel corso di quest'anno si sono verificati altri eventi alluvionali che hanno aggravato lo stato di disagio della popolazione —:

quali iniziative il Governo intenda adottare affinché il comune di Soletto sia incluso tra quelli che possono beneficiare per l'anno 1998 dell'utilizzazione dei giovani militari di leva qui residenti, al fine di portare a termine gli interventi di bonifica territoriale già programmati o ulteriormente necessari. (4-15425)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto esposto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che la legge 27 dicembre 1997, n.449, all'articolo 13, comma 4, ha prorogato al 31 dicembre 1998 i provvedimenti in favore del personale di leva residente nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre 1996.*

Sulla base della citata proroga gli arruolati residenti in tali zone (ivi compresi quelli residenti nel Comune di Soletto) interessati alla chiamata alle armi dell'anno 1998, che intendono prestare servizio presso gli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali territoriali, possono presentare domanda, se ancora non incorporati, al Distretto Militare di appartenenza e, se già alle armi, ai rispettivi Comandi di Corpo.

Le domande saranno vagliate dai Comandi di Regione Militare, a cui è stata

devoluta la responsabilità dell'organizzazione dell'impiego dei giovani presso i predetti Uffici, in base ai requisiti posseduti dagli interessati ed alle esigenze rappresentate.

In ogni caso si osserva che per gli arruolati residenti nei Comuni alluvionati che presentino, prima dell'avviamento alle armi, domanda di assegnazione di sede o di impiego presso i succitati Uffici, viene disposta ove possibile l'assegnazione all'Ente militare più vicino al Comune di residenza.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

ROTUNDO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nonostante le varianti e le correzioni apportate al progetto, la realizzazione dell'elettrodotto Italia-Grecia continua a suscitare legittime preoccupazioni e forte allarme soprattutto nei comuni di Soletto e Martano, atteso che questi centri abitati sono attraversati dal passaggio dell'elettrodotto;

sia necessario modificare l'attuale previsione del tracciato in modo che, a partire dall'altezza dell'aeroporto di Galatina, l'elettrodotto possa affiancare la statale 16, liberando così i comuni di Soletto e Martano;

le amministrazioni comunali dei due centri hanno dato mandato ai legali per contrastare in ogni sede la realizzazione del progetto così come attualmente progettato, in quanto lesivo degli interessi delle comunità —:

se il Governo non ritenga di dover accogliere le richieste dei Comuni di Martano e Soletto modificando il progetto dell'elettrodotto in modo da salvaguardare le comunità locali così fortemente preoccupate ed allarmate dall'attraversamento del cavo nei centri abitati. (4-15745)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, anche sulla base degli elementi forniti dall'ENEL S.p.A., si comunica quanto segue.

Il collegamento in cavo sottomarino tra l'Italia e la Grecia rappresenta un progetto di indubbia rilevanza a livello comunitario, inserito dall'Unione europea tra progetti prioritari nel programma « Reti transeuropee ».

L'importanza del progetto si fonda su due motivi.

Il primo interessa l'Unione europea nel suo complesso. Consiste nel fatto che attualmente la Grecia, unico Paese dell'Unione la cui rete elettrica non è direttamente connessa con quelle di altri Stati membri, risulta fortemente penalizzata nel non partecipare a pieno titolo al mercato interno dell'energia.

Il secondo è legato ad aspetti rilevanti della politica energetica dei due Paesi. L'Italia e la Grecia infatti sono entrambe situate all'estremo meridionale della rete interconnessa europea e collegate ad essa solo ai confini settentrionali.

La Grecia con il cavo avrebbe la possibilità di collegarsi in maniera robusta al sistema di interconnessione dell'Europa occidentale, svincolandosi in tal modo dalla poco affidabile strozzatura costituita dalla rete elettrica dei paesi Balcanici, attualmente fuori servizio per gli eventi bellici della ex Jugoslavia.

L'Italia vedrebbe alleggerirsi i percorsi dell'energia elettrica da nord a sud notevolmente lunghi, con conseguente diminuzione delle perdite sulle linee e con riduzione di possibili rischi per la stabilità del sistema di trasmissione.

Per questi motivi la Commissione Europea ha concesso due contributi finanziari rispettivamente sul programma FERS-REGEN con decisioni del 21.5.92 e 28.7.95 e sul programma INTERREG II con decisione del 27.11.95.

Passando agli aspetti specifici del progetto, l'ENEL S.p.A. precisa innanzitutto che tali iniziative non hanno mai dato luogo ad inconvenienti di alcun genere come è dimostrato dai numerosi collegamenti in cavo sottomarino in servizio da lungo tempo in

Europa (Italia-Corsica-Sardegna; Francia-Inghilterra; Germania-Paesi Scandinavi; collegamenti tra Paesi Scandinavi; ecc.).

Riguardo ai supposti effetti biologici dei campi elettromagnetici, l'ENEL S.p.A. ricorda che nessuno degli studi epidemiologici finora effettuati nel mondo è stato in grado di provare la relazione tra campi magnetici ed effetti sulla salute umana; si è unicamente ipotizzata la possibilità di un qualche effetto, peraltro estremamente debole. Sulla base di tali ipotesi, l'Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni unite ha proposto dei limiti prudenziali per l'esposizione ai campi magnetici, limiti che sono stati recepiti nella normativa italiana (DPCM 23 aprile 1992), e che sono puntualmente rispettati nel caso degli elettrodotti ENEL.

È in corso di redazione un nuovo provvedimento che detta norme in tema inquinamento da campo elettromagnetico, al quale l'ENEL sarà tenuta ad uniformarsi.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e le procedure autorizzative, l'ENEL ricorda:

il 26.3.96 il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato il parere favorevole definitivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto comprensivo delle varianti proposte;

il 19.4.96 l'ENEL ha presentato al Ministero dei lavori pubblici una seconda istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto come discende dalle varianti progettuali prescritte ed approvate dalla « Commissione VIA ».

Dette varianti progettuali non hanno però sedato le opposizioni in sede locale al collegamento elettrico non consentendo, quindi, l'avvio della fase operativa nonostante il progetto sia stato inserito tra le iniziative previste dal Governo nel « Libro bianco » dell'agosto '95 per lo sviluppo dell'occupazione.

Allo scopo di superare le difficoltà poste dai Comuni interessati all'attraversamento in via aerea sul loro territorio dell'opera di cui trattasi, il Governo italiano ha invitato l'ENEL ad operare le necessarie varianti rispetto al progetto originario, in particolare

il totale interrimento del cavo elettrico dal punto di approdo (Otranto) alla stazione di conversione (Galatina).

Il progetto prevede inoltre che l'attracco del cavo sul territorio italiano abbia luogo non più a Porto Badisco ma a Otranto.

I comuni interessati al predetto nuovo tracciato non sono più 14 ma 7: di questi, 5 comuni hanno approvato il progetto. Il comune di Galatina (Commissione edilizia) si è espresso in senso favorevole purché « il tracciato sia esterno al centro abitato » ed il comune di Carpignano ha ritenuto di « non esprimere alcuna determinazione ... in attesa di documentazione integrativa ».

Il nuovo tracciato, completamente interrato, comporta un onere aggiuntivo quantificato, in via preliminare, dall'ENEL in circa 60 miliardi di lire sui quali l'Amministrazione italiana si riserva di procedere, con l'ENEL, ad una verifica: nonostante ciò, in una serie di incontri tenutisi presso il Ministero del bilancio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei lavori pubblici, cui hanno preso parte anche funzionari del Servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell'ambiente, si è giunti alla determinazione di realizzare l'intera tratta dell'elettrodotto interrato.

Il 25 giugno 1997 l'argomento ha formato oggetto di trattazione nel corso di una riunione interministeriale che ha avuto luogo presso il Ministero dei lavori pubblici. In quella sede è stato convenuto che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito di formale richiesta da parte dell'ENEL, avvierà la procedura di autorizzazione della variante progetto per la costruzione e l'esercizio dell'opera.

Al fine di superare talune residue obiezioni che ancora condizionano l'approvazione del progetto stesso da parte di un comune (Carpignano) o di venire incontro, per quanto possibile, a talune richieste di modifica del tracciato interrato che una Amministrazione comunale ha formulato (Galatina) è da ritenere possibile qualche ulteriore modifica del progetto stesso in sede di concertazione tra Ministero dei lavori pubblici, ENEL ed Amministrazioni comunali interessate.

Considerato in ogni caso l'importanza prioritaria e la rilevanza politica che Governo italiano ha voluto dare al progetto in questione — anche attraverso esplicita presa di posizione sull'argomento da parte della Presidenza del Consiglio — è stato convenuto, nel corso della sopra citata riunione del 25 giugno, di poter fare ricorso, se necessario, alla procedura della Conferenza di servizi come modificata, da ultimo, dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e del procedimento di decisione e di controllo ».

Si fa presente, al riguardo, che il Ministero dei Lavori Pubblici, a seguito della Conferenza di Servizi alla quale sono intervenute le Amministrazioni interessate, ha emanato, in data 5 dicembre 1997 il decreto con il quale l'ENEL S.p.A. è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio dell'infrastruttura di interconnessione elettrica con la Grecia.

Contestualmente, nel corso di una serie di incontri tenuti presso il Ministero dell'industria, sono stati riesaminati i costi aggiuntivi di realizzazione a carico dell'ENEL, principalmente connessi alle modifiche di tracciato e si è giunti al loro azzeramento. Sono comunque in corso ulteriori trattative tra l'ENEL ed i principali fornitori, sia del cavo sottomarino e sia delle stazioni di conversione, per definire tempi e costi delle forniture medesime.

Dal canto suo, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ha inoltrato domanda alla competente Commissione europea al fine di ottenere una proroga dei tempi di realizzazione del progetto, a suo tempo fissati, dal programma INTERREG, per la fine dell'anno 2000. Tale istanza è stata oggetto di un positivo accoglimento ed attualmente si è in attesa di una determinazione favorevole da parte della competente Commissione.

In tale contesto positivo sono comunque da registrare le posizioni contrarie di due amministrazioni comunali (Soletto e Martano) che hanno contestato il nuovo tracciato dell'elettrodotto ed hanno adito il TAR del Lazio avverso il suddetto decreto del Mi-

nistero dei lavori pubblici del 5 dicembre 1997.

A seguito di varie riunioni, tenute presso il Ministero dell'industria, sono state convenute due varianti che accolgono le richieste formulate dai suddetti Enti locali. Le medesime varianti sono state poi oggetto delle rispettive favorevoli delibere adottate dai consigli comunali di Soletto e Martano lo scorso 28 marzo a cui ha fatto seguito, di conseguenza, il ritiro dei ricorsi a suo tempo presentati al Tar del Lazio.

Per l'indispensabile adeguamento del provvedimento di autorizzazione si è poi tenuta, il successivo 2 aprile, una Conferenza dei Servizi il cui esito è stato totalmente positivo.

L'effettivo inizio dei lavori è atteso entro il termine del corrente anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

RUFFINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

si stanno effettuando in questi giorni lavori di notevole ristrutturazione nella caserma « Osoppa » di Udine, sede dell'8° Reggimento artiglieria « Pasubio » —:

se risulti che, nonostante tali investimenti, il reparto verrà trasferito in altra sede. (4-15088)

RISPOSTA. — In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rende noto che non sono allo studio provvedimenti ordinativi per una ridislocazione in altra sede dell'8° Reggimento Artiglieria da Campagna semovente « Pasubio ».

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

RUFFINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il Serico (Servizio rifornimenti e commissariato) è stato trasferito da Udine a Verona, nonostante le notevoli spese recentemente sostenute dallo Stato per ristrutturare i capannoni e gli uffici;

i reparti delle FF.AA. stanziati a Udine sono costretti a rifornirsi dei materiali necessari e in particolare del vettovagliamento presso la nuova sede, con notevoli disagi per la distanza —:

se ritenga opportuno e conveniente dal punto di vista economico che un centro di servizi di tale importanza sia localizzato così distante dai reparti che necessitano della sua assistenza, privando di funzioni magazzini appena ristrutturati. (4-15089)

RISPOSTA. — In riferimento a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante si rappresenta che la soppressione (e non il trasferimento) della sezione rifornimenti di Commissariato (SERICO) di Udine è stata attuata nel quadro del riordinamento della componente logistica dell'Esercito diretto a realizzare un'organizzazione meno pesante e più efficiente in grado di soddisfare le nuove esigenze logistiche connesse, in particolare, con la possibilità di sostenere complessi di forze cosiddette di proiezione.

Da tale riordinamento è emersa l'opportunità di garantire la presenza sul territorio nazionale per le attività di rifornimento del settore Commissariato (che hanno frequenza mensile per vestiario-equipaggiamento e casermaggio, quindicinale per i viveri) dei soli Centri rifornimento di Commissariato (CERICO) riconfigurati in « Organisini tecnici polifunzionali ».

Ciò ha determinato la soppressione di varie Sezioni rifornimento (quali enti demoltiplicatori dei precitati Centri per alcuni materiali di Commissariato) anche in ragione del principio di arealità che ha portato alla costituzione di due sole aree logistiche di Forza armata (Area nord e Area sud).

Si sottolinea che la soppressione della sezione rifornimenti di Udine è stata concertata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali hanno dato il proprio assenso all'avvio della programmazione di reimpiego del personale civile in servizio presso la struttura.

Si rappresenta, infine, che i locali occupati dalla soppressa SERICO presso la Caserma « Berghinz » di Udine sono già stati

opportunamente assegnati al 3° Reggimento Genio, dislocato nella stessa infrastruttura, mentre la destinazione di quelli occupati presso la Caserma «Zavattaro» è tuttora allo studio dei competenti organi della Regione militare nord est.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditore di Udine ha disposto con proprio decreto la soppressione di nove scuole (tra plessi e sezioni staccate);

tale decisione è avvenuta senza che il Consiglio scolastico provinciale abbia potuto discutere e dare il suo parere vincolante;

in particolare per quanto riguarda la scuola di Muzzana, è necessaria una valutazione più approfondita fortemente richiesta dalle popolazioni e dalle istituzioni locali —:

cosa intenda fare per rivedere la decisione del Provveditore agli studi di Udine e riaprire la valutazione almeno per la scuola Muzzana. (4-17174)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998/99, infatti, il provveditore agli studi di Udine, nella stesura definitiva del piano medesimo, non ha disposto alcun provvedimento di soppressione nei confronti delle scuole medie dei comuni di Marano, Carlino e Muzzana.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con delibera di giunta comunale n. 1788 del 9 luglio 1991 il comune di

Rimini ha concesso in comodato d'uso gratuito per cinque anni alla federazione ginnastica Italia la palestra comunale « Romeo Neri », sita in via Euterpe, n. 5;

in seguito alla scadenza della suddetta concessione in data 3 novembre 1996, con nota prot. 2015/G del 6 febbraio 1997, la federazione ginnastica Italia ha chiesto all'amministrazione comunale di stipulare congiuntamente con la società R. Neri una nuova convenzione per l'utilizzo della palestra comunale al fine di svolgere la propria attività;

il consiglio comunale, con deliberazione n. 72 del 29 aprile 1997, ha dunque proceduto alla stipula della nuova convenzione, concedendo la suddetta palestra in comodato d'uso gratuito, per la durata di 3 anni, alla federazione ginnastica Italia e alla società R. Neri, ritenendo che le stesse possiedano i requisiti per poter accedere ai benefici richiesti, in quanto svolgenti attività sportivo-promozionale senza fini di lucro;

la società R. Neri non sembra operare in concreto senza fini di lucro, come dimostrato dal fatto che essa ha incentrato la propria attività sul *fitness* esponendo, tra l'altro, prezzi abbastanza elevati;

il comune di Rimini, in sede di convenzione, si è anche assunto l'onere della manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo;

tale scelta non pare all'interrogante garantire il rispetto del principio della libera concorrenza —:

se non si ritenga opportuno assumere ogni iniziativa volta ad accertare le compatibilità del provvedimento di concessione in comodato d'uso gratuito alla federazione ginnastica Italia e alla società R. Neri della palestra comunale « R. Neri » con il perseguimento del fine istituzionale della federazione. (4-13696)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CUNI e la Federazione Ginnastica d'Italia si fa presente quanto segue.*

Le finalità statutarie della Federazione Ginnastica d'Italia prevedono la promozione, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina delle attività ginnastiche ai fini dell'educazione morale, fisica e sportiva dei propri associati.

A tale scopo la FGI si avvale di Società sportive e Associazioni sportive che praticano le attività ginnastiche a livello agonistico senza scopo di lucro e con spirito dilettantistico (come previsto dall'articolo 5, comma 1 dello Statuto).

In ordine al provvedimento di concessione in comodato d'uso gratuito della palestra comunale alla FGI ed alla Società R. Neri, la Federazione suddetta evidenzia che l'articolo 5 comma 2, del citato statuto federale recita testualmente: « qualora una Società scelga il modello della S.p.A. o S.r.l., lo statuto deve contemplare, oltre all'assenza del fine di lucro, anche il reinvestimento totale degli utili nella Società medesima per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva ». Ciò comporta che la Federazione può perseguire le proprie finalità anche attraverso la collaborazione di società di capitali, naturalmente preordinate alla realizzazione di utili da reinvestire, in questo caso, nell'attività sociale.

A tale riguardo è stato fatto presente che il legale della Società R. Neri, in data 21 aprile 1998, ha trasmesso all'On. interrogante una nota nella quale, tra l'altro, si conferma che la S.r.l. R. Neri è società di capitali di diritto sportivo senza fini di lucro e si ricorda che nella palestra oggetto della concessione comunale la Società stessa ha formato diversi ginnasti agonisti, partecipando nell'anno 1996/97 all'attività agonistica istituzionale con buoni risultati.

Nella fattispecie, quindi, la FGI si è avvalsa delle capacità organizzative della succitata R. Neri, Società a responsabilità limitata, che reinveste nell'attività sportiva gli utili conseguiti che comprendono anche le quote versate dagli appassionati di fitness, disciplina pur sempre ginnica, in quanto attinente allo sviluppo delle capacità fisiche del corpo umano. Infatti, nel quadro della sezione ginnastica generale, tra la serie di attività e di specializzazioni federali, è ri-

compresa anche la ginnastica aerobica al cui interno è da collocarsi il fitness.

Si ritiene quindi che la Federazione Ginnastica d'Italia ha stabilito con la Società R. Neri un rapporto conforme alle previsioni statutarie, sia con riguardo alle finalità dell'attività esercitata, sia con riguardo ai mezzi utilizzati, non rilevando la configurazione della società stessa come società di capitali.

Infine, per quanto attiene all'assunzione da parte del Comune di Rimini degli oneri di manutenzione straordinaria della palestra, si fa presente, conformemente all'avviso della Federazione ginnastica d'Italia, che tale scelta rientra esclusivamente nella sfera discrezionale di competenza dell'amministrazione comunale.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SCALIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il signor Alberto Cerri, nato a Milano il 14 gennaio 1970, ha presentato istanza per essere riconosciuto obiettore di coscienza in data 11 luglio 1996;

nel febbraio 1997 i genitori del signor Cerri si sono separati consensualmente, con l'obbligo per il padre di fornire l'assegno di mantenimento alla madre. A tale obbligo il genitore non ha mai adempiuto;

nel luglio 1997 il signor Cerri ha conseguito l'abilitazione professionale a svolgere l'attività di medico chirurgo e può quindi provvedere al mantenimento suo e della madre che, avendo svolto sempre l'attività di casalinga ed essendo nata il 22 agosto 1929, non ha diritto ad alcuna pensione, né, come sopra indicato, riceve gli alimenti dall'ex marito;

nel settembre 1997 il signor Cerri ha presentato richiesta di dispensa ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, ma la sua richiesta è stata respinta;

la sua situazione familiare del resto non rientra in quelle previste dalla legge n. 191 del 1975 per l'ottenimento della dispensa di leva;

è tuttavia indubbio che le condizioni familiari del signor Cerri rendono indispensabile la sua permanenza nel nucleo familiare, in modo da garantire il mantenimento decoroso della famiglia. A tale proposito è da aggiungere il fatto che proprio in questi giorni ha ricevuto la proposta per un incarico di otto mesi presso il reparto di medicina interna dell'ospedale di San Giovanni Bianco (Bergamo), incarico che non potrà espletare se dovrà svolgere il periodo di leva obbligatoria in servizio civile -:

quali interventi ritenga di poter mettere in atto per concedere al signor Alberto Cerri la dispensa dal compiere il periodo di leva obbligatoria, in modo da consentirgli di provvedere al mantenimento della madre sola e senza alcuna fonte di reddito.
(4-15902)

RISPOSTA. - *In riferimento alla situazione del Sig. Cerri Alberto esposta dall'Onorevole interrogante si rappresenta che la Legge n. 958/1986 all'articolo 7, 1° comma, stabilisce che in occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva - qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare - siano fissati, con decreto ministeriale, i criteri per la individuazione degli arruolati in condizione di poter fruire della dispensa dal servizio di leva.*

La norma citata, in forza dell'articolo 11, della legge 772/72 che equipara ad ogni effetto gli obiettori di coscienza ai militari di leva, è in linea di principio applicabile anche agli obiettori, sempre che sussista il presupposto della eccedenza al fabbisogno. La situazione di eccedenza di obiettori rispetto al fabbisogno, però, non risulta essersi sinora mai verificata e, pertanto, nessun obiettore ha potuto fruire di tale sistema di dispensa.

Tenuto conto della continua crescita del fenomeno dell'obiezione non è da escludere

che nel futuro l'eccesso di richiedenti il servizio civile potrà consentire ad alcuni di ottenere tale dispensa.

Per quanto riguarda il caso prospettato si fa presente che con decreto n. 7136 del 20 settembre 1997 il signor CERRI è stato riconosciuto obiettore con obbligo di presentarsi in servizio il 5 maggio 1998 presso la Fraternita di Misericordia di Milano. Appena assunto servizio, l'interessato potrà inoltrare alla Direzione generale della leva, per il tramite del Distretto militare competente per territorio, domanda di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAAC) invocando gli stessi motivi adottati con la precedente istanza di dispensa non accolta per carenza dei presupposti di legge.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

SCALIA. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il signor Filippo Cassina, nato a Morbegno (Sondrio) il 14 marzo 1979, nel mese di maggio 1997 presentava istanza di riconoscimento come obiettore di coscienza, ai sensi della legge n. 772 del 1972;

in data 12 dicembre 1997 il signor Cassina riceveva la cartolina precetto per l'avvio alle armi, a partire dal prossimo 15 aprile 1998, presso il 7° reggimento « Cuneo » di Udine, in quanto, come gli faceva rilevare il distretto militare di Como, la sua istanza di riconoscimento come obiettore di coscienza era stata presentata fuori dai termini previsti dalla legge;

in data 27 gennaio 1998 il signor Cassina inviava una lettera all'amministrazione della difesa in cui chiedeva l'annullamento della precettazione, in quanto in palese violazione con l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 772. Inoltre il signor Cassina dichiarava la sua intenzione di non presentarsi al reparto militare di destinazione, in quanto obiettore di coscienza -:

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto illustrato in premessa e di quanto

dichiarato dal signor Cassina, provvedere al ritiro della cartolina di chiamata alle armi nonché al suo riconoscimento come obiettore di coscienza, al fine di fargli svolgere il servizio civile sostitutivo richiesto. (4-15904)

RISPOSTA. — *In ordine a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che la domanda di obiezione di coscienza presentata dal giovane Cassina Filippo in data 27 maggio 1997 è stata respinta da questa Amministrazione con decreto n. 7481 del 2 dicembre 1997 in quanto prodotta oltre i termini previsti dall'articolo 2 della legge n. 772 del 15 dicembre 1972.*

Detta norma prevede, infatti, che le domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza debbano essere presentate ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento o, per i giovani ammessi a ritardo o rinvio per motivi legali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi. Trattasi in ambedue i casi di termini inderogabili.

Nel caso in esame il giovane Cassina, arruolato in data 20 marzo 1997 e non beneficiando di ritardo o rinvio, avrebbe dovuto presentare l'istanza entro il 19 maggio 1997, ultimo giorno utile ai fini dell'accoglimento della domanda.

L'Amministrazione della difesa, in data 17 marzo 1998, ha provveduto a fornire risposta alla lettera inviata dall'interessato in data 27 gennaio 1998, confermando il provvedimento negativo sopra citato.

Si fa presente, inoltre, che il richiamo all'articolo 3 della legge 772/72 citato nell'interrogazione, non è pertinente, in quanto la norma indicata riguarda non i termini previsti per la presentazione delle domande di obiezione di coscienza, bensì il periodo di tempo (6 mesi) entro il quale il Ministero della Difesa deve procedere alla determinazione circa il riconoscimento o meno dell'obiezione di coscienza, termine peraltro da considerarsi ordinatorio e non perentorio.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la direttiva 91/498/CEE permetteva ai macelli industriali non in possesso di tutti i requisiti comunitari, di ottenere una deroga temporanea sino al 31 dicembre 1995 per poter eliminare le manchevolezze, adeguandosi, a quanto prescritto dalla direttiva 91/497/CEE;

il decreto legislativo di recepimento (n. 286 del 18 aprile 1994) ha mantenuto la scadenza del 31 dicembre 1995;

la direttiva 95/23/CEE del 22 giugno 1995, a modifica della precedente, permetteva alle autorità competenti di concedere ad un macello in deroga, che avesse iniziato i lavori di adeguamento, ma che non potesse rispettare i termini previsti, un termine supplementare, non definito, indispensabile per consentire di conformarsi ai requisiti necessari al riconoscimento CEE;

il Ministro della sanità, con decreto 23 novembre 1995, concedeva infatti un periodo supplementare di dodici mesi, spostando la data di riconoscimento dei macelli in deroga entro la data del 31 dicembre 1996;

quasi tutte le ditte hanno avviato le necessarie e spesso radicali ristrutturazioni degli impianti ma, pur avendo chiesto e ottenuto il periodo supplementare di proroga di dodici mesi (sino al 31 dicembre 1996), a causa del notevolissimo impegno finanziario richiesto e di verificabili difficoltà tecniche e operative, numerose tra di esse non hanno completato i lavori, con il conseguente provvedimento di revoca dell'autorizzazione sanitaria da parte dei settori veterinari delle Usl, e la sospensione dell'attività —:

se non ritenga di emanare un urgente provvedimento che proroghi al 30 giugno 1997 — termine massimo e ultimativo — il riconoscimento per quei macelli i cui lavori di adeguamento alla normativa siano in avanzato stato di esecuzione, permettendo così la ripresa dell'attività alle aziende, il funzionamento del servizio per

i cittadini fruitori, e la non vanificazione dei rilevanti investimenti già intrapresi.

(4-06825)

RISPOSTA. — *L'esigenza di consentire agli impianti di macellazione di continuare ad operare, in deroga ai requisiti strutturali delineati nel decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento indispensabili ai fini del conseguimento del riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 286/94, ha determinato l'ampliamento del termine di proroga originariamente stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/94 (scadenza delle autorizzazioni ad operare in deroga il 31 dicembre 1995).*

Infatti, tale termine veniva differito, dapprima, al 31 dicembre 1996, per effetto del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995 e, in seguito, al 31 dicembre 1997, in virtù del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, come convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.

Poco prima della scadenza, infine, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (« Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ») ha ancora una volta opportunamente prorogato il termine in questione fino al 31 dicembre 1998.

Il Sottosegretario di Stato alla sanità: Viserta Costantini.

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in Giappone bambini e ragazzi sono stati contagiati via etere da una forma di epilessia fotosensitiva;

dei 650 colpiti, fra i 3 e i 20 anni, 150 sono stati ricoverati in ospedale, gli altri sono stati dimessi dopo una somministrazione di calmanti;

tutti accusavano spasmi, nausea e annebbiamento della vista;

alcuni casi si sono verificati non durante il programma, ma dopo i telegiornali

che dando la notizia delle crisi epilettiche avevano mostrato ancora una volta le immagini « ammorbanti »;

in un'isola meridionale del Giappone una bambina è stata portata in sala di rianimazione, mentre un'altra di cinque anni è in condizioni molto gravi;

la trasmissione del cartone è stata sospesa in trenta stazioni televisive locali della sola area di Tokyo;

il portavoce del ministero delle poste e telecomunicazioni ha annunciato che si sta valutando di imporre alcune restrizioni al cartoon, e che in ogni caso sono già state tagliate le scene che si ritiene abbiano causato il disturbo;

non è la prima volta che in Giappone i cartoni animati provocano danni ai bambini;

alcuni anni fa decine di ragazzini avevano accusato sintomi analoghi e irritazioni agli occhi dopo aver adoperato un videogioco Nintendo —:

quali provvedimenti il Comitato Tv e minori della Presidenza del Consiglio dei ministri intenda assumere per evitare che simili trasmissioni possano produrre danni ai bambini anche nel nostro Paese;

quali iniziative siano state adottate nel 1993 allorché a Pisa e a Lucca si registrarono due casi di sindrome da videogioco, con epilessia, provocata da lampi abbaglianti di colore e suoni ripetitivi e ritmati. (4-14640)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto rappresento quanto segue.*

Secondo informazioni fornite dal Ministero della Sanità, studi effettuati sui casi come quelli riferiti dall'On.le interrogante, dimostrerebbero che i soggetti che presentano crisi TV o video-gioco indotte, devono considerarsi come pazienti neurologici portatori di una forma di epilessia a crisi fotosensibili, spesso associate a crisi spontanee, cioè apparentemente non « precipitate » da fattori esterni.

È anche risultato che in un certo numero di casi le crisi "fotosensibili" costituiscono l'unica manifestazione dell'epilessia e si manifestano solo in presenza dello stimolo efficace.

Uno studio basato sulla popolazione che si è rivolta a tutti i Servizi di Elettroencefalografia della Gran Bretagna nell'arco di tre mesi ha rilevato 118 pazienti che hanno avuto la loro prima crisi epilettica mentre utilizzavano un videogioco, facendo così registrare un'incidenza almeno doppia rispetto a quella attesa nello stesso periodo per la popolazione generale, ciò che fa escludere la coincidenza casuale.

Rimane comunque il problema — per tutte le Amministrazioni competenti — se le attuali normative sulle caratteristiche di questi prodotti video-televisivi e le attuali informazioni fino ad oggi fornite agli utenti dai loro fabbricanti possano considerarsi idonee ovvero siano suscettibili di miglioramento rispetto all'auspicabile esigenza di ridurre il più possibile il rischio di crisi epilettiche indotte da video-giochi.

Riguardo, poi, alle possibili iniziative da assumere, ritengo necessario che idonee avvertenze chiariscano il rischio specifico di induzione di crisi nei soggetti con epilessia già diagnosticata e, comunque, l'eventualità che le crisi da videogioco indotte vengano correttamente e tempestivamente intese come la prima o l'unica manifestazione di un'epilessia non ancora diagnosticata, che, come tale, esige appropriate verifiche medico-specialistiche.

Nell'un senso, per quanto risulti possibile nei confronti delle altre Amministrazioni interessate, e senz'altro per quel che concerne avvertenze di carattere informativo-cautelare, il Ministero della Sanità e il Dipartimento affari sociali intendono assumere le opportune iniziative di proprio interesse.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

SPINI e CARLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del com-

mercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

*il settore della moda italiana, il cosiddetto *made in Italy*, rappresenta una delle voci più importanti delle nostre esportazioni ed è vetrina di prestigio per larghi settori dell'industria;*

le prossime manifestazioni fieristiche di settore, che si svolgeranno a Firenze con « Pitti-Uomo » e a Milano, avranno una inaccettabile sovrapposizione di date, con conseguente danno economico e di immagine per il settore e per l'indotto che tali eventi comportano;

in particolare il giorno sabato 10 gennaio 1998 si svolgerà a Milano una delle sfilate più attese, quella della casa Versace, per aprire le manifestazioni, proprio quando quelle fiorentine sono ancora in corso, con conseguente prevedibile abbandono di questa parte dei compratori, soprattutto esteri;

tali scelte determinano un forte e ingiustificato danno per gli espositori che hanno scelto Firenze e per gli operatori economici interessati;

questo nuovo episodio si inserisce in una lunga serie di contrasti tra le due città per la gestione della moda;

nessun soggetto governativo è mai stato delegato a mettere ordine in un settore che è di primaria importanza per l'economia nazionale e per le città che lo ospitano —:

se e quali iniziative intenda intraprendere per evitare il ripetersi di simili incidenti e se non ritenga opportuna l'assunzione di una responsabilità a livello ministeriale tesa ad armonizzare e regolamentare le attività fieristiche del settore moda. (4-14480)

RISPOSTA. — *La lamentata sovrapposizione di manifestazioni fieristiche nel settore della moda è certamente un fatto deplorabile, ma purtroppo ricorrente in tale ambito, a causa sia della stagionalità dell'evento, che determina ovviamente un accavallamento di date, più o meno concentrate in un particolare periodo dell'anno, ma anche a causa del fatto che il calendario*

italiano delle sfilate di moda va talora ad incastrarsi con quello francese, tedesco e spagnolo, producendo le situazioni di interferenza lamentate nell'interrogazione. Inoltre una certa pluriennale rivalità fra le mostre di Firenze e di Milano per la detenzione del primato sulla moda italiana, non favorisce certamente la soluzione del problema.

Tuttavia questa Amministrazione pur rilevando che le rassegne del settore moda non rientrano tra le manifestazioni fieristiche in senso proprio, è disponibile, per quanto di competenza, ad intervenire in futuro per risolvere eventuali situazioni di disagio segnalate dagli operatori del settore, evitando, per quanto possibile, il ripetersi di situazioni analoghe a quella descritta.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, per le pari opportunità, della pubblica istruzione, della sanità, dei beni culturali e ambientali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

come è noto, i ciechi godono di un sostegno economico molto modesto: la pensione di cecità (poco più di 390.000 lire al mese) è concessa soltanto a chi non superi i 21 milioni di reddito lordo annuo;

l'indennità di accompagnamento (circa un milione di lire al mese) è concessa al solo titolo della cecità assoluta e, nello spirito del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, serve a ridurre, almeno in parte, gli ostacoli che impediscono al cieco di partecipare attivamente alla vita del contesto sociale nel quale opera, ed è sostanzialmente finalizzata a favorire il processo di piena integrazione sociale delle persone portatrici di gravissimi handicap;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che non è garantito il diritto allo studio dei ragazzi ciechi inseriti nella scuola comune, i quali in molti casi sono

ancora sprovvisti perfino dello strumento primario dell'educazione, il libro;

non è ancora garantito il diritto al lavoro dei giovani ciechi obbligati dalle leggi protettive a scegliere la professione di centralinista o del fisioterapista, mentre, grazie alle nuove tecnologie, oggi potrebbero aprirsi per molti di loro spazi più ampi per professioni più impegnative e più creative;

non è garantito alla maggior parte dei ciechi l'accesso all'informazione, alla cultura e all'ambiente;

i ciechi anziani e dei ciechi pluriminorati, i quali rappresentano un problema nel problema: infatti per la maggior parte di queste persone l'integrazione sociale è ancora un traguardo lontano e null'altro che un sogno proibito —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di realizzare delle strutture di sostegno affinché possa realizzarsi concretamente l'integrazione dei ragazzi ciechi nella scuola, che oggi esiste sulla carta, ma non nella realtà;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per risolvere il drammatico problema dei ciechi pluriminorati, il cui recupero ad una vita umana, anziché meramente vegetativa è un dovere morale non ancora realizzato;

quali iniziative siano state prese finora per la prevenzione della cecità, che nel nostro Paese è ancora del tutto misconosciuta;

se non ritengano opportuno intervenire al fine di rendere accessibili ai ciechi i beni artistici presenti nel nostro territorio e, in caso affermativo, quali conseguenti e doverose iniziative intendano adottare.

(4-11630)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, rappresenta quanto segue.*

La delicata situazione delle persone cieche e pluriminorate è oggi oggetto di una organica disciplina prevista dalla legge

n. 284 del 28-8-1997 e dal relativo decreto attuativo. Questa legge ha anzitutto focalizzato le esigenze primarie cui vanno incontro le persone in questione, prevedendo una serie di interventi a loro favore e stanziando a tal fine la cifra complessiva di 18.000 miliardi di lire. Tale somma da destinare alle Regioni e alla « Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità » dovrà essere utilizzata dalle Regioni per interventi specifici volti a promuovere la creazione di nuovi centri specializzati e a dare impulso alle attività dei centri già esistenti che si occupano di cecità.

Nel settore della prevenzione sono da segnalare due importanti iniziative. La prima, a partire dal 1998, concerne il potenziamento delle attività di ricerca e coordinamento proprie della « Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi », con un contributo annuo di L.2.000 milioni di lire (articolo 3, comma 3, legge 284).

La seconda riguarda lo stanziamento di L.6.000 milioni di lire annui per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, (articolo 1 della citata legge n. 284).

Al delicato problema dei ciechi pluriminorati è dedicato l'articolo 3 della legge n. 284, che attribuisce alle regioni il compito di istituire appositi centri o servizi di educazione permanente e sperimentazione per la promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti affetti da tale grave handicap fornendo loro adeguata protezione finanziaria.

Il decreto da me firmato in data 18 ottobre 1997, che dà attuazione all'articolo 3 della legge 284/97, prevede la possibilità che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano presentino programmi pluriennali di interventi volti a facilitare l'inserimento della persona minorata in una normale vita di relazione sociale, scolastica, extra-scolastica e lavorativa (articolo 1) adottando anche misure a sostegno delle famiglie. Ciò al fine di fornire al soggetto cieco pluriminorato articolati strumenti di tutela della sua dignità di persona, garantendogli condizioni di vita il più possibile simili a quelli di altri soggetti privi di

handicap, compreso l'accesso a quei beni ove ciò non era stato ancora possibile.

Per quanto concerne il profilo, di fondamentale importanza, relativo al diritto allo studio dei giovani ciechi, preciso che l'integrazione scolastica degli allievi minorati della vista viene attuata con efficacia dalle ordinarie strutture scolastiche con l'apporto degli enti locali, delle unità sanitarie locali e delle specifiche associazioni, anche sulla base di intese e accordi di programma, ed è garantita dal Ministero della pubblica istruzione anche con attività organizzate, sia a livello centrale che periferico.

La normativa concernente la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti specializzati tiene espressamente conto della necessità di offrire ai docenti una specifica preparazione sulla lettura e scrittura Braille. In applicazione dell'articolo 29 dell'O.M. 169/96, che sancisce detti orientamenti, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con l'Unione Italiana Ciechi ed altre associazioni di non vedenti, sta realizzando una serie di corsi di alta qualificazione, rivolti a insegnanti specializzati, allo scopo di approfondire le loro conoscenze nella didattica ai minorati della vista, promuovendo la creazione di centri stabili di servizio nelle zone ove vi è un accertato bisogno.

Quanto ai libri di testo in Braille, la loro fornitura è a carico dei Comuni, in forza della legislazione regionale sul diritto allo studio.

Ciò nonostante, il Ministero della pubblica istruzione ha voluto favorire un'intesa fra ANCI e UC affinché i direttori didattici segnalino tempestivamente ai Comuni i titoli dei libri di testo adottati per la loro trascrizione in Braille ad opera dei Comuni.

Giova far presente, inoltre, che l'Unione Italiana Ciechi è presente stabilmente nella Consulta delle Associazioni dell'Osservatorio permanente sull'integrazione scolastica, istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

TERZI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
— Per sapere — premesso che:

l'Ismes (Istituto sperimentale modelli e strutture) fornisce servizi diversificati in materia di ambiente, territorio ed ingegneria strutturale ed ha come azionista di maggioranza l'Enel, che detiene circa il 70 per cento del suo pacchetto azionario;

l'Ismes, che costituisce di fatto l'istituto di ricerca applicata dell'Enel, svolgendo da molti anni un'importante attività di ingegneria legata all'industria energetica, ha acquisito un significativo *know-how* e un ricco patrimonio di risorse umane, apprezzati a livello internazionale, a seguito dei numerosi interventi operati su progetti realizzati non solo in Italia;

secondo i piani di riorganizzazione dell'istituto, decisi dall'Enel, l'attività di ricerca e la gestione del personale dell'Ismes dovrebbero confluire nell'Enel ed essere assorbiti da due sue differenti direzioni, venendosi a definire, in tal modo, un ridimensionamento effettivo dell'operatività dell'Ismes;

è da qualche tempo che l'Enel sembra aver dimenticato il ruolo svolto fino ad oggi dall'Ismes, non valorizzandone l'attività e non conferendogli quegli adeguati strumenti — obiettivi, organizzazione, investimenti — necessari ad affrontare la sfida internazionale, tant'è che negli ultimi anni si è assistito ad un evidente ridimensionamento del fatturato, stimato per l'anno in corso in una cifra quasi dimezzata rispetto a quella del 1992 —:

se siano a conoscenza dei programmi di riorganizzazione dell'Ismes, decisi dall'Enel;

se siano d'accordo con tale impostazione e ne condividano la logica ispiratrice o se, invece, non ritengano che quanto sta avvenendo negli ultimi anni non derivi da necessità di ordine economico dell'Enel, imposte dalla prossima privatizzazione, il quale ritiene non più redditizia l'attività di

ricerca ed innovazione tecnologica, notoriamente caratterizzata da ritorni a medio-lungo periodo;

se inoltre non ritengano di intervenire con opportune azioni, al fine di evitare il ridimensionamento dell'attività ed il conseguente depauperamento del patrimonio di conoscenza e professionalità accumulato nel tempo dall'Ismes, che rischiano di costituire l'ulteriore conferma dell'assoluto disinteresse dimostrato dalla classe politica italiana per un settore strategico quale quello della ricerca. (4-11862)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'ISMES (Istituto sperimentale modelli e strutture).*

Al riguardo, si fa presente che l'ENEL, quale azionista di maggioranza, è interessata al raggiungimento di migliori risultati di gestione della società e, a tale fine, è in fase di studio un progetto inteso a collocare l'ISMES nello specifico settore delle grandi infrastrutture idriche al fine di assicurarne non solo la conservazione ma anche la tempestiva ripresa.

In particolare, è stato formulato un programma di ridimensionamento delle strutture aziendali per dare alla gestione una più snella operatività ricercando nuovi mercati sia in Italia che all'estero. In tale prospettiva si ritiene che potranno essere utilizzate e valorizzate le risorse professionali presenti in ISMES.

Per quanto riguarda in particolare la ricerca, l'ENEL ha affidato tale attività ad una propria specifica struttura tecnica gestionale con sede a Milano nella quale sono di recente confluite le risorse del CESI e CISE (società di ricerca a prevalente capitale sociale ENEL, che operavano anch'esse a Milano).

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cavazzuti.

TRANTINO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il programma di riordinamento dell'esercito prevede fra l'altro la soppres-

sione del Comando della regione militare della Sicilia;

l'attuale regione militare della Sicilia dovrà ridurre notevolmente le strutture di comando e supporto logistico amministrativo, con la creazione di un comando militare autonomo;

verranno meno le funzioni relative alla direzione amministrativa, al comando genio, mentre il centro amministrativo regionale, gli organi esecutivi della leva, della sanità, e del genio, dipenderanno per l'aspetto tecnico-operativo dal comando militare autonomo della Sicilia, e, per la parte amministrativa, dalla regione militare sud, con sede a Napoli;

il nuovo riordinamento dell'esercito prevede la presenza di un Comandante, con il grado di Generale di divisione, con capacità organizzativa analoga a quella del suo collega di Napoli —:

se non reputi opportuno intervenire al fine di attribuire al comandante militare della Sicilia una potestà amministrativa decentrata, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 436/1968, in quanto dirigente militare periferico, garantendo così una maggiore funzionalità ai comandi militari autonomi e agli enti territoriali da essi dipendenti, e considerando, inoltre, che il mantenimento di un Comando territoriale in Sicilia aggiungerebbe prestigio a una regione od autonomia speciale di grande rilievo e di forte importanza strategica nel Mediterraneo, porta del futuro. (4-15849)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto esposto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che il progetto di ristrutturazione in senso riduttivo dell'organizzazione territoriale dell'Esercito — oggi sovradimensionata in relazione alla prevista nuova articolazione della Forza Armata — persegue l'obiettivo, divenuto ormai indilazionabile, di adeguare lo strumento militare alle nuove esigenze attraverso un bilanciamento armonico delle varie componenti, senza dover ulteriormente incidere sulle forze operative.*

In tale quadro rientra la riconfigurazione del Comando Regione Militare Sicilia in Comando Militare Autonomo dell'Isola (come quelle degli Alti Comandi della Sardegna e della Regione Centrale).

Il provvedimento, previsto dal decreto legislativo 464/97 attuativo della legge 549/95, si propone, inoltre, di definire chiaramente le tre linee di comando « operativa », « logistica » e « territoriale », allo scopo di eliminare le aree di sovrapposizione o duplicazione di competenza e, conseguentemente, pervenire ad una riduzione delle strutture di Comando e di quelle di supporto logistico-amministrativo.

A tal fine la Difesa ha proceduto ad accentrare nei tre soli Comandi di Regione che rimarranno in vita, privati però da compiti operativi, (Nord, Centro e Sud, dislocati rispettivamente a Padova, Firenze e Napoli) le funzioni amministrative e la gestione delle infrastrutture, proprio allo scopo di realizzare economie sia di personale sia di risorse finanziarie.

In merito alla richiesta di attribuire al Comandante militare dell'Isola la potestà amministrativa decentrata ai sensi dell'articolo 3 della legge 436/88, si precisa che in relazione alle proprie autonome competenze nei settori presidiario, infrastrutturale e sanitario, il Comandante Militare Autonomo della Sicilia, è già titolare delle prerogative conferite ai dirigenti militari periferici dalla citata normativa. Ciò fermo restando che i nuovi compiti amministrativi attribuiti alla Regione Militare Sud non potranno che essere svolti dai propri organi tecnico-amministrativi dipendenti, come la Direzione di Amministrazione ed il Comando Genio.

Una diversa soluzione nella ripartizione delle competenze e delle funzioni tra i Comandi militari della Sicilia, della Sardegna e della Regione Centrale ed i rispettivi Comandi di Regione rimasti in vita, non potrebbe che comportare la vanificazione dei risultati prefissati con l'anzidetto progetto di ristrutturazione e razionalizzazione della componente territoriale dell'Esercito.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

VALPIANA, DE CESARIS, CENTO, JERVOLINO RUSSO, BENVENUTO, PROCACCI, CEREMIGNA, BURANI PROCACCINI, ALBORGHETTI, PISCITELLO, BIELLI, DI NARDO, NARDINI, MALENTACCHI, MASELLI, DALLA CHIESA, GARDIOL, ARMANDO COSSUTTA, MICHELANGELI, MORONI, NESI, PISTONE, SAIA, GUARINO, DETOMAS, CREMA, CENNAMO, RUZZANTE, LENTI, DIVELLA, WIDMANN, PECORARO SCANIO e GASPERONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 settembre 1994 lo stato maggiore della Marina militare rilasciava un foglio matricolare attestante la qualifica di esperto in guerra elettronica per Davide Cervia, scomparso a Velletri il 12 settembre 1990, pochi mesi prima della guerra del Golfo;

nel corso dei precedenti quattro anni, lo stesso Ministero aveva fornito ben tre fogli matricolari diversi sul *curriculum* di Cervia, in cui non veniva riportata la qualifica relativa ai corsi di guerra elettronica;

nei precedenti tre fogli matricolari, i corsi frequentati da Cervia venivano aggiunti di volta in volta solo dinanzi alle prove portate dai suoi familiari, prove ottenute in seguito ad inchieste giornalistiche e consistenti nel ritrovamento di attestati di frequenza ai corsi stessi;

per ottenere il reale profilo professionale di Davide Cervia, in precedenza negato dalla Marina, i familiari del tecnico — unitamente al « Comitato per la verità su Cervia » — hanno dovuto rinchiudersi per otto ore nella stanza del capo gabinetto del Ministro della difesa il 12 settembre 1994 dichiarando che non sarebbero andati via fino al rilascio del « vero » foglio matricolare;

rispondendo ad un'interrogazione parlamentare relativa alla specializzazione conseguita in Marina da Davide Cervia, l'allora Sottosegretario per la difesa affermò, il 10 dicembre 1991, nell'Aula del Senato che « Cervia in Marina ha conse-

guito un'ordinaria qualifica », negando che fosse un esperto in guerra elettronica;

ammissioni formali dei vertici della Marina portano a conoscenza dell'opinione pubblica che gli specialisti in guerra elettronica nel nostro Paese erano solamente sessanta militari in servizio ed altrettanti in congedo all'epoca della scomparsa di Davide Cervia;

in relazione alla vicenda dei fogli matricolari una richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata dalla procura di Roma nei confronti del capitano di fregata Giorgio Sprovieri, responsabile degli uffici del personale presso lo stato maggiore della Marina militare, per omissione di atti d'ufficio falso ideologico e falso in atto pubblico;

la specializzazione in guerra elettronica conseguita da Davide Cervia in Marina può costituire il movente per un rapimento da parte di persone o Paesi interessati all'utilizzo delle particolari conoscenze tecnologiche dall'ex sergente —:

se non ritenga di dover adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di quanti, all'interno del vertice della Marina militare, risultino responsabili della compilazione di un profilo professionale di Davide Cervia non veritiero;

se sia intenzionato a fornire tutta la collaborazione possibile, alla luce dei fatti sopra esposti, alla risoluzione del mistero che avvolge la sparizione di Davide Cervia e la probabile pista dello spionaggio militare come movente della scomparsa. (4-09490)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti dagli Onorevoli interroganti in ordine alla compilazione del fascicolo matricolare, si rappresenta che, ferma restando l'esistenza dell'obbligo giuridico di annotare nei documenti matricolari non la specialità né l'abilitazione possedute dal militare del C.E.M.M. (Corpo Equipaggi Militari Marittimi), ma solo la categoria (artt. 67, 68 e 79, R.D. 1236/41), è da precisare, comunque, che la comunicazione ufficiale del conseguimento dell'abilitazione « GE » (Guerra Elettronica) da parte del Cervia non risulta*

e non poteva risultare agli atti dell'Ufficio competente per l'aggiornamento della matricola, in quanto il Cervia si era congedato prima dell'accesso al servizio permanente (e cioè prima del completamento della ferma volontaria sessennale all'epoca prevista). Tale circostanza trova rispondenza nel fatto che anche per gli altri Sergenti « GE » congedatisi anzitempo manca l'annotazione sul foglio matricolare della relativa abilitazione, mentre essa risulta inserita nei documenti matricolari dei Sottufficiali « GE » transitati nel servizio permanente.

Originariamente l'estratto matricolare relativo al Serg. Davide Cervia era stato rilasciato dalla Capitaneria di porto di Imperia (depositaria delle copie della documentazione matricolare di tutto il personale in congedo ascritto a quel compartimento marittimo) e su di esso, per i motivi sopra indicati, non erano riportati i dati relativi ai due corsi, effettuati dal Cervia presso la Società « Elettronica di Roma » e la ditta S.M.A. di Firenze, rispettivamente della durata di 49 e 18 giorni, né l'abilitazione « GE » conseguita dallo stesso.

Il successivo inserimento a matricola (e quindi la presenza negli estratti matricolari rilasciati in seguito dall'Amministrazione) dei corsi anzidetti e dell'abilitazione « GE » è stato effettuato per andare incontro alle istanze, sicuramente meritevoli di considerazione sotto il profilo morale, della Signora Cervia e del « Comitato per la verità su Cervia » e non certamente per rimediare a manchevolezze o ad omissioni.

Nel dicembre 1991, dunque al momento della risposta a cui si fa cenno nell'interrogazione, nel fascicolo del Cervia risultavano annotati solo i dati previsti dalla normativa sulle matricole CEMM.

In merito ai provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei responsabili della compilazione di un profilo professionale « non veritiero » sul foglio matricolare del Cervia è ben evidente che occorre attendere gli esiti dell'attività ancora in corso della Procura della Repubblica di Roma (la prossima udienza dibattimentale è fissata per il 17 giugno 1998).

Da ultimo, si condivide l'avviso degli Onorevoli interroganti sull'opportunità di

far luce al più presto sull'intera vicenda e, a tal fine, l'Amministrazione della Difesa ha collaborato e continuerà a collaborare con l'Autorità giudiziaria ponendo a disposizione di quest'ultima tutta la documentazione e le notizie in suo possesso.

Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.

VALPIANA e SAIA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

Sofia Righetti di Verona, all'età di 5 mesi, è stata operata per una malformazione cardiaca, rimanendo, a causa di un errore nell'intervento, paraplegica per necrosi delle cellule midollari delle vertebre D3 e D4, con conseguenti gravissimi, e purtroppo irreversibili, danni motori e funzionali in tutto il corpo;

le sue gravi disabilità sono quindi palesi e documentate una volta per tutte da ormai 9 anni;

nonostante ciò, con encomiabile solerzia e oltre a tutti i problemi che la menomazione della figlia comporta, il 27 settembre 1996 i genitori hanno presentato, dietro il rilascio di relativa ricevuta, il modulo di autocertificazione alla direzione provinciale del ministero del tesoro di Verona;

verso la metà del mese di ottobre 1997 i genitori di Sofia hanno ricevuto una lettera del ministero del tesoro, al quale risulterebbe che l'autocertificazione non sia stata presentata e che comunica, perciò, che, a partire dal mese di novembre, sospenderà l'indennità di invalidità;

molti altri casi analoghi sono in questi giorni segnalati agli interroganti;

gli interroganti avevano presentato, al momento della conversione in legge del decreto-legge n. 323 del 1996, divenuto legge n. 425 del 1996, che prevedeva l'autocertificazione entro il 30 novembre 1996, l'ordine del giorno n. 9/1857/005, accolto

dal Governo come raccomandazione, che impegnava il Governo stesso « a prevedere l'esenzione dall'obbligo dell'autocertificazione per tutti coloro che ne siano impediti o gravemente ostacolati, onde evitare possibili conseguenze negative che aggiungerebbero disagio e sofferenze, ferma restando la possibilità, da parte del ministero del tesoro, di eseguire verifiche e controlli » e, quindi, a non sospendere l'erogazione della indennità in seguito alla mancata autocertificazione, ma a procedere in questi casi a controlli, proprio per evitare che a subire la perdita dell'indennità, per molti l'unica fonte di reddito, fossero proprio le persone più deboli e piene di problemi;

il provvedimento collegato alla finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996), su questa stessa questione, per preciso intervento parlamentare, al comma 251 dell'articolo 1 prevede che la mancata presentazione dell'autocertificazione determina l'immediata verifica della sussistenza delle condizioni e non già la sospensione dell'assegno, come previsto nel testo del Governo, appositamente emendato dalla Camera;

il ministero del tesoro ha scelto di inviare i moduli per l'autocertificazione tramite posta, con la conseguenza del mancato recapito alle persone il cui indirizzo non era aggiornato nei tabulati del ministero stesso —:

perché sia stata comunicata ai genitori di Sofia Righetti la sospensione dell'indennità di invalidità;

chi e in base a quale norma abbia impartito l'ordine di revoca delle indennità in palese contrasto con la volontà parlamentare;

quale ritengano sia il valore degli ordini del giorno parlamentari accolti dal Governo;

se non consideri inutilmente vessatoria la richiesta d'autocertificazione o di nuove visite per l'accertamento del permanere dell'invalidità nei casi in cui questa sia congenita o irreversibile;

se si intendano revocare immediatamente le sospensioni disposte, procedendo alle eventuali verifiche, per evitare un inutile accanimento burocratico e danni economici gravissimi a persone già tanto provate dagli eventi della vita e a cui una società civile dovrebbe riservare un ben diverso trattamento. (4-13452)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la sospensione dell'indennità di accompagnamento di Sofia Righetti di Verona.

Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione, dopo aver effettuato i necessari controlli, ha provveduto a ripristinare il pagamento dell'indennità di accompagnamento nei confronti di Sofia Righetti dal 24 ottobre 1997.

La sospensione del pagamento è senz'altro riconducibile a problemi organizzativi connessi agli adempimenti derivanti dall'applicazione della legge n. 425 del 1996.

Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione di responsabilità, si fa presente che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 425 del 1996 ha fissato il termine del 30 novembre 1996 per la presentazione dell'autocertificazione e a tale data sono risultati inadempienti circa 98.000 invalidi civili, per i quali sarebbe dovuta scattare la sospensione del pagamento dei benefici economici in godimento, a decorrere dal mese di novembre 1997.

In considerazione, però, delle numerose autocertificazioni e/o giustificazioni pervenute successivamente a questa Amministrazione e tenuto conto delle difficoltà che sarebbero derivate a causa della sospensione del pagamento delle provvidenze economiche, si è ritenuto opportuno rinviare il provvedimento di interruzione dei pagamenti suddetti.

Al riguardo, si precisa che l'articolo 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » dispone che il Ministero del tesoro, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, attui, per coloro che non avessero ottemperato all'obbligo di legge previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un piano straordina-

rio di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari dei benefici di invalidità civile con particolare riferimento agli invalidi che non hanno presentato l'autocertificazione.

Nei confronti, poi, di coloro che non hanno adempiuto alla data del 31 dicembre 1997, al citato obbligo di legge, il comma 2 del medesimo articolo 52 della legge n. 449 del 1997, stabilisce che l'accertamento sanitario sulla sussistenza delle infermità sarà espletato entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il Sottosegretario di Stato del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Pennacchi.

VOLONTÉ, MARINACCI e TERESIO DELFINO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere quali iniziative diplomatiche nei consessi europei ed internazionali intenda urgentemente attivare per impedire il perpetrarsi dei massacri operati dal governo del Sudan nei confronti delle minoranze religiose in considerazione delle gravi notizie che giungono da quel Paese, nel quale sono impegnate oltretutto varie associazioni di volontariato, e dove è in atto una autentica pulizia etnica nei confronti delle popolazioni di montagna e del popolo Nuba in particolare; il colpevole silenzio delle autorità di governo, che si accompagna a quello dei maggiori organi di informazione, equivarrebbe ad una responsabilità moralmente grave e una forte contraddizione con le linee di politica estera improntata a favorire la multirazzialità e i diritti umanitari delle minoranze etniche. (4-17550)

RISPOSTA. — Il Sudan è ormai da anni attraversato da una guerra civile che, oltre a coinvolgere direttamente il sud del Paese, ha causato e continua a causare gravi ritardi nello sviluppo del Sudan stesso.

Il Governo italiano segue con preoccupazione ma anche con attiva partecipazione gli sviluppi di questa crisi che, insieme a

quella somala, è suscettibile di influenzare negativamente gli equilibri regionali del Corno d'Africa.

L'Italia è fermamente convinta che il conflitto intersudanese possa trovare positiva soluzione solo attraverso il ricorso a strumenti politico-diplomatici ed in un più ampio contesto regionale: di conseguenza, da parte italiana ci si è impegnati per favorire fin dal 1996 la rivitalizzazione dell'IGAD, l'Organizzazione Internazionale che riunisce i principali Paesi della regione (Etiopia, Eritrea, Gibuti, Kenia, Uganda e Sudan), e della mediazione da essa posta in essere, giudicata il canale più appropriato per favorire il superamento della crisi ormai pluriennale.

Per questa ragione l'Italia ha proposto ed incoraggiato la creazione di due organismi di consultazione politica nell'ambito dell'IGAD: l'Igad Partners' Forum (formato dai Paesi principali donatori di suddetta organizzazione, riunitosi a Roma nel febbraio 1997) e il Joint Igad Partners' Forum (che comprende i Paesi dell'IPF e dell'IGAD, ed una cui riunione a livello ministeriale si è tenuta a Roma nel gennaio 1998). L'Italia, che è Presidente dell'IPF e co-chairman dell'JIPF, ha anche proposto la creazione, sempre nell'ambito dell'Igad Partners Forum, di un Comitato per la Pace nel Sudan, una cui prima riunione si è svolta a Roma nel maggio 1997, con l'obiettivo specifico di sostenere la mediazione tra Khartoum e le opposizioni del sud posta in essere dalla Presidenza keniana dell'Igad.

Una delegazione del Comitato dell'IPF, guidata dall'Italia, si è quindi recata a Nairobi, nel luglio 1997, per assistere alla riunione ministeriale dell'Igad, durante la quale fu adottata l'importante decisione di riprendere formalmente la mediazione, alla cui ultima tornata di negoziati (maggio 1998) era presente una delegazione italiana. In questo contesto, a nome dell'IPF, l'Italia ha rivolto alle Parti del negoziato l'invito ad impegnarsi per fare avanzare il processo di pace intersudanese anche attraverso misure intese ad accrescere la reciproca fiducia nonché, in ogni caso, a favorire l'arrivo di aiuti umanitari internazionali alle popolazioni del sud del Paese.

A Nairobi, oltre a recepire l'invito a facilitare l'assistenza alle popolazioni colpite dalla carestia, il Governo di Khartoum e la delegazione del SPLM hanno accettato di prevedere lo svolgimento di un referendum fra le popolazioni meridionali del Paese, nel quadro dell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione. In tale contesto, è anche convinzione del Governo che possano trovare soluzione i nodi legati alle libertà religiose e al rapporto Stato-religione.

Si tratta di un importante segnale di buona volontà dei principali protagonisti della crisi sudanese, che da parte italiana si intende continuare ad incoraggiare affinché procedano verso una soluzione politica della vicenda.

È intenzione del Governo continuare nella sua azione di sostegno alla mediazione Igad, nella convinzione che l'isolamento di Khartoum non favorisca la soluzione del conflitto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

VOLONTÈ. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi due scuole cattoliche delle periferie di Khartoum (Sudan) sono state rase al suolo dai bulldozer scortati dalla polizia sudanese;

nei giorni scorsi è stato occupato da truppe in pieno assetto anti-sommossa il « Club cattolico », un centro sociale di assistenza gestito dalla Chiesa, nonostante gli appelli dell'arcivescovo Gabriel Zuberi Waco, che aveva compiuto diversi passi per evitare il sequestro;

secondo fonti dei padri comboniani il centro è destinato a diventare la nuova sede del Fronte nazionale islamico —:

quali urgenti iniziative diplomatiche intenda assumere presso le autorità del Governo sudanese al fine di riaprire la missione confiscata ai padri comboniani e di evitare nel futuro il ripetersi di analoghi fenomeni di intolleranza religiosa nel paese africano. (4-17549)

RISPOSTA. — Il Governo italiano ritiene che la questione delle condizioni delle minoranze etniche e religiose del Sudan debba essere inquadrata nel più generale contesto della crisi che da anni scuote il Paese.

Nella convinzione che l'isolamento politico ed economico di Khartoum non giovi alla soluzione del conflitto intersudanese, il Governo italiano si è impegnato, sin dalla fine del 1996, in un'intensa azione di rivitalizzazione del quadro di cooperazione regionale, rappresentato dall'IGAD, l'Organizzazione Internazionale che riunisce i principali Paesi della regione (Etiopia, Eritrea, Gibuti, Kenia, Uganda e Sudan) nel cui alveo detta crisi potrebbe essere risolta, ed ha continuamente incoraggiato le Parti (Autorità di Khartoum e SPLM) a rispettare gli standards internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà di espressione, anche religiosa.

Per questa ragione l'Italia ha proposto ed incoraggiato la creazione di due organismi di consultazione politica nell'ambito dell'IGAD: l'Igad Partners' Forum (formato dai Paesi principali donatori di suddetta organizzazione, riunitosi a Roma nel febbraio 1997) e il Joint Igad Partners' Forum (che comprende i Paesi dell'IPF e dell'IGAD, ed una cui riunione a livello ministeriale si è tenuta a Roma nel gennaio 1998). L'Italia, che è Presidente dell'IPF e co-chairman dell'JIPF, ha anche proposto la creazione, sempre nell'ambito dell'Igad Partners Forum, di un Comitato per la Pace nel Sudan, una cui prima riunione si è svolta a Roma nel maggio 1997, con l'obiettivo specifico di sostenere la mediazione tra Khartoum e le opposizioni del sud posta in essere dalla Presidenza keniana dell'Igad.

Una delegazione del Comitato dell'IPF, guidata dall'Italia, si è quindi recata a Nairobi, nel luglio 1997, per assistere alla riunione ministeriale dell'Igad, durante la quale fu adottata l'importante decisione di riprendere formalmente la mediazione, alla cui ultima tornata di negoziati (maggio 1998) era presente una delegazione italiana. In questo contesto, a nome dell'IPF, l'Italia ha rivolto alle Parti del negoziato l'invito ad impegnarsi per fare avanzare il processo di pace intersudanese anche attraverso misure

intese ad accrescere la reciproca fiducia nonché, in ogni caso, a favorire l'arrivo di aiuti umanitari internazionali alle popolazioni del sud del Paese.

A Nairobi, oltre a recepire l'invito a facilitare l'assistenza alle popolazioni colpite dalla carestia, il Governo di Khartoum e la delegazione del SPLM hanno accettato di prevedere lo svolgimento di un referendum fra le popolazioni meridionali del Paese, nel quadro dell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione. In tale contesto, è anche convinzione del Governo che possano trovare soluzione i nodi legati alle libertà religiose e al rapporto Stato-religione.

Si tratta di un importante segnale di buona volontà dei principali protagonisti della crisi sudanese, che da parte italiana si intende continuare ad incoraggiare affinché procedano verso una soluzione politica della vicenda.

È intenzione del Governo continuare nella sua azione di sostegno alla mediazione Igad, nella convinzione che l'isolamento di Khartoum non favorisca la soluzione del conflitto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.